

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	26
Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
SEDE REFERENTE:	
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	98
ALLEGATO 3 (<i>Subemendamenti alle proposte emendative 7.12, 31.010, 35.4, 35.04, 35.05 e 40.06 dei Relatori</i>)	116

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 13 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 16.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che, nella seduta di giovedì 9 dicembre 2021, la Commissione Bilancio ha avviato l'esame del provvedimento per l'espressione del parere alle Commissioni riunite VI e XI senza tuttavia pervenire alla deliberazione dello stesso, giacché il Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore e di trasmettere la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Nel frattempo, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, essendo il provvedimento calendarizzato per la discussione in Assemblea, le Commissioni di merito ne hanno concluso l'esame in sede referente.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI, rispondendo alle osservazioni formulate dal relatore nella seduta precedente e depositando agli atti della Commissione la

relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 1*), fa presente che le disposizioni che prevedono assunzioni di personale all'interno di limiti di spesa dovranno comunque essere attuate nel rispetto dei predetti limiti, senza aggravio di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Chiarisce che le risorse già stanziata a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime né di compromettere la realizzazione delle finalità alle quali le stesse erano originariamente preordinate.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3395 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2021, recante Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica di passaggio, trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, cui si fa integrale rinvio, e dei chiarimenti forniti dal Governo stesso, da cui si evince, tra l'altro, che:

le disposizioni che prevedono assunzioni di personale all'interno di limiti di spesa dovranno comunque essere attuate nel rispetto dei predetti limiti, senza aggravio di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

le risorse già stanziata a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro

impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime né di compromettere la realizzazione delle finalità alle quali le stesse erano originariamente preordinate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.

C. 2372-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2021.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI, nel comunicare che la relazione tecnica predisposta ad opera del competente Ministero risulta tuttora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

SEDE REFERENTE

Lunedì 13 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Intervengono la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Berga-

mini e il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.

La seduta comincia alle 16.05.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

C. 3354 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che la proposta emendativa Paolo Russo 23.012 è stata ritirata dal presentatore. Avverte inoltre che l'emendamento 30.9 deve considerarsi a prima firma D'Attis, e non Paolo Russo, e che lo stesso è stato sottoscritto dal deputato Rospì.

Comunica altresì che, a seguito di un successivo approfondimento, è risultato che l'articolo aggiuntivo Comaroli 45.04, recante disposizioni per la trasformazione dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù in un ente pubblico non economico denominato « AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù », deve ritenersi inammissibile, in quanto di contenuto analogo agli emendamenti identici Sodano 4.01, Gavino Manca 4.04, Longo 4.02, Ferro 4.03, Marco Di Maio 4.06, Casu 4.07, Ribolla 4.013, Ruffino 4.014, Nissoli 4.015, già dichiarati inammissibili nella seduta del 22 novembre scorso.

Avverte che è in distribuzione il fascicolo n. 4 che comprende il totale delle riformulazioni degli emendamenti al momento disponibile. Il fascicolo comprende sia le riformulazioni già distribuite nelle sedute del 9 e 10 dicembre 2021, ad esclusione dell'emendamento Paolo Russo 23.012 che, come detto in precedenza, è stato ritirato, sia le ulteriori proposte emendative riferite ad emendamenti accantonati nelle precedenti sedute. Su ciascuna proposta di riformulazione è indicata la data di presentazione della stessa in Commissione.

Segnala infine che il fascicolo degli emendamenti dei relatori con i relativi subemendamenti sarà distribuito al termine della seduta odierna, quando sarà data lettura dello *speech* di inammissibilità relativo ai medesimi subemendamenti.

Propone di avviare l'esame a partire dalle proposte emendative riferite all'articolo 5, essendo in corso una interlocuzione complessa su proposte emendative riferite ad articoli precedenti per le quali il Governo ha chiesto di disporre di un breve ulteriore lasso di tempo.

Lucia ALBANO (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 5.7, che prevede l'estensione delle misure di semplificazione per gli investimenti destinati ad infrastrutture ferroviarie anche alle regioni in transizione e alle aree colpite dal sisma 2016. Osserva che si tratta di una questione centrale sia geograficamente che metodologicamente, poiché le regioni in transizione, come ad esempio le Marche dalla quale lei stessa proviene, stanno scivolando da una situazione di sviluppo ad una di sottosviluppo per tante e complesse ragioni, tra cui senz'altro la carenza di infrastrutture. Una infrastrutturazione fisica, oltre che digitale, è necessaria anche nelle aree del cratere, perlopiù montane e pertanto più isolate. Sottolinea inoltre che la pandemia ha dimostrato come sia difficile la vita nelle metropoli ed evidenzia come una corretta infrastrutturazione ferroviaria permetterebbe di rivalutare zone di provincia ed aree interne, contribuendo anche al loro ripopolamento.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), in accordo con i presentatori, sottoscrive la proposta emendativa Albano 5.7.

La Commissione respinge l'emendamento Albano 5.7.

Carmela BUCALO (FDI) illustra l'emendamento Varchi 5.8, che sottoscrive, che chiede una particolare attenzione alla Regione siciliana, i cui treni, insufficienti a rispondere alla domanda di trasporto della regione, sono per il 60 per cento ancora a

carbone. Interi territori a vocazione turistica sono tagliati fuori dei collegamenti ferroviari e pertanto l'accesso ai fondi rappresenta un'opportunità di sviluppo per la Sicilia, da cogliere per superare una arretratezza ormai inaccettabile.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) e Raffaele TRANO (MISTO-A), in accordo con i presentatori, sottoscrivono l'emendamento Varchi 5.8.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 5.8.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'emendamento Paita 5.6 (*vedi allegato 2*) è stata accolta dai presentatori.

Mauro DEL BARBA (IV) sottoscrive l'emendamento Paita 5.6, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Paita 5.6, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che l'emendamento Rixi 5.5 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Paita 5.6. Avverte altresì che rimane accantonato l'emendamento D'Attis 5.10, che risulterebbe assorbito dalla riformulazione degli identici emendamenti Rixi 30.6, Paolo Russo 30.9, Silvestroni 30.1 e Gargiulo 30.2.

Constatata l'assenza del presentatore, avverte che si intende decaduto l'emendamento Lupi 6.29.

Lucia ALBANO (FDI) sottoscrive l'emendamento Varchi 6.23, che, nello stesso solco dei precedenti, fa riferimento agli interventi di completamento del programma infrastrutturale ad alta velocità nelle regioni del Mezzogiorno. Osserva che si tratta di aree nelle quali ci sono ancora infrastrutture ferroviarie con binari a scartamento ridotto, che necessitano pertanto di un salto tecnologico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Albano 6.23 e Deidda 6.30.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Comaroli 6.8, Frassini 6.14, Valbusa 6.18 e Mazzetti 6.25 sono stati ritirati dai presentatori.

Avverte inoltre che i relatori hanno proposto una riformulazione degli identici emendamenti Rixi 6.20 e Rosso 6.27, nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*), sulla quale vi è un parere favorevole della rappresentante del Governo e che è stata accolta dai presentatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Rixi 6.20 e Rosso 6.27, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'emendamento Faro 6.13 (*vedi allegato 2*) è stata accolta dai presentatori.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), in accordo con i presentatori, sottoscrive l'emendamento Faro 6.13.

La Commissione approva l'emendamento Faro 6.13, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'emendamento Braga 6.7 (*vedi allegato 2*) è stata accolta dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Braga 6.7, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una riformulazione dell'emendamento Carnovali 6.2, nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*), sulla quale vi è il parere favorevole della rappresentante del Governo e che è stata accolta dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Carnevali 6.2, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che rimangono accantonati gli identici emendamenti Rixi 6.21 e Rosso 6.28.

La Commissione approva gli identici emendamenti Rixi 6.19 e Rosso 6.26 (*vedi allegato 2*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che la riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Trano 6.01, Braga 6.04, Del Barba 6.09, Terzoni 6.020, Trancassini 6.035, Mazzetti 6.040, Bitonci 6.055 è stata accolta dai presentatori.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Trano 6.01, Braga 6.04, Del Barba 6.09, Terzoni 6.020, Trancassini 6.035, Mazzetti 6.040, Bitonci 6.055, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che relatori hanno proposto una riformulazione per l'articolo aggiuntivo Ciagà 6.03, nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*) sulla quale la rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole e che è stata accolta dai presentatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ciagà 6.03, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che la riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Del Barba 6.06, Terzoni 6.019, Trancassini 6.032, Mazzetti 6.041 è stata accolta dai presentatori.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Del Barba 6.06, Terzoni 6.019, Trancassini 6.032, Mazzetti 6.041, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Raphael RADUZZI (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno non procedere all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7, in at-

tesa della discussione degli emendamenti dei relatori, che incideranno anche su tale articolo, e dei relativi subemendamenti.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che, come precisato dalla Presidenza all'inizio della seduta odierna, gli emendamenti dei relatori e i relativi subemendamenti saranno discussi nella seduta di domani, dopo che, al termine della seduta odierna, saranno stati distribuiti i testi, contestualmente alla comunicazione dei giudizi sull'ammissibilità.

Rileva, quindi, come non sia necessario rinviare l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7 in quanto gli emendamenti dei relatori non incidono sulle disposizioni oggetto di tali proposte emendative.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), dopo aver ribadito la richiesta di non procedere all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7, dal momento che vi sono emendamenti dei relatori che incidono su tale articolo, chiede di conoscere l'orario nel quale è prevista la conclusione della seduta odierna, dal momento che in tale orario saranno rese le pronunce di inammissibilità.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, precisa che non è stato stabilito un orario per la conclusione della seduta e ritiene che tale orario possa essere ragionevolmente indicato intorno alle ore 20.30.

Ribadisce come gli emendamenti dei relatori non incidano sulle parti dell'articolo 7 oggetto delle proposte emendative in esame.

Avverte, quindi, che si passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, anche a nome del relatore Dal Moro, a modifica del parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Enrico Borghi 7.2 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, prende atto che il presentatore dell'emendamento Enrico Borghi 7.2 ne accetta la riformulazione proposta dai relatori.

La Commissione approva l'emendamento Enrico Borghi 7.2 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Raphael RADUZZI (MISTO-A), intervenendo sull'emendamento Giuliodori 7.1, dopo aver sottolineato come un analogo emendamento sia stato presentato anche da esponenti della maggioranza e successivamente ritirato, rileva come la proposta emendativa in esame sia volta a sopprimere la disposizione che riduce da tre a due anni la durata del divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per coloro che hanno in essere rapporti di lavoro con la società Difesa servizi S.p.A. di instaurare rapporti di lavoro con società private destinatarie dell'attività della predetta società.

Rileva come si tratti del tema delle cosiddette « porte girevoli » e come tale tema rivesta particolare delicatezza nella fattispecie in esame, in quanto si tratta della gestione dei dati della pubblica amministrazione. Richiama, in particolare, l'attenzione dei deputati del MoVimento 5 Stelle, in quanto tale forza politica era un tempo particolarmente sensibile a tali questioni.

Chiede alla maggioranza spiegazioni sulle motivazioni di tale riduzione da tre a due anni e del suo inserimento all'interno di un decreto-legge, rilevando come tale norma getti una patina di opacità sulla gestione dei fondi del PNRR e vada nella direzione opposta rispetto a quella della trasparenza.

Chiede l'accantonamento della proposta emendativa in esame, ai fini di un'ulteriore riflessione.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, prende atto che i relatori non accedono alla richiesta di accantonamento.

Raffaele TRANO (MISTO-A) giudica eloquente il silenzio dei relatori e rileva come vi siano partiti della maggioranza che avevano un tempo particolare sensibilità sul tema delle cosiddette « porte girevoli » e che ora tacciono senza fornire alcuna giustificazione per la norma di cui l'emendamento in esame propone la soppressione.

Sottolinea come nella precedente seduta siano venuti meno oltre duecento emendamenti della maggioranza e dichiara pertanto di non comprendere per quale motivo essi siano stati presentati.

Ribadisce come costituirebbe un doveroso atto di correttezza fornire una giustificazione, ad esempio il fabbisogno di personale, per la norma in esame, ma rileva come ci si trovi di fronte a un atteggiamento di mutismo e a un silenzio assordante e osserva come ci si muova, da parte di talune forze politiche, nella direzione opposta rispetto a quanto sostenuto di fronte agli elettori.

La Commissione respinge l'emendamento Giuliodori 7.1.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), intervenendo sul suo emendamento 7.4, rileva come esso, al pari del precedente, riguardi il tema delle cosiddette « porte girevoli », un tempo caro al MoVimento 5 Stelle, e un ambito di particolare delicatezza, quello della gestione dei dati della pubblica amministrazione, e un settore strategico e particolarmente vulnerabile, come testimoniato da quanto accaduto nella scorsa estate al sistema informatico della regione Lazio.

Reitera la richiesta di spiegazioni sulle motivazioni della riduzione del divieto da tre a due anni e sui reali beneficiari di tale riduzione, e ribadisce come tale norma vada nella direzione opposta rispetto a quella della gestione trasparente dei fondi del PNRR.

Rileva, a fronte del silenzio del Governo, come evidentemente non soltanto il Parlamento, ma anche il Consiglio dei ministri sia di fatto esautorato, in quanto le decisioni vengono assunte al di fuori delle sedi istituzionali.

Raffaele TRANO (MISTO-A) osserva come la proposta emendativa in esame sia

volta ad estendere il divieto fino a cinque anni impedendo per tale periodo, a tutela dei cittadini, che personale della pubblica amministrazione possa transitare in società private destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione medesima. Ritiene che tale divieto costituisca una norma di buon senso, per la quale a suo tempo si era speso il MoVimento 5 Stelle, ed esprime il proprio stupore per il fatto che nessun esponente della maggioranza sia in grado di giustificare la riduzione di tale divieto.

La Commissione respinge l'emendamento Raduzzi 7.4.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), intervenendo sul suo emendamento 7.9, rileva come esso abbia ad oggetto il partenariato pubblico-privato per la realizzazione del Polo strategico nazionale, vale a dire della struttura presso la quale dovrebbero migrare in *cloud* i dati della pubblica amministrazione.

Sottolinea come, secondo diversi articoli di stampa, vi sarebbe l'intenzione del Governo di favorire l'aggiudicazione della gara a una cordata costituita da Tim, Cassa depositi e prestiti, Leonardo e Sogei e vi sarebbero state pressioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti del Poligrafico dello Stato affinché non partecipasse alla gara.

Dopo aver rilevato come su tali aspetti siano in corso indagini giudiziarie, sottolinea come Sogei, vale a dire uno dei soggetti facenti parte della cordata, sia già affidataria della realizzazione di un Polo strategico ai sensi del decreto-legge n. 179 del 2012 e come ciò, a suo avviso, potrebbe condizionare l'esito della gara.

Rileva come alla luce di ciò sia prevedibile un contenzioso giudiziario all'esito dell'aggiudicazione e osserva come si sia scelto un procedimento opaco, sulla base di quello che definisce un pasticcio normativo, per la realizzazione di una struttura per cui il PNRR stanZIA 2 miliardi di euro.

Sottolinea come ciò denoti un atteggiamento cialtronesco da parte del Governo e chiede che il Governo medesimo e i relatori intervengano per rendere chiarimenti riguardo alle questioni da lui poste.

Raffaele TRANO (MISTO-A), dopo aver premesso che la questione sottesa all'emendamento Raduzzi 7.9 è di eccezionale rilevanza, evidenzia che il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza stanZIA ben 2 miliardi per il Polo Strategico Nazionale e che è ben difficile pensare di poter escludere la Sogei dalla gestione di tali risorse come, invece, prevede il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge in esame mediante l'abrogazione del comma 4-ter dell'articolo 33-septies del decreto-legge n. 179 del 2012. Con la disposizione in esame il Governo cerca di porre rimedio alla vicenda riguardante il gruppo di soggetti – Cassa depositi e prestiti, Telecom, Leonardo e Sogei – che hanno presentato l'offerta per partecipare alla realizzazione del Polo Strategico Nazionale. Nel ricordare che vi sono state pressioni sul Poligrafico dello Stato affinché ritirasse la propria offerta, mette in guardia anche sul rischio di richiami da parte delle autorità europee.

Nel rammentare che inizialmente l'emendamento Raduzzi 7.9 è stato presentato proprio da alcuni colleghi di maggioranza che avevano compreso che la vicenda presentava aspetti poco chiari e poi hanno deciso di ritirarlo, chiede che sia accantonato per un'ulteriore riflessione.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) ribadisce l'invito ai colleghi di maggioranza ad esprimersi sul suo emendamento 7.9.

La Commissione respinge l'emendamento Raduzzi 7.9.

Carmela BUCALO (FDI), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Mollicone 7.02, sottolinea che esso è volto a potenziare la *cybersecurity* e la *cyber-resilienza*, con l'obbligo di esplicitare, all'interno degli atti relativi all'attuazione di ciascun investimento, le attività di natura digitale correlate ovvero che prevedano l'acquisto di beni o servizi ICT, nonché la quota del singolo intervento destinata a conseguire la messa in sicurezza informatica contro gli attacchi dei criminali comuni.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Mollicone 7.02.

Lucia ALBANO (FDI), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Mollicone 7.03, sottolinea che, come il precedente, è volto a potenziare la sicurezza informatica nelle procedure di appalto degli enti aggiudicatari che non sono inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetico. Spiega che si tratta di una disposizione a difesa della sovranità digitale, messa alla prova in particolare proprio dalla pandemia, durante la quale si stima siano stati compiuti circa centocinquanta attacchi informatici al giorno contro i sistemi di dati. Chiede pertanto ai relatori e al Governo di modificare il parere sull'articolo aggiuntivo Mollicone 7.03.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Mollicone 7.03.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Mollicone 7.03.

Guido Germano PETTARIN (CI) ritira l'emendamento Baldini 8.12.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, prende atto che l'articolo aggiuntivo Molinari 8.03 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Baratto 8.11, approva l'articolo aggiuntivo Comaroli 8.06 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Ciaburro 9.1.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), nell'illustrare l'emendamento 9.13 a sua prima firma, sottolinea che esso è volto a sopprimere la disposizione che autorizza la spesa di circa 571.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 per istituire una unità di missione con tre dirigenti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato allo scopo di svolgere le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa. Nel ricordare che il Ministero dell'economia e delle finanze è uno dei dicasteri con il maggior numero di personale, aggiunge che già con il decreto *Sostegni-bis* erano state previste nuove assunzioni. Evidenzia

che, dopo aver bocciato le proposte emendative per aumentare i contributi alle imprese turistiche particolarmente colpite dalla crisi pandemica, viene creata una nuova struttura burocratica avente come scopo di tagliare la spesa pubblica, che tuttavia essa stessa comporta una spesa di oltre 500.000 euro annui. Nell'affermare che è evidente che, all'interno della maggioranza, vi sono gruppi che favoriscono assunzioni inefficienti, rileva che, mentre vengono adottate misure, come la super-certificazione verde, che penalizzano le attività private, si continua a spendere per assumere persone vicine al Governo, oltretutto utilizzando risorse che aggravano il debito pubblico. Conclude affermando che, con la formazione del nuovo Governo tedesco, non ritiene possa esservi una revisione del Patto di stabilità e crescita come auspicato da molti.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nell'illustrare l'emendamento Raduzzi 9.13, evidenzia che il comma 8 dell'articolo 9 istituisce il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa come se già non esistessero organi deputati a tale scopo. Nel ricordare che già il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente la *governance* del PNRR, prevedeva la creazione di molti apparati burocratici inutili, i cosiddetti carrozzoni pubblici, evidenzia che l'emendamento in esame cerca di correggere tale tendenza. Fa presente che, mentre gli enti locali hanno difficoltà a spendere le risorse del *Recovery Fund*, i gruppi dell'attuale maggioranza allargata si spartiscono le nuove assunzioni nella pubblica amministrazione. Per tali motivi chiede di accantonare l'emendamento Raduzzi 9.13 per un ulteriore esame.

La Commissione respinge l'emendamento Raduzzi 9.13.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Trancassini 9.23, rileva che esso è analogo al precedente Raduzzi 9.13 anche se, pur mantenendo l'istituzione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione

della spesa, sopprime l'autorizzazione di nuove spese per far fronte alla sua attività.

Raffaele TRANO (MISTO-A) chiede di sottoscrivere l'emendamento Trancassini 9.23.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, prende atto che la riformulazione dell'emendamento Costanzo 9.25 è stata accolta dai presentatori. Prende atto altresì che tale proposta emendativa è sottoscritta dall'onorevole Raduzzi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Trancassini 9.23 e approva gli emendamenti Costanzo 9.25, come riformulato, Gallinella 10.3, nonché gli identici emendamenti D'Attis 10.4, Ubaldo Pagano 10.2, De Toma 10.5 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Patassini 11.1 è accantonato.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) sottoscrive l'emendamento Patassini 11.1.

La Commissione approva l'emendamento Liuzzi 11.2 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Maraia 11.4 e Albano 11.6 sono accantonati.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 11.7.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Vanessa Cattoi 12.8 è accantonato e che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Sacconi 13.1 e Baldini 14.4. Avverte, inoltre, che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Pezzopane 14.1.

Daniela TORTO (M5S), a nome del gruppo MoVimento 5 Stelle, sottoscrive l'emendamento Pezzopane 14.1.

La Commissione approva l'emendamento Pezzopane 14.1 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Carmela BUCALO (FDI), illustrando l'emendamento Frassinetti 15.4, evidenzia che esso è volto ad estendere il cofinanziamento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 anche ai soggetti privati attivi da almeno cinque anni nella gestione di residenze universitarie con un numero di posti letto superiore a 1.500 distribuiti sul territorio nazionale. Al riguardo, segnala che si tratta di una proposta importante per favorire gli studenti universitari fuori sede. Pertanto auspica che l'emendamento Frassinetti 15.4 venga approvato.

La Commissione respinge l'emendamento Frassinetti 15.4.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), illustrando l'articolo aggiuntivo Sodano 15.01, lo sottoscrive ed evidenzia che esso ha lo scopo di stanziare risorse finanziarie per favorire il risparmio idrico. In proposito segnala che quello della dispersione delle risorse idriche è un problema particolarmente sentito in alcune regioni del Mezzogiorno, come la Sicilia. Ritiene, pertanto, che si tratti di una proposta di buon senso rispetto ad altri emendamenti precedentemente approvati, che destinano ingenti risorse all'istituzione di enti inutili. Concludendo, chiede che l'articolo aggiuntivo Sodano 15.01 sia accantonato affinché sullo stesso i relatori e il Governo possano svolgere un'ulteriore riflessione.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Sodano 15.01, fa presente che esso riconosce un *bonus* idrico alle persone fisiche residenti in Italia per interventi di installazione di impianti di depurazione delle acque reflue domestiche o di laboratori artigianali su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Ritiene si tratti di una proposta emendativa volta a sostenere fattivamente i cittadini. Pertanto chiede che su questo argomento il Governo espliciti la propria posizione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sodano 15.01.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Gagnarli 16.8.

La Commissione approva l'emendamento Gagnarli 16.8 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, esprime parere favorevole sull'emendamento Bagnasco 16.15 purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Bagnasco 16.15.

La Commissione approva l'emendamento Bagnasco 16.15 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti De Luca 16.10, Bitonci 16.16, Musella 16.17, Pastorino 16.9 e Gagliardi 16.13 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Bagnasco 16.15 come riformulato.

Raffaele TRANO (MISTO-A) sottoscrive l'emendamento Villarosa 16.1.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), nell'illustrare e sottoscrivere l'emendamento Villarosa 16.1, evidenzia che, come chiarito dal presentatore, già Sottosegretario per l'economia e le finanze nel precedente Esecutivo, tale proposta emendativa genera maggior gettito per il bilancio dello Stato. Chiede, quindi, che l'emendamento in esame venga accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 16.1.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Maraia 16.7 è stato sottoscritto da tutti i deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico e Forza Italia della V Commissione, nonché dai deputati Pettarin e Raduzzi.

La Commissione approva l'emendamento Maraia 16.7 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Baratto 16.12 è stato ritirato dal presentatore. Inoltre, constata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Trizzino 16.2.

Raffaele TRANO (MISTO-A) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Sodano 16.01.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), nell'illustrare e sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Sodano 16.01, evidenzia che esso prevede la sospensione dei permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi in attesa dell'approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee. Fa presente che si tratta di una proposta dal forte spirito ambientalista. Pertanto, auspica un'ulteriore riflessione su tale argomento, soprattutto da parte dei deputati del MoVimento 5 Stelle.

Ubaldo PAGANO (PD) annuncia il proprio voto di astensione sull'articolo aggiuntivo Sodano 16.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sodano 16.01.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che gli articoli aggiuntivi Lacarra 16.02 e Davide Crippa 16.05 sono accantonati.

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, propone di accantonare l'emendamento Trano 17.2.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI concorda con la proposta di accantonamento dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Trano 17.2.

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Prestigiacomò 17.07 purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Prestigiacomò 17.07.

Daniela TORTO (M5S) annuncia il voto di astensione dei deputati del gruppo Movimento 5 Stelle sull'articolo aggiuntivo Prestigiacomò 17.07.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Prestigiacomò 17.07 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Leda Volpi 18.2.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Buratti 18.7.

La Commissione approva l'emendamento Buratti 18.7 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Raphael RADUZZI (MISTO-A), nell'illustrare l'emendamento 18.6 a sua firma, evidenzia che l'articolo 18 del provvedimento in esame ha ridotto i tempi del procedimento relativo alla valutazione ambientale strategica (VAS). Su tale aspetto crede sia necessaria una riflessione, con particolare riguardo all'impatto ambientale delle grandi opere. In proposito porta l'esempio del progetto di realizzazione dell'inceneritore di Padova. Auspica che su questo tema si svolga un'ulteriore riflessione, soprattutto da parte dei deputati della maggioranza.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nel concordare con l'onorevole Raduzzi, evidenzia che il provvedimento in esame ha reso meno efficace la valutazione ambientale strategica (VAS). A suo avviso, infatti, ridurre da 90 a 45 giorni i termini per la conclusione del procedimento non permette un'adeguata valutazione del progetto da parte dei soggetti coinvolti, in particolare sugli enti territoriali. Invita, quindi, i deputati della maggioranza a riflettere sugli effetti che la disposizione recata sull'articolo 18 può avere sui cittadini e sul territorio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Raduzzi 18.6 e Leda Volpi 18.3.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), intervenendo sull'emendamento Leda Volpi 18.4, osserva che proposte emendative analoghe o identiche sono state presentate anche da alcuni gruppi di maggioranza. Fa presente che l'articolo 18 del provvedimento riduce da 60 a 45 giorni il tempo per le consultazioni sulle autorizzazioni VIA e VAS, di cui il collega Maraia nel suo emendamento 18.9 chiedeva addirittura un ampliamento rispetto dei termini attualmente vigenti.

Osserva che l'articolo cui la proposta emendativa è riferita si configura come l'ennesimo attacco alle norme di tutela ambientale, soprattutto con riguardo alla consultazione pubblica di *stakeholders*, comitati e associazioni. Si tratta di un punto dirimente in quanto già con precedenti provvedimenti di urgenza si è intervenuti per smantellare l'impianto normativo a tutela dell'ambiente, tema caro ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che hanno condotto importanti battaglie nella scorsa legislatura e nell'avvio della attuale, che ormai appaiono abbandonate. Auspica almeno che la rappresentante del Governo o i relatori si esprimano su tale tema e non continuino a rigettare qualsiasi proposta senza alcun commento.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Vianello 18.1 e Leda Volpi 18.4.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che è stata presentata dai relatori una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Licatini 18.04, nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*), sulla quale vi è il parere favorevole della rappresentante del Governo, accolta dalla presentatrice.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Licatini 18.04, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che è stata presentata dai relatori una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Licatini 18.05, nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*), sulla quale vi è il parere favorevole della rappresentante del Governo, accolta dalla presentatrice.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Licatini 18.05, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che rimangono accantonati gli emendamenti Sut 19.2, Bellachioma 19.5 e 19.4, nonché gli identici articoli aggiuntivi Buratti 19.01, Patassini 19.05 e Prestigiacomio 19.025.

Comunica che il presentatore ha ritirato l'articolo aggiuntivo Miceli 19.02.

Avverte infine che la riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Frassini 19.03 e Fassina 19.010 è stata accolta dai presentatori.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Frassini 19.03 e Fassina 19.010, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che il presentatore ha ritirato l'articolo aggiuntivo Gagliardi 19.015. Comunica altresì che resta accantonato l'articolo aggiuntivo Lucaselli 19.027.

La Commissione approva l'emendamento Leda Volpi 20.1 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Bitonci 20.13 e Prestigiacomio 20.16.

Avverte quindi che i componenti della Commissione dei gruppi MoVimento 5 Stelle, Coraggio Italia e Forza Italia sottoscrivono l'emendamento Varrica 20.5.

La Commissione approva l'emendamento Varrica 20.5 (*vedi allegato 2*).

Daniela TORTO (M5S) sottoscrive a nome dei componenti della Commissione appartenenti al proprio gruppo l'articolo aggiuntivo Pezzopane 20.04.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che rimane accantonato l'articolo aggiuntivo Pezzopane 20.04.

Comunica altresì che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 20.05 è stata accolta dai presentatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Pezzopane 20.05, come riformulato (*vedi allegato 2*). Respinge quindi l'articolo aggiuntivo Zucconi 20.019.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che rimane accantonato l'articolo aggiuntivo Fassina 20.010.

Avverte inoltre che la riformulazione dell'emendamento Rotta 21.3 è stata accolta dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Rotta 21.3, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'emendamento Varrica 21.5 è stata accolta dal presentatore.

Daniela TORTO (M5S), a nome dei componenti della Commissione appartenenti al proprio gruppo, sottoscrive l'emendamento Varrica 21.5, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Varrica 21.5, come riformulato, e Squeri 21.6 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i relatori hanno proposto una riformulazione dell'emendamento Leda Volpi 21.2, in

testo identico all'emendamento Maraia 21.4, sul quale vi è un parere favorevole.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) accetta la riformulazione proposta, sottolineando tuttavia che il contenuto della proposta emendativa Leda Volpi 21.2 era più stringente rispetto al tema della tutela del suolo.

La Commissione approva gli identici emendamenti Maraia 21.4 e Leda Volpi 21.2, come riformulato (*vedi allegato 2*). Approva quindi l'emendamento Leda Volpi 21.1 (*vedi allegato 2*).

Carmela BUCALO (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Foti 21.01, che ha l'obiettivo di recuperare zone a scarsa densità abitativa e valorizzarne il patrimonio edilizio, dando la possibilità ai comuni di autorizzare cambi di destinazione di uso degli immobili in essi ubicati per riconvertirli alla realizzazione di alcuni progetti, tra i quali i progetti di coabitazione per persone ultrasessantacinquenni o di coabitazione intergenerazionale per soggetti giovani a basso reddito.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Foti 21.01.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che rimangono accantonati gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 22.6, Bitonci 22.10 e Bagnasco 22.11, nonché gli identici emendamenti Pastorino 22.4, Gagliardi 22.7 e Bagnasco 22.9.

Avverte che i relatori hanno presentato una nuova formulazione dell'emendamento Trano 22.1, sulla quale vi è il parere favorevole della rappresentante del Governo. In particolare tale riformulazione prevede che, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: « 1-bis. Nella individuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018 si potrà tener conto prioritariamente della ripetitività dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi nei territori interessati nel decennio precedente, dell'estensione sovracomunale del relativo

impatto, nonché delle vittime eventualmente provocate dagli eventi medesimi ».

Raffaele TRANO (MISTO-A), non ritenendo soddisfacente la riformulazione proposta, chiede che il proprio emendamento 22.1 possa rimanere accantonato per una ulteriore riflessione.

Fabio MELILLI, *presidente*, concordi i relatori e la rappresentante del Governo, accantona l'emendamento Trano 22.1.

Avverte che restano accantonati l'emendamento Paolo Russo 23.4, gli identici emendamenti Comaroli 23.2 e Prestigiacomio 23.3.

Avverte, infine, che la riformulazione dell'emendamento Quartapelle Procopio 24.1 è stata accolta dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Quartapelle Procopio 24.1, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una nuova formulazione dell'emendamento Braga 24.6, nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*), sulla quale vi è il parere favorevole della rappresentante del Governo, che è stata accolta dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Braga 24.6, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una nuova formulazione degli identici emendamenti De Menech 24.2, Raduzzi 24.22, Marco Di Maio 24.7, Belotti 24.18, Buompane 24.24, Fassina 24.25, Trancassini 24.27 e Paolo Russo 24.31, nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*), sulla quale vi è il parere favorevole della rappresentante del Governo, che è stata accolta dai presentatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti De Menech 24.2, Raduzzi 24.22, Marco Di Maio 24.7, Belotti 24.18, Buompane 24.24, Fassina 24.25, Trancassini 24.27 e Paolo Russo 24.31, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che restano accantonati gli identici emendamenti De Menech 24.3, Belotti 24.19, Fasina 24.26, Trancassini 24.28 e Paolo Russo 24.32.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 24.30.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), in accordo con i presentatori, sottoscrive l'emendamento Trancassini 24.29.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 24.29. Approva quindi l'emendamento di Giorgi 24.11 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Aprea 24.05 resta accantonato.

Avverte altresì che i relatori hanno presentato una nuova formulazione degli identici articoli aggiuntivi Rospi 25.01 e D'Attis 25.05, nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*), sulla quale vi è il parere favorevole della rappresentante del Governo, che è stata accolta dai presentatori.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Rospi 25.01 e D'Attis 25.05, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Fusacchia 25.03 resta accantonato.

Avverte altresì che i relatori hanno presentato una nuova formulazione dell'emendamento Di Giorgi 26.3, nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*), sulla quale vi è il parere favorevole della rappresentante del Governo, che è stata accolta dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento di Giorgi 26.3, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Lucia ALBANO (FDI) illustra l'emendamento Ferro 27.1, finalizzato a garantire la gratuità del servizio Spid, di gestione dell'identità digitale. Osserva che il costo di questo servizio grava maggiormente sulle

fasce economicamente più deboli della popolazione, per le quali è di fatto precluso l'accesso alle nuove modalità di interazione con la pubblica amministrazione, in contrasto con la digitalizzazione sempre più spinta verso la quale il Governo intende andare.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), in accordo con i presentatori, sottoscrive l'emendamento Ferro 27.1.

Raffaele TRANO (MISTO-A) sottoscrive l'emendamento Ferro 27.1, facendo presente che i gestori abilitati al rilascio dell'identità digitale sono meno di dieci e tra questi solo uno, Poste italiane, appartenente alla pubblica amministrazione. Ritiene che debba essere favorito e semplificato l'utilizzo degli strumenti informatici, soprattutto quando permettano di accedere ai servizi della Pubblica amministrazione, rilevando come la procedura prevista da Poste italiane per l'autenticazione del documento sia molto complessa e come altrettanto complesso sia l'accesso per le persone anziane ai servizi ai quali si può accedere con identità digitale. Auspica quindi una maggiore sensibilità da parte del Governo della maggioranza su un tema a suo giudizio centrale per l'inclusione e lo sviluppo tecnologico del Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Ferro 27.1.

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, a modifica del parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Comaroli 27.23 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprimere parere conforme a quello dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Comaroli 27.23 ne accettano la riformulazione proposta dai relatori.

La Commissione approva l'emendamento Comaroli 27.23, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, concordi i relatori e il Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Torto 27.10, Pettarin 27.13 e Trancassini 27.22.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti D'Attis 27.19 e Magi 27.20 (*vedi allegato 2*).

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, a modifica del parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Prestigiacomò 28.1.

Ubaldo PAGANO (PD) dichiara l'astensione del suo gruppo sull'emendamento Prestigiacomò 28.1.

Daniela TORTO (M5S) dichiara l'astensione del suo gruppo sull'emendamento Prestigiacomò 28.1.

La Commissione approva l'emendamento Prestigiacomò 28.1 (*vedi allegato 2*).

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, a modifica del parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Faro 29.8 e Prestigiacomò 29.12 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprimere parere conforme a quello dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Faro 29.8 e Prestigiacomò 29.12 ne accettano la riformulazione proposta dai relatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Faro 29.8 e Prestigiacomò 29.12 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Capitanio 29.2 e Prestigiacomò 29.9 sono assorbiti dall'approvazione degli identici emendamenti Faro 29.8 e Prestigiacomò 29.12 come riformulati.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), intervenendo sugli identici emendamenti 29.4 a sua firma e Trano 29.5, rileva come essi siano volti a sopprimere il comma 5 dell'articolo 29, il quale propone l'istituzione di un Fondo per la Repubblica digitale alimentato da versamenti da parte delle fondazioni bancarie a fronte dei quali viene riconosciuto alle fondazioni medesime un credito d'imposta pari al 65 per cento dei versamenti effettuati per gli anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026.

Rileva come si tratti di un vero e proprio regalo alle fondazioni bancarie e come tale credito d'imposta sia peraltro cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Precisa come la propria parte politica non sia contraria alla cedibilità dei crediti d'imposta ma ricorda come in occasione dell'esame della precedente legge di bilancio su un emendamento approvato in Commissione al Senato, con il consenso di tutte le forze politiche, che prevedeva una cessione di crediti d'imposta in favore delle imprese, vi sia stato il parere negativo della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di un orientamento di Eurostat secondo il quale non sarebbe possibile la previsione di ulteriori cessioni di crediti d'imposta in quanto ne sarebbero difficilmente quantificabili gli effetti finanziari. Esprime dunque stupore per il fatto che sia ritenuto praticabile in favore delle fondazioni bancarie ciò che non è stato invece ritenuto praticabile per le imprese.

Raffaele TRANO (MISTO-A) rileva come la norma di cui gli emendamenti in esame propongono la soppressione costituisca una « marchetta » in favore delle fondazioni bancarie, in ragione dei rapporti particolarmente stretti che esse intrattengono con il Presidente del Consiglio dei ministri.

Osserva come i vantaggi fiscali derivanti dai provvedimenti in favore dell'edilizia,

quali *superbonus* ed *ecobonus*, siano destinati a decrescere nel corso degli anni, mentre, al contrario, l'entità del credito d'imposta in favore delle fondazioni bancarie passi dopo due anni dal 65 al 75 per cento. Osserva, inoltre, come siano previsti ulteriori vantaggi in favore delle fondazioni bancarie, quali la non applicabilità dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 nonché la cedibilità dei crediti d'imposta, nonostante l'orientamento di Eurostat non favorevole a tale cedibilità. Ribadisce come nei confronti delle fondazioni bancarie, vicine al Presidente del Consiglio dei ministri, sia stato previsto un trattamento di favore rispetto a quello riservato ai cittadini e alle imprese.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) stigmatizza il fatto che il Governo, per quanto ripetutamente sollecitato, non intervenga per rispondere alle questioni poste.

Fabio MELILLI, *presidente*, comprende l'osservazione del deputato Raduzzi ma rileva come in molti casi si tratti di emendamenti soppressivi.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) osserva come anche a fronte di emendamenti soppressivi sarebbe opportuno che il Governo intervenisse per difendere le norme di cui si propone la soppressione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Raduzzi 29.4 e Trano 29.5.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Capitanio 29.3 e Prestigiaco 29.11 sono assorbiti dall'approvazione degli identici emendamenti Faro 29.8 e Prestigiaco 29.12 come riformulati.

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Rixi 30.6, D'Attis 30.9, Silvestroni 30.1 e Gariglio 30.2.

Fabio MELILLI, *presidente*, concorde il Governo, dispone l'accantonamento degli

identici emendamenti Rixi 30.6, D'Attis 30.9, Silvestroni 30.1 e Gariglio 30.2.

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, a modifica del parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Delrio 30.02 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprimere parere conforme a quello dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che il presentatore dell'articolo aggiuntivo Delrio 30.02 ne accetta la riformulazione proposta dai relatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Delrio 30.02 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ciaburro 31.2 e approva gli identici emendamenti Fregolent 31.23 e Giacometto 31.43 (*vedi allegato 2*).

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, a modifica del parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cattaneo 31.35, Ubaldo Pagano 31.19, Rampelli 31.3 e Lovecchio 31.24 a condizione che sia riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprimere parere conforme a quello dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Cattaneo 31.35, Ubaldo Pagano 31.19, Rampelli 31.3 e Lovecchio 31.24 ne accettano la riformulazione proposta dai relatori.

Daniela TORTO (M5S) sottoscrive a nome del suo gruppo l'emendamento Lovecchio 31.24.

La Commissione approva gli identici emendamenti Cattaneo 31.35, Ubaldo Pagano 31.19, Rampelli 31.3 e Lovecchio 31.24, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Giacomoni 31.38 è da intendersi accantonato.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Mancini 31.12, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI concorda con la proposta di riformulazione del relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Mancini 31.12 e che lo stesso viene sottoscritto dal deputato Trano.

La Commissione approva l'emendamento Mancini 31.12, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Mancini 31.12, nel testo riformulato, sono da intendersi assorbiti gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 31.29, Bitonci 31.50 e Bagnasco 31.51, nonché gli identici emendamenti De Luca 31.1 e Topo 31.13. Avverte, altresì, che gli emendamenti Fragomeli 31.14, gli identici emendamenti Iezzi 31.4, De Menech 31.11, Boccia 31.15, Marco Di Maio 31.21, Pastorino 31.27, Trancassini 31.31, Gagliardi 31.34, Paolo Russo 31.37 e Bagnasco 31.46, nonché l'articolo aggiuntivo Bilotti 31.02 risulterebbero assorbiti dall'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo 31.010 dei relatori, presentato nella seduta di ieri. Prende inoltre atto che gli emendamenti D'Attis 32.1 e Gagliardi 33.9 sono stati ritirati dai presentatori.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) e Raffaele TRANO (MISTO-A) sottoscrivono l'e-

mendamento Trancassini 33.8 e insistono per la sua votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 33.8.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Fragomeli 33.4 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Ferro 33.1.

Raffaele TRANO (MISTO-A) illustra le finalità dell'emendamento Costanzo 34.6, di cui è cofirmatario, volto a prevedere, se non altro, un termine entro il quale dovranno svolgersi le procedure selettive per il concorso bandito, in maniera a suo giudizio poco trasparente, dal Ministero della transizione ecologica per l'assunzione di 152 unità di personale qualificato, evidenziando come tale esigenza appaia ancor più urgente alla luce delle dichiarazioni di recente rese in Parlamento del Ministro Cingolani, che a suo avviso si collocano chiaramente nella perniciosa direzione di una ripresa della produzione di energia nucleare nel nostro Paese.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), associandosi alle valutazioni testé svolte dal collega Trano, ritiene indispensabile introdurre criteri di maggiore trasparenza nella selezione del personale di prossima assunzione presso il Ministero della transizione ecologica.

La Commissione respinge l'emendamento Costanzo 34.6.

Raffaele TRANO (MISTO-A) illustra l'emendamento Costanzo 34.7, di cui è cofirmatario, volto ad introdurre elementi di trasparenza e meritocrazia nello svolgimento della predetta procedura concorsuale in atto presso il Ministero della transizione ecologica, prevedendo in particolare l'istituzione di una apposita commissione giudicatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Costanzo 34.7.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Costanzo 34.8, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI concorda con la proposta di riformulazione del relatore.

Raffaele TRANO (MISTO-A) accetta la riformulazione dell'emendamento Costanzo 34.8, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Costanzo 34.8, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Roberto PELLA (FI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Billi 34.04, Delmastro Delle Vedove 34.01 e Fitzgerald Nissoli 34.05, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI concorda con la riformulazione proposta dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Billi 34.04, Delmastro Delle Vedove 34.01 e Fitzgerald Nissoli 34.05.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici articoli aggiuntivi Billi 34.04, Delmastro Delle Vedove 34.01 e Fitzgerald Nissoli 34.05, come riformulati, nonché l'articolo aggiuntivo Calabria 36.01 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Baldini 38.4 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Fassina 38.06 e Mandelli 38.013 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che gli identici articoli aggiuntivi Fassina

38.07 e Mandelli 38.014 sono stati ritirati dai presentatori.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Fassina 38.08 e Mandelli 38.016, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI concorda con la riformulazione proposta dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Fassina 38.08 e Mandelli 38.016.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Fassina 38.08 e Mandelli 38.016, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che gli articoli aggiuntivi Bologna 38.011 e 38.012 sono stati ritirati dai presentatori.

Raffaele TRANO (MISTO-A) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Trizzino 38.017 e insiste per la sua votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Trizzino 38.017, approva l'articolo aggiuntivo Bologna 38.018 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Butti 41.1.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Paolo Russo 41.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI concorda con la riformulazione proposta dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Paolo Russo 41.2 accettano la proposta di riformulazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Paolo Russo 41.2, come riformulato, nonché l'emendamento Vianello 42.1 (*vedi allegato 2*).

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Butti 42.3, che è trasversalmente sottoscritto da diversi gruppi parlamentari ed è volto a recepire taluni rilievi formulati dal Comitato per la legislazione sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, ne propone l'accantonamento.

Ubaldo PAGANO (PD) si associa alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Butti 42.3, posto che esso affronta un tema politico di delicato equilibrio nei rapporti tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti nel commissariamento del comprensorio Bagnoli-Coroglio.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Butti 42.3.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 42.14.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Villarosa 43.2, evidenzia che esso non comporta effetti soppressivi di disposizioni del provvedimento né oneri finanziari ma è volto ad estendere le funzioni del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive, oltre che ai siti indicati su richiesta delle regioni e ai siti contaminati d'interesse nazionale su richiesta del Ministero della transizione ecologica, anche ai siti orfani individuati dal medesimo Ministero. In particolare, nel ricordare che al Ministero della transizione ecologica sono state attribuite notevoli risorse finanziarie anche destinate all'assunzione di 152 nuove unità di personale, auspica che tali nuove risorse siano indirizzate alla bonifica dei siti orfani e non piuttosto alla transizione nucleare alla quale il Ministro Cingolani, in base alle sue recenti dichiarazioni, pare essersi convertito. Chiede al rappresentante del Go-

verno di esprimere un parere sulla questione esposta.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Villarosa 43.2, sottolinea che esso potrebbe consentire di comprendere tra i siti sottoposti alla tutela del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive anche alcuni siti che il Ministero della transizione ecologica non ha indicato nell'elenco dei siti orfani. Nel citare in particolare il sito ex Goodyear di Cisterna, in provincia di Latina, nel quale hanno lavorato decine di operai, poi ammalatisi e morti a causa delle malattie contratte per le lavorazioni chimiche cui erano addetti, fa presente la necessità di riqualificarlo.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 43.2.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Villarosa 43.1, spiega che lo stesso prevede che l'elenco dei siti oggetto di risanamento con priorità di intervento sia predisposto entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo da potenziare ulteriormente le funzioni del Commissario unico.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Villarosa 43.1, si associa alle considerazioni testé illustrate dal collega Raduzzi e ne chiede l'accantonamento.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 43.1.

Tullio PATASSINI (LEGA) ricorda che sugli articoli aggiuntivi 43.02 e 43.03 a sua prima firma c'era stata una valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze analoga a quella riguardante le proposte emendative concernenti i territori colpiti dal sisma.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che gli articoli ag-

giuntivi Patassini 43.02 e 43.03 devono intendersi accantonati.

Guido Germano PETTARIN (CI) ritira l'emendamento Gagliardi 45.7.

La Commissione respinge l'emendamento Caretta 45.2.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nell'invitare i colleghi a prestare particolare attenzione all'emendamento 47.4 a sua prima firma, sottolinea che esso è volto a valutare le conseguenze delle modifiche apportate alla disciplina del controllo giudiziario delle aziende che abbiano occasionalmente agevolato indiziati di appartenere ad associazioni criminali. Afferma infatti che, se la *ratio* delle innovazioni è costituita dallo snellimento delle procedure, ciò comporta inevitabilmente un indebolimento del presidio di legalità sul territorio. Ritiene che tali effetti risultano tanto più gravi nel momento attuale di erogazione di risorse pubbliche di cui le organizzazioni criminali mirano ad appropriarsi, eludendo i controlli. Ricorda, inoltre, che la proposta emendativa approvata durante l'esame del decreto-legge cosiddetto Liquidità che prevedeva l'autocertificazione dei requisiti necessari per accedere ai contributi.

Afferma che i risultati dell'attività preventiva dei prefetti costituiscono un presidio importante contro l'attività criminale sul territorio, mentre con l'articolo 47 si riducono tali poteri, poiché con l'applicazione degli istituti dell'amministrazione giudiziaria o del controllo giudiziario si sospendono non solo gli effetti dell'interdittiva antimafia ma anche i termini concessi al prefetto per disporre le necessarie verifiche e rilasciare l'informazione antimafia.

Dei tre articoli, dall'articolo 47 al 49, che intervengono sulla materia chiede di sopprimere almeno il primo o quantomeno che il rappresentante del Governo motivi le ragioni poste alla base di tali modifiche.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) sottolinea la presenza di molte proposte emendative riferite all'articolo 47, anche da parte della maggioranza, e ritiene che ciò evi-

denzi l'esistenza di aspetti problematici in relazione a tale articolo.

Chiede poi al rappresentante del Governo di chiarire i dubbi sollevati dal collega Trano.

La Commissione respinge l'emendamento Trano 47.4.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Bartolozzi 47.1: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Varchi 47.8 e 47.9.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'articolo aggiuntivo Bartolozzi 47.02: s'intende vi abbia rinunciato.

Raffaele TRANO (MISTO-A) segnala che l'emendamento a sua prima firma 48.12 è diretto alla soppressione dell'articolo 48 per le medesime ragioni di lotta alle infiltrazioni mafiose illustrate nel suo precedente intervento, relativo all'emendamento 47.4 soppressivo dell'articolo 47.

Osserva quindi che l'articolo 48 introduce il contraddittorio endoprocedimentale in materia di informazione antimafia. Si tratta di un adempimento posto a carico dei prefetti, che, a suo parere, non trova alcuna giustificazione, ma si traduce solo in un ulteriore vincolo all'attività dei prefetti, che sono già gravati da una rilevante mole di lavoro. Ritiene infatti che non sia necessario invitare al contraddittorio soggetti che il prefetto già dovrebbe conoscere e seguire.

Segnala poi come il titolo del decreto-legge relativo alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose sia fuorviante, in quanto non si riscontra nel testo alcuna misura per la prevenzione di tali infiltrazioni, ma piuttosto un appesantimento dell'attività che ostacola un efficace contrasto alle mafie. Chiede quindi alla maggioranza di riconsiderare l'invito al ritiro espresso su

questo emendamento, osservando che l'articolo 48 indebolisce l'attività dei prefetti.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) sottolinea come siano stati presentati emendamenti identici al 47.12, anche se ritirati dai presentatori nei giorni scorsi. In particolare osserva come l'emendamento 48.15 sia stato presentato dai componenti del gruppo MoVimento 5 Stelle della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie e l'emendamento 48.14 sia stato presentato dall'onorevole Verini, esperto di giustizia del gruppo Partito Democratico. Ritiene che la presentazione di questi emendamenti sia una prova delle problematiche scaturenti dall'articolo 48.

Invita infine il rappresentante del Governo e i relatori a chiarire la loro opinione in merito a quanto evidenziato.

La Commissione respinge l'emendamento Trano 48.12.

Fabio MELILLI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Bartolozzi 48.1: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferro 48.9 e 48.10.

Fabio MELILLI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Bartolozzi 48.3 e 48.2: s'intende vi abbia rinunciato.

Guido Germano PETTARIN (CI) ritira l'emendamento Gagliardi 48.18.

La Commissione respinge l'emendamento Ciaburro 48.6.

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 48.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI concorda con la proposta di riformulazione dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Schullian 48.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Schullian 48.01, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, esprime parere favorevole sull'emendamento Caso 49.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI concorda con la proposta di riformulazione dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Caso 49.7.

La Commissione approva l'emendamento Caso 49.7, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Lattanzio 49.2: s'intende vi abbia rinunciato.

Avverte quindi che, in attesa della distribuzione di una proposta dei relatori di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Caso 49.02, il medesimo articolo aggiuntivo resta momentaneamente accantonato.

Mauro D'ATTIS (FI) chiede al relatore e ai rappresentanti del Governo di rivedere l'invito al ritiro espresso sull'articolo aggiuntivo 49.07 a sua firma, che rappresenta un presidio dei diritti fondamentali delle imprese e dei cittadini. La proposta emendativa si propone infatti di estendere l'applicazione degli articoli da 47 a 49, relativi al rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia, ai ricorsi giurisdizionali sull'adozione di una informazione

antimafia che erano pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ritiene che l'invito al ritiro formulato da relatori e Governo potrebbe essere motivato dall'incremento dei carichi di lavoro che verrebbe a crearsi per effetto dell'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 49.07. Non ritiene peraltro che sia il caso di ritirare una proposta emendativa di tale importanza solo per motivi di questo genere. Evidenzia inoltre che si tratta di una proposta emendativa di carattere ordinamentale, che non comporta alcuna spesa. Chiede infine che l'articolo aggiuntivo resti accantonato ai fini di una sua attenta valutazione.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) osserva che il parere di invito al ritiro formulato sull'articolo aggiuntivo D'Attis 49.07 resta il medesimo formulato all'inizio dell'esame del provvedimento. L'articolo aggiuntivo in esame richiama invece un principio assai rilevante di civiltà giuridica: qualora intervenga una norma diversa da quella vigente, questa non può che essere applicata ai procedimenti tuttora pendenti. In particolare, se per l'adozione di un'informazione antimafia interdittiva viene previsto lo strumento del confronto, esso dovrà essere esteso a tutti i procedimenti non conclusi, altrimenti si creerebbe una situazione di grave iniquità.

Conclude affermando che per formulare un invito al ritiro su una proposta emendativa del genere occorre una motivazione di merito, giacché il rischio è quello di limitare senza giustificazione la facoltà per le imprese di partecipare a determinati tipi di lavori. Si unisce dunque alla richiesta di accantonare l'articolo aggiuntivo D'Attis 49.07.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI acconsente alla richiesta di accantonare l'articolo aggiuntivo D'Attis 49.07.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, ritiene di poter accogliere la proposta di accantonamento.

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, rileva che sull'invito al ritiro si era raggiunto un accordo nel corso della riunione di maggioranza di questa mattina. Tuttavia, visto che sono emersi nuovi orientamenti, non esprime contrarietà alla richiesta di accantonamento avanzata.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte pertanto che l'articolo aggiuntivo D'Attis 49.07 deve intendersi accantonato.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Schullian 51.01 e Vanessa Cattoi 51.02 (*vedi allegato 2*).

Gian Pietro DAL MORO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Pella, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Caso 49.02, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI concorda con la proposta di riformulazione dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Caso 49.02.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Caso 49.02, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che sono in distribuzione i subemendamenti presentati con riferimento alle proposte emendative 7.12, 31.010, 35.4, 35.04, 35.05 e 40.06 dei relatori (*vedi allegato 3*), taluni dei quali risultano inammissibili, in quanto non presentano una connessione testuale diretta con la proposta emendativa cui si riferiscono ovvero recano comunque disposizioni ulteriori rispetto al suo contenuto specifico.

Si tratta, in particolare, dei seguenti subemendamenti: Baldini 0.31.010.40, che prevede l'affidamento all'Istituto superiore di sanità dello studio finalizzato all'individuazione delle concause ambientali che hanno determinato la diffusione del virus SARS-CoV-2; Baldini 0.31.010.41, volto a prevedere l'istituzione di corsi di forma-

zione universitaria nell'ambito del turismo legato alle acque.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.35.

ALLEGATO 1

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (C. 3395 Governo, approvato dal Senato).**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA****CAPO I****Misure urgenti in materia fiscale****Articolo 1 (Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio)**

Al differimento del termine di versamento delle rate, originariamente scadenti nel 2020, delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. "saldo e stralcio"), non sono ascrivibili effetti negativi sul gettito previsto nel 2021 atteso che i debitori dovranno corrispondere gli importi delle rate oggetto del differimento nello stesso anno 2021.

Articolo 1-bis (Proroga di termini per il versamento dell'IRAP e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine - IMPi)

La disposizione di cui al comma 1 che prevede un'ulteriore proroga, non determina variazioni in termini finanziari rispetto alle previsioni alla luce del fatto che prudenzialmente alla misura originaria per la regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei versamenti IRAP eventualmente effettuati in misura insufficiente a causa di un'erronea applicazione dell'art. 24, comma 3, del DL 34/2020 non erano state ascritte maggiori entrate.

La proposta al comma 2 in esame inserisce il comma 5-bis all'articolo 38 del D.L. n. 124/2019 che disciplina l'istituzione dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi). In particolare, si prevede che il versamento delle rate dovute per l'anno 2021 sia effettuato allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 38 che individua i comuni beneficiari. A tal fine le somme dovute ai comuni saranno riassegnate ad apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'Interno previa comunicazione da parte del Dipartimento delle Finanze.

Al riguardo si fa presente che il termine di versamento della prima rata è scaduto il 16 giugno 2021 ma in assenza del decreto attuativo sopra indicato, con comunicato n. 115 dell'8 giugno 2021 il MEF ha indicato che la prima rata IMPi, comprensiva della quota spettante ai comuni, doveva essere versata allo Stato che avrebbe poi ridistribuito il gettito ai comuni beneficiari. Sulla base dei dati di gettito IMPi relativi alla prima rata del corrente anno, la quota spettante ai comuni per l'intero anno 2021 può essere stimata in circa 7,3 milioni di euro. La proposta non determina oneri per il Bilancio dello Stato perché le previsioni assestate di gettito per l'anno 2021 relative all'IMPi (capitolo 1082), pari a 17 milioni di euro, si riferiscono unicamente alla quota di imposta erariale e non includono pertanto la quota di spettanza dei comuni che sarà versata allo Stato.

Articolo 2 (Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021)

Gli incassi dell'anno 2021 derivanti da riscossione ordinaria dei ruoli esattoriali, principalmente legati al pagamento delle rateazioni, ammontano al 31 agosto 2021 ad un importo pari a circa 2.477,8 milioni di euro, con una media mensile pari a circa 310 milioni di euro.

In conseguenza della ripresa delle attività di riscossione dal 1° settembre 2021 erano attesi per l'ultimo quadrimestre circa 1.400 milioni di euro considerando un progressivo incremento della riscossione media mensile (che solo dopo la fine del corrente anno si sarebbe attestata, seppur gradualmente, sui valori medi registrati nel periodo antecedente l'emergenza epidemiologica).

L'estensione a **180 giorni** (in luogo di 60) del termine per l'adempimento spontaneo determina uno



slittamento di parte degli incassi attesi per l'ultimo quadrimestre 2021 ai primi mesi del 2022. Considerando l'incremento stimato nell'ultimo quadrimestre prudenzialmente ascrivibile ai pagamenti conseguenti alla notifica delle nuove cartelle di pagamento, l'impatto sul gettito 2021, recuperabile nell'anno successivo, è pari a 160 milioni come da tabelle che seguono.

importi in milioni di euro	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale ultimo quadrimestre 2021
Importo medio mensile atteso a normativa vigente	310,0	330,0	360,0	400,0	1.400,0
Importo medio mensile atteso con estensione dei termini	310,0	310,0	310,0	310,0	1.240,0
Differenza	0,0	-20,0	-50,0	-90,0	-160,0

importi in milioni di euro	Anno 2021	Anno 2022
Impatto sul gettito	-160,0	160,0
Erario	-88,0	88,0
Enti previdenziali	-46,4	46,4
Altri enti	-25,6	25,6
di cui enti locali territoriali	-19,2	19,2
di cui altri enti	-6,4	6,4

Agli oneri derivanti dall'articolo in esame si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 3 (Estensione della rateazione per i piani di dilazione)

L'intervento, limitato ai piani di rateizzazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i contribuenti residenti nei comuni della cd. zona rossa) – ovvero all'inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all'emergenza epidemiologica, terminato lo scorso 31 agosto – estende da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione.

Tale intervento, per i provvedimenti di rateizzazione in essere prima dell'inizio della sospensione, rende di fatto coerente il numero delle rate mensili che, se impagate, determinano la decadenza della dilazione, con la durata del periodo di sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito INPS e dagli Avvisi di accertamento esecutivi già affidati all'agente della riscossione.

Tali provvedimenti di rateizzazione, le cui rate in scadenza nel periodo di sospensione potranno essere versate entro il 31 ottobre 2021 al posto che entro il mese successivo il periodo di sospensione (e quindi entro lo scorso 30 settembre 2021), beneficeranno dell'estensione da 10 a 18 del numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione.

La valutazione sui possibili effetti finanziari dell'intervento ha considerato che:

- difficilmente i contribuenti che erano in regola con i pagamenti delle rate in scadenza prima dell'inizio della sospensione ma che hanno poi sospeso i successivi pagamenti mensili di tutte rate in scadenza durante il periodo di sospensione (n. 18 rate) hanno potuto, entro il 30 settembre 2021, corrispondere, in unica soluzione, un numero di rate tale da non decadere dal piano di pagamento rateale (almeno n. 9 rate oltre a quella ordinariamente in scadenza nel mese di settembre 2021, ovvero dopo la fine della sospensione).
- il mancato versamento, in unica soluzione, di un numero assai elevato di rate, sufficiente ad evitare la decadenza dalla rateizzazione, comporta per i contribuenti, in assenza della disposizione in argomento, l'impossibilità di riprendere ad effettuare i versamenti rateali secondo il piano di pagamento concesso a suo tempo;
- i tendenziali della riscossione da ruolo per l'anno 2021 scontano già, prudenzialmente, il mancato recupero di gettito derivante da pagamenti da parte dei contribuenti di cui al punto



precedente. Infatti, per i restanti mesi dell'anno 2021, con riferimento alla riscossione ordinaria, ovvero quella non derivante dagli istituti di Definizione Agevolata (cd. Rottamazione-ter e cd. Saldo e stralcio), è stata prevista una aspettativa di riscossione principalmente derivante dai versamenti dei contribuenti che hanno continuato ad onorare le scadenze di pagamento delle rateazioni anche durante il periodo di sospensione, incrementati da una quota progressiva ascrivibile alla ripresa graduale dell'attività di riscossione correlata e di notifica di nuove cartelle;

Sulla base di tali elementi l'intervento normativo in argomento non determina effetti finanziari negativi.

D'altra parte, grazie a questo intervento, i contribuenti che non erano in arretrato con i pagamenti delle rate in scadenza prima dell'inizio della sospensione ma che hanno poi sospeso i successivi pagamenti mensili di tutte rate in scadenza durante il periodo di sospensione (n. 18 rate) e che corrisponderanno, entro il 31 ottobre 2021, almeno n. 1 rata oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021, non decadranno dai provvedimenti di rateizzazione a suo tempo concessi.

Articolo 3-bis (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti alla impugnabilità del ruolo)

La disposizione ha ad oggetto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo formato dall'agente della riscossione e prevede, altresì, la diretta impugnabilità del ruolo o della cartella che si assume non validamente notificata nei soli casi in cui dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio al debitore, ossia nelle ipotesi tassative, tra loro alternative:

- di esclusione dalla procedura d'appalto, tenuto conto dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- impossibilità di procedere alla riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

nei casi di perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3-ter (Rimessione in termini del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuarsi a norma dell'art. 144 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

La disposizione in esame prevede la rimessione in termini per il versamento delle somme dovute a seguito del controllo automatico e del controllo formale delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020. Per effetto della nuova disposizione, tali versamenti, se non eseguiti entro i maggiori termini concessi dall'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, vale a dire il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere eseguiti entro il 16 dicembre 2021, senza applicazione di ulteriori sanzioni ed interessi e con esclusione del diritto al rimborso di quanto già versato.

La parte di gran lunga più consistente degli importi che beneficiano della nuova rimessione in termini riguarda i versamenti dovuti a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni (i dati dei controlli formali riguardano importi poco significativi, che possono essere trascurati nella quantificazione degli effetti finanziari) relativi agli anni d'imposta 2014, 2015 e 2016, rispetto ai quali, nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio del 2020, residuano importi non versati in sede di acquiescenza alle comunicazioni di irregolarità, pari a circa 69.051.288 euro per il 2014 e 164.265.245 euro per il 2015. Per il 2016, si stima un ammontare di versamenti residui, rimessi in termini dalla disposizione in esame, di importo all'incirca



pari a quello del 2015. Tali importi sono comprensivi degli interessi per ritardato pagamento e della sanzione al 10%, richiesti a seguito del controllo automatico con la conseguente comunicazione di irregolarità.

Tenuto conto che a seguito dell'iscrizione a ruolo, ai predetti importi si aggiungono le sanzioni calcolate in misura piena (pari a un ulteriore 20%) e l'adeguamento degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (quantificabili mediamente nel 2%), il totale delle somme che sarebbero da iscrivere a ruolo per le tre annualità anzidette è pari a circa 478 milioni di euro di cui:

- 362 milioni di euro per imposte non pagate
- 116 milioni di euro per sanzioni e interessi

Nella seguente tabella sono riportati i dati dei versamenti residui scaduti per gli anni d'imposta 2014, 2015 e 2016, con separata indicazione della sanzione al 10 per cento, e con i relativi maggiori importi (sanzioni e interessi) che si aggiungono al momento dell'iscrizione a ruolo.

anno di imposta	imposta	sanzione al 10%	Ulteriore sanzione al 20%	interessi da iscrizione a ruolo	Totale sanzioni e interessi	Totale imposta + sanzioni e interessi
2014	62,77	6,28	12,55	1,26	20,09	82,86
2015	149,33	14,93	29,87	2,99	47,79	197,12
2016	150,00	15,00	30,00	3,00	48,00	198,00
totale	362,11	36,21	72,42	7,24	115,87	477,98

Ipotizzando che i contribuenti che fruiscono di tale rimessione in termini siano il 12,5 per cento dei debitori, si avrebbe un impatto negativo sui saldi di finanza pubblica relativo all'entrata in vigore della norma, in termini di minori incassi da sanzioni e interessi, è quantificabile in circa 9,95 milioni di euro, pari al 12,5 per cento della somma tra le ulteriori sanzioni al 20 per cento e gli ulteriori interessi (72,42 più 7,24).

Per la valutazione in termini di cassa, va premesso che le somme iscritte a ruolo sono rateizzabili in media in 9 anni. La perdita di sanzioni e interessi andrebbe, pertanto, diluita in 9 anni. Per effetto della sanatoria, nel 2021 ci sarebbe un incasso (sempre ipotizzando un'adesione del 12,5 per cento) pari a 49,8 milioni (12,5 per cento della somma tra 362,11 e 36,21), mentre nei successivi 9 anni verrebbero meno i 49,8 milioni versati nel 2021, oltre alle sanzioni e agli interessi "abbuonati". Schematicamente:

	2021	Dal 2022 al 2030 (ciascun anno)	Totale
Entrate <i>una tantum</i> 2021	49,8	0,0	49,8
Ripartizione delle somma incassata nel 2021 e non più riscuotibile mediante l'iscrizione a ruolo negli anni successivi	0,0	-5,5	-49,8
Sanzioni (dal 30 al 10 per cento) e interessi "abbuonati"	0,0	-1,1	-9,95
Totale	49,8	-6,6	-9,95

Con riferimento al saldo netto di competenza, per il 2021 devono considerarsi anche le minori entrate che sono state accertate a seguito dell'iscrizione a ruolo, per l'importo dell'imposta non versata, oltre sanzioni e interessi nella misura dovuta, con un conseguente onere netto pari a 9,95 milioni di euro. Alle minori entrate, valutate in 9,95 milioni di euro per l'anno 2021



e in 6,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 3-quater (Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche)

La disposizione prevede per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato, il rinvio dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Al fine di stimare l'entità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo 1/12/2021 – 31/12/2021 si è tenuto conto delle informazioni desunte dalle dichiarazioni Uniemens per gli anni 2019, 2020 e 2021 relativamente agli iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti e agli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti con codici ATECO: 93.12.00 Attività di club sportivi e 93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi.

Si è proceduto a effettuare la stima delle entrate contributive "attese" nel mese di dicembre 2021, nell'ipotesi che in questo mese non vengano versati contributi, sulla base dell'andamento delle entrate contributive mensili, risultanti dall'Uniemens, osservato nel corso dell'anno 2019.

Per quanto riguarda le entrate derivanti dai premi versati all'Inail si precisa che il premio annuale Inail viene versato dal datore di lavoro entro il mese di febbraio in un'unica soluzione, pertanto i premi relativi al mese in oggetto sono pari a zero.

La stima delle minori entrate contributive relative al mese di dicembre 2021 è riportata nella seguente tabella:

Rinvio dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali all'INPS per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche per il periodo 1/12/2021-31/12/2021 e conseguente versamento, senza sanzioni e interessi, delle somme dovute in 9 rate mensili a decorrere dal 31/3/2022

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Periodo	Variazione entrate contributive previdenziali e assistenziali (in milioni di euro)		
	Fondo Pensioni Sportivi Professionisti	FPLD (codici ATECO: 93.12.00 e 93.19.10)	Totale
dicembre 2021	-6,00	-10,00	-16,00
2022	6,00	10,00	16,00

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in termini di saldo netto da



finanziare e fabbisogno in 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Articolo 4 (Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022)

La copertura del contributo è prevista dalla norma a valere sui fondi già accantonati nel bilancio 2019 di Agenzia delle Entrate, ente titolare della funzione nazionale della riscossione, incrementati dall'avanzo di gestione dell'esercizio 2019 e sulle risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate, che consentono la copertura dell'ulteriore importo integrativo di 100 milioni di euro.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 5 (Disposizioni urgenti in materia fiscale)

Commi da 1 a 4 La disposizione, al comma 1, ripartisce le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente per la lotteria degli scontrini, pari a 56 milioni di euro a decorrere dal 2021, tra premi e spese amministrative. Con il decreto di cui al comma 2, le predette risorse, vengono assegnate alle amministrazioni interessate.

In conseguenza della rimodulazione delle risorse disponibili nei termini previsti dai predetti commi 1 e 2, il comma 3 novella l'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, perché produca i suoi effetti solo con riferimento all'anno 2020 e non anche per gli anni a seguire.

I commi 2-bis e 2-ter precisano che la tassa sui rifiuti non è dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929.

La disposizione conferma quanto già previsto dall'articolo 6 della Convenzione tra Governo e Santa Sede, di cui alla Legge n. 137/2016, in attuazione dell'articolo 16 del Trattato del Laterano secondo cui gli immobili indicati negli articoli da 13 a 16 del predetto Trattato risultano "esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente".

Considerato che i comuni dove sono ubicati predetti immobili applicano la TARI-tributo, si ritiene che gli immobili indicati dal Trattato del Laterano possono essere già considerati esenti dalla TARI per effetto di quanto previsto dall'articolo 6 della Convenzione.

Pertanto, non si ascrivono effetti di natura finanziaria anche in considerazione della circostanza secondo cui, ai sensi della legge n. 147/2013, il comune deve in ogni caso assicurare con il gettito TARI la copertura integrale del costo del servizio.

Il comma 3-bis, prevedendo la proroga delle concessioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettera b), del citato decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Di carattere ordinamentale sono anche le modifiche apportate dal **comma 4** all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per renderlo compatibile con quanto previsto dai predetti commi 1 e 2.

Pertanto, dall'attuazione dei commi da 1 a 4 non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5 La disposizione interviene nella disciplina del credito d'imposta a sostegno della cultura di cui all'articolo 36-bis del DL 41/2021 in relazione alle modalità di fruizione dell'agevolazione.

La misura non determina effetti tenuto conto che non viene modificato lo stanziamento previsto dalla norma originaria.

Comma 6 La disposizione intende risolvere le criticità derivanti dall'applicazione della



disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 il quale ha previsto che le amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.

Con l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 193/2016, a decorrere dal 1° luglio 2017, si è reso necessario acquisire, nel caso di società per azioni partecipate da una pluralità di amministrazioni locali (come nel caso tipico delle società che gestiscono il servizio idrico integrato), anche la delibera di affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale da parte di tutte le amministrazioni locali partecipanti. La modifica normativa intende semplificare la procedura per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate eliminando la necessità della delibera degli enti partecipanti.

In ogni caso, per tali società rimane la necessità di essere autorizzate, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del d.lgs. n. 46 del 1999, per poter accedere alla riscossione coattiva tramite ruolo delle proprie entrate.

La disposizione di carattere ordinamentale non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 6-bis. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non avendo impatti su quelli già previsti e coperti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il riferito possibile ampliamento operativo connesso alla modifica non comporta alcuno scostamento rispetto alle stime tendenziali formulate in occasione della Nota di Aggiornamento al DEF, che già consideravano gli impatti della modifica.

Infatti, l'impatto stimato appare sostanzialmente neutro, sia sui volumi, sia sul profilo delle operazioni attese, per le seguenti motivazioni ulteriori:

- probabile minor utilizzo delle risorse stimate per il Patrimonio Destinato relativamente all'anno 2021, solo parzialmente compensato dal prolungamento del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato al 30 giugno 2022; si segnala inoltre che, ad oggi, non è stato erogato alcun intervento nell'operatività a condizioni di mercato prevista dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2021, n. 26;
- selezionate politiche di intervento già dettate dal citato Decreto per gli interventi a condizioni di mercato, come applicate in base al Regolamento del Patrimonio Destinato e ai processi valutativi sviluppati dal gestore del Patrimonio Destinato e previsti per tali interventi. In virtù di tali selezionate politiche di intervento, saranno fortemente limitate le operazioni di acquisto di azioni e prestiti obbligazionari convertibili sul mercato secondario, nonché l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili per le società quotate;
- stato attuale dei mercati finanziari che, unitamente alle stime di crescita attesa del PIL, fanno ipotizzare un ricorso decrescente agli strumenti di intervento del Patrimonio Destinato relativamente all'operatività a condizioni di mercato;
- conseguente invarianza sostanziale rispetto alle stime di utilizzo già fornite nella Nota di aggiornamento al DEF, atteso che – a fronte del possibile incremento delle società potenzialmente interessate – in relazione al miglioramento del quadro economico, si registrerà una conseguente riduzione nella domanda degli interventi, nonché una corrispondente restrizione nell'ammontare delle misure eventualmente richieste.

Commi da 7 a 12 La definizione agevolata introdotta dalle disposizioni in esame riguarda i casi di indebito utilizzo di crediti non spettanti in relazione alle attività poste in essere non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ovvero per errori nella quantificazione delle spese agevolabili, allo scopo di deflazionare ipotesi di contenzioso connesse alla misura in questione e di favorire il



recupero spontaneo di agevolazioni fruite in ragione di errori scusabili del contribuente, derivanti dal complesso quadro di regolamentazione e prassi che ha caratterizzato l'agevolazione.

Si stima che il 25 per cento dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo non spettanti siano connessi a comportamenti fraudolenti, per i quali non opera la definizione agevolata di cui trattasi.

Dalle risultanze degli atti di recupero notificati dall'Agenzia delle entrate dal 2017 al 2021, l'importo massimo annuo recuperato per sanzioni e interessi è pari a 95 milioni di euro. Moltiplicando tale importo per 8 anni (arco temporale in cui si possono concentrare i controlli sulle annualità interessate dall'istituto definitivo), l'ammontare di sanzioni e interessi potenzialmente recuperabili può essere quantificato in 760 milioni di euro (95 milioni moltiplicati per 8 annualità). Tenuto conto che restano recuperabili gli indebiti utilizzi del credito d'imposta derivanti da condotte fraudolente, le sanzioni e gli interessi non più recuperabili per effetto della novella normativa possono quantificarsi in euro 570 milioni (pari al 75 per cento di euro 760 milioni).

Prudenzialmente, si stima che l'Agenzia riesca a riscuotere il 50 per cento degli importi derivanti dagli atti di recupero notificati (considerati i ricorsi e, più in generale, le mancate acquiescenze).

In termini di impatto sui saldi di finanza pubblica, pertanto, l'entrata in vigore della norma comporta un effetto negativo complessivo stimato, in termini di minori incassi da attività di recupero, di circa 285 milioni di euro, ossia il 50 per cento di 570 milioni.

A fronte di tali mancate entrate, va considerato che l'introduzione della definizione agevolata può comportare effetti positivi di gettito, tenuto conto che la mancata applicazione di sanzioni e interessi sugli importi riversati nonché la previsione della non punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, rappresentano un incentivo al riversamento anche di crediti che comunque non sarebbero stati recuperati, in quanto non rientranti nelle attuali liste selettive predisposte dall'Agenzia in base ai profili di rischio dei contribuenti. Tali effetti positivi sono stimati prudenzialmente (in assenza di elementi certi) in una misura pari al 5 per cento dei crediti impropriamente fruiti, per un importo pari a 210 milioni di euro.

Alla norma sono ascrivibili, pertanto, effetti negativi di gettito pari a complessivi 75 milioni di euro, corrispondenti alla differenza tra i maggiori incassi (210 milioni) e i minori introiti (285 milioni).

In termini di cassa, il mancato introito di 285 milioni va ripartito in 8 anni e, quindi, vi è un minor incasso annuo di euro 35,6 milioni. Per quanto riguarda le maggiori entrate, va considerato che la norma prevede un pagamento in tre rate di pari importo, da versare nel 2022, nel 2023 e nel 2024 (prudenzialmente non si tiene conto che per gli atti di accertamento già notificati ma non definitivi il pagamento va effettuato in un'unica soluzione nel 2022).

Gli effetti di cassa sarebbero, pertanto, i seguenti:

	2022	2023	2024	dal 2025 al 2029	2030
Maggiori entrate da riversamento dei crediti	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Minori entrate da sanzioni e interessi	-35,6	-35,6	-35,6	-35,6	0,0
TOTALE	+34,4	+34,4	+34,4	-35,6	0,0

(in milioni di euro)

Comma 12-bis. La disposizione consente agli operatori sanitari (es. farmacie, ottici, ecc.) di effettuare la trasmissione dei dati dei corrispettivi riferiti alle spese sanitarie (es. medicinali) ancora per un anno mediante software gestionali già in loro uso dal 2015, spostando al 1° gennaio 2023 l'obbligo di adeguare a livello software i registratori telematici oggi utilizzati per la memorizzazione e trasmissione dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri (prevista



dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015), al fine di trasmettere, attraverso tali strumenti, il dettaglio dei dati dei corrispettivi "sanitari". Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 12-ter. La norma intende inserire, dopo il comma 12, il seguente: «12-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole: «1° luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».

Verrebbe, quindi, differita di un anno la decorrenza della facoltà, in capo ai soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del DPR n. 633 del 1972 avvalendosi di sistemi evoluti di incasso (carte di credito, di debito, ecc), di memorizzare e trasmettere elettronicamente all'Agenzia delle Entrate attraverso detti sistemi evoluti i dati dei corrispettivi giornalieri. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 12-quater. La disposizione estende al 2022 il divieto di emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, già tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Comma 13 Al fine di assicurare la compatibilità con le regole europee sugli aiuti di Stato, viene integrato il comma 13 dell'art. 1, del DL n. 41/2021 per ricomprendere nel quadro normativo che consente di fruire dei nuovi massimali previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, anche le misure di aiuto introdotte nell'ordinamento successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 41 del 2021 (contributo start-up, definizione agevolata, esenzione prima rata IMU, contributo a fondo perduto, proroga credito d'imposta locazioni).

Infine, si integra il disposto del comma 16 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, al fine di acquisire, ai fini dell'emanazione del decreto attuativo ivi previsto, il parere della Conferenza Stato – città ed Autonomie locali.

La disposizione, di carattere prettamente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 14-bis. La disposizione intende perseguire obiettivi di semplificazione e riscrive la tempistica dei termini di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti tenuti al versamento del relativo acconto ai sensi dell'attuale art. 15-bis del DPR 642/1972.

Attualmente, infatti, la presentazione della suddetta dichiarazione deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dichiarato. Il nuovo termine viene posticipato alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello oggetto di dichiarazione, consentendo, quindi, ai soggetti interessati di disporre di un periodo di tempo più ampio da destinare ai controlli interni per la verifica della correttezza dei dati che verranno inseriti in dichiarazione, riducendo notevolmente i rischi di errore e di non correttezza della dichiarazione stessa. Lo slittamento di un mese del termine dichiarativo comporta anche, per evidenti necessità, il conseguente slittamento del termine per il pagamento della prima rata bimestrale.

Quest'ultimo intervento non produce effetti finanziari in termini di gettito dato che i versamenti avvengono in ogni caso nell'anno. Si sottolinea, inoltre, che a legislazione vigente la prima rata bimestrale (febbraio) solitamente viene non versata a seguito dello scomputo dell'acconto (già pari al 100% anche a legislazione vigente) versato nell'anno precedente.

Si segnala, infine, che nella disposizione, per esigenze di coordinamento normativo, essendo stato abrogato il decreto legislativo 87/1992 - cui l'attuale art. 15-bis fa riferimento - si riportano per esteso, al comma 3, i soggetti cui si applica la disposizione senza, tuttavia, alcuna modifica rispetto all'attuale ambito soggettivo di applicazione della stessa.

Comma 14-ter. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica



in quanto si limita a disporre il rinvio al 1° luglio 2022 (dal 1° gennaio 2022) dell'obbligo, per i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, mediante il Sistema di Interscambio, dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Comma 14-quater. La disposizione prevede la conversione da lire in euro degli importi che determinano l'insorgenza dell'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino. Dalla modifica non derivano oneri per la finanza pubblica.

Comma 14-quinquies. La presente norma di interpretazione autentica proposta prevede alla lettera a) che nelle ipotesi in cui sussiste una netta separazione legislativa tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse, il canone resta dovuto esclusivamente da parte del soggetto titolare della rete di distribuzione, tenendo conto del numero delle utenze attivate dagli operatori che svolgono solo l'attività di vendita.

La successiva lettera b) precisa che la disciplina del canone unico è applicabile anche alle occupazioni effettuate da imprese che svolgono attività strumentali ed accessorie all'erogazione dei servizi a rete (tra le quali la trasmissione di energia elettrica ed il trasporto di gas naturale dal produttore al distributore finale) tenendo conto della sostanziale "unitarietà" della filiera. Pertanto, per tali imprese, che non hanno alcun rapporto diretto con l'utente finale, viene confermata la debenza del canone in misura fissa pari a euro 800, stabilita per coloro che hanno un numero di utenze inferiore alla soglia.

Alla proposta in esame non si ascrivono effetti finanziari perché la stessa è volta a confermare l'indirizzo interpretativo del MEF in relazione all'applicazione del canone, indirizzo che recepisce principi applicativi già vigenti nei precedenti prelievi locali sulle occupazioni del suolo pubblico (TOSAP/COSAP), indicati nella circolare del Dipartimento delle Finanze n. 1/DF del 20 gennaio 2009.

Il **comma 15** prevede che alle minori entrate derivanti dai commi da 7 a 12, valutate in 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Commi 15-bis e 15-ter. La disposizione in esame introduce un'esenzione IVA per le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione, qualora la Commissione o tale agenzia o organismo acquistino tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19. La suddetta esenzione non si applica nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia o altro organismo.

La medesima proposta prevede, inoltre, che l'esenzione si applichi alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021, per le quali, ove necessario, potrà emettersi nota di variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, si rileva preliminarmente che l'istituenda esenzione è limitata alle importazioni di beni e alle cessioni di beni e prestazioni di servizi a destinazione della Commissione o di un'agenzia o altro organismo istituito a norma del diritto dell'Unione e non è applicabile alle importazioni o agli acquisti effettuati da operatori commerciali dei singoli Stati membri, tra cui l'Italia, nel cui territorio, tra l'altro, sono già stati introdotti regimi agevolativi (esenzioni con diritto a detrazione), seppur transitori (ad esempio, per i vaccini e le strumentazioni per diagnostica utili a fronteggiare la pandemia di COVID-19).



Premesso quanto sopra e tenuto conto che la Commissione UE, pur non disponendo di dati puntuali, ha precisato che l'attuale volume di beni e servizi acquistati dalle istituzioni dell'UE per far fronte alle emergenze è piuttosto limitato (i destinatari diretti delle operazioni di acquisto dei vaccini sono gli Stati membri e non la Commissione) e che le sedi principali delle istituzioni unionali sono ubicate al di fuori del territorio dello Stato, si ritiene che dall'attuazione delle disposizioni in esame non derivino effetti sul gettito erariale.

Comma da 15-*quater* a 15-*sexies*. Le disposizioni sono adottate ai fini della definizione della procedura d'infrazione n. 2008/2010, per violazione degli obblighi imposti dagli artt. 2 e 9 della direttiva IVA (2006/112/CE), relativamente alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA previste all'articolo 4, dal quarto all'ottavo comma del DPR 633/72 e per il non corretto recepimento delle esenzioni previste dall'articolo 132 della medesima direttiva.

In particolare, la disciplina nazionale è stata censurata per l'esclusione dal campo d'applicazione dell'IVA: delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da alcune associazioni di interesse pubblico a favore dei soci, associati e partecipanti; delle cessioni di beni e prestazioni di servizi prestati ai membri di organismi senza fini di lucro; delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport; delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, incluse le manifestazioni per la raccolta di fondi; delle somministrazioni di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale.

Nell'ambito delle censure mosse alla normativa nazionale dalla Commissione europea era emerso che molte delle esclusioni dall'applicazione dell'imposta coincidevano con ipotesi di esenzione dall'IVA, secondo quanto previsto dall'articolo 132 della direttiva IVA.

In tale contesto, la Commissione europea ha costantemente ribadito la differenza sistematica fra una cessione o prestazione esclusa dal campo di applicazione dell'IVA e una esente. In particolare, l'esclusione di una determinata attività dal campo di applicazione dell'IVA incide sulla caratterizzazione fiscale dei soggetti che la eseguono, che sono considerati enti non soggetti passivi ai fini dell'IVA e come tali non soggiacciono a particolari obblighi (né formali né sostanziali). Al contrario le operazioni esenti concorrono a formare il volume d'affari e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali, quali la fatturazione, la registrazione.

Ai fini, pertanto, del perfetto adeguamento della disciplina italiana a quella unionale è stato necessario eliminare le previsioni di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA recate dall'articolo 4 del DPR 633/72 e prevedere per dette operazioni il regime di esenzione di cui all'articolo 10 del medesimo decreto, conformemente agli articoli 132, 133, 134 e 136 della direttiva IVA.

Commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies*. Le disposizioni in esame sono adottate ai fini della definizione della procedura d'infrazione n. 2008/2010, nell'ambito della quale la disciplina nazionale è stata oggetto di censura per l'esclusione dal campo d'applicazione dell'IVA: delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da alcune associazioni di interesse pubblico a favore dei soci, associati e partecipanti; delle cessioni di beni e prestazioni di servizi prestati ai membri di organismi senza fini di lucro; delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport; delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, incluse le manifestazioni per la raccolta di fondi; delle somministrazioni di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale. Pertanto, ai fini dell'adeguamento della disciplina italiana a quella unionale è stato necessario eliminare le previsioni di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA recate dall'articolo 4 del DPR n. 633 del 1972 e prevedere, per dette operazioni, il regime di esenzione di cui all'articolo 10 del medesimo decreto, conformemente agli articoli 132, 133, 134 e 136 della direttiva IVA. Inoltre, sono stati abrogati i commi sesto, settimo, ottavo e nono dello stesso articolo 4 del DPR 633/72. In particolare, si è provveduto a modificare l'articolo 10 del DPR



633/72, prevedendo l'applicazione dell'esenzione dall'imposta (a patto che non distorca il mercato):

- al n. 1, per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni;
- al n. 2, per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche a favore di chi esercita lo sport o l'educazione fisica nonché di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- al n. 3, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche;
- al n. 4, per la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale in favore di indigenti.

Si prevede, inoltre, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000. Tale regime comporta, per le predette organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, l'esonero dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del DPR 633/72, ad eccezione dell'apertura della partita IVA e degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si ritiene che la previsione dell'esenzione per le fattispecie sopra esposte, in luogo dell'applicazione del fuori campo IVA, non determini complessivamente effetti finanziari, tenuto conto che, a valle, è comunque applicata una esenzione e che alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000, sarà consentita la possibilità di applicare, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, dunque, di continuare a porre in essere operazioni non soggette ad IVA e per le quali non è prevista la detrazione.

Pertanto, all'attuazione delle disposizioni in esame non si ascrivono effetti sul gettito.

Comma 15-septies. La norma è volta a recepire nell'ordinamento nazionale quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020, che modifica talune disposizioni contenute nella direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che attualmente disciplina il quadro normativo unionale in materia di armonizzazione delle strutture dell'accisa sull'alcol etilico e sulle bevande che lo contengono.

In particolare, tale norma apporta alcune modifiche, descritte brevemente di seguito, al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA).



Mediante l'articolo 1, comma 1, lettera a) viene inserito, nell'articolo 27 del TUA, un nuovo comma 2-bis, contenente la definizione unionale di alcole "completamente denaturato", richiamando quanto stabilito in proposito dal Regolamento n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993 e, viene modificata, di conseguenza, nel predetto articolo 27, anche la lettera a) del comma 3, al fine di prevedere l'esenzione dall'accisa di detta tipologia di alcole destinato alla vendita, al posto di quello denaturato con denaturante generale dello stato, pure destinato alla vendita.

Inoltre, viene modificato l'articolo 27, comma 3, lettera b) del TUA, stabilendo che, oltre all'alcole etilico "completamente denaturato", è esente dall'accisa anche l'alcole denaturato con formule di denaturazione diverse, appositamente approvate dall'Amministrazione finanziaria, purché tale alcole sia incorporato in altri prodotti non destinati al consumo alimentare umano. In proposito, si è ritenuto non più necessario riportare quanto previsto per l'alcole etilico denaturato usato come carburante e combustibile, poiché ritenuto pleonastico, alla luce delle modifiche apportate al comma 3, lettere a) e b) dal predetto articolo.

Infine, viene esplicitamente prevista la possibilità di utilizzare in esenzione di accisa l'alcole denaturato con formule approvate dell'Amministrazione finanziaria (cosiddetto alcole non "completamente denaturato") per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla predetta lettera b), viene aggiornato quanto già previsto dall'articolo 27 del TUA in relazione all'esenzione dall'accisa per l'alcole impiegato nella fabbricazione di medicinali veterinari e per uso umano e viene stabilito che l'esenzione prevista per l'alcole etilico completamente denaturato deve trovare applicazione anche qualora il medesimo alcole sia stato completamente denaturato in un altro Stato membro dell'UE, immesso in consumo in tale Stato e successivamente trasferito nel territorio italiano con la scorta del documento di accompagnamento previsto dall'articolo 10 del TUA.

Con le lettere b) e c) del provvedimento vengono modificati gli articoli 29 e 30 del TUA in conseguenza della nuova definizione di alcole "completamente denaturato", introdotta dal suddetto comma 2-bis dell'articolo 27 del TUA.

Con la lettera d) si stabilisce che per l'alcole non "completamente denaturato", troveranno applicazione le disposizioni previste dall'articolo 6 del TUA in materia di circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo.

Con la lettera e) si prevede l'inserimento nel TUA di un nuovo articolo 33-bis, nel quale sono previste disposizioni in merito al rilascio, per le piccole distillerie di alcole etilico indipendenti, di una specifica certificazione di validità annuale. Tale certificazione, che sarà rilasciata dall'Amministrazione finanziaria sulla base di una dichiarazione resa dall'operatore ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, servirà a quest'ultimo per poter fruire di eventuali riduzioni di accisa riservate alle piccole produzioni di alcole etilico eventualmente previste in altri Stati membri dell'UE.

Con la lettera f) si provvede alla modifica del comma 1, dell'articolo 35 del TUA, concernente le modalità di determinazione del grado Plato, con riguardo in particolare alle tipologie di birra alle quali sono aggiunte, dopo la fermentazione, sostanze contenenti zuccheri (cosiddette "birre Radler"). A tal fine, viene specificato che nella misurazione del grado Plato, necessaria per la determinazione dell'imposta dovuta sulla birra, devono essere ricompresi anche tutti gli ingredienti eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra. Al riguardo, si stabilisce, inoltre, che la decorrenza di tale intervento normativo è fissata al 1° gennaio 2031, in linea con la direttiva 2020/1151 che consente agli Stati membri di continuare ad adottare l'attuale criterio di misurazione del grado Plato fino al 31 dicembre 2030.

Inoltre si provvede a modificare l'articolo 35, comma 3-ter, del TUA al fine di prevedere la possibilità del rilascio, per le birrerie indipendenti con produzione annua fino a 200.000 ettolitri, rilevata nell'anno precedente, di una specifica certificazione di validità annuale. La certificazione sarà rilasciata dall'Amministrazione finanziaria sulla base di una dichiarazione resa dall'operatore ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28



dicembre 2000, n. 445 e servirà a quest'ultimo per poter fruire di eventuali riduzioni di accisa riservate alle piccole produzioni di birra eventualmente stabilite in altri Stati membri dell'UE. Con la lettera g), si provvede, attraverso la modifica dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del TUA, ad un aggiornamento dei codici di nomenclatura combinata (NC) relativi alla categoria del "vino spumante" in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2020/1151.

Con la lettera h), mediante l'inserimento nel TUA di un nuovo articolo 37-bis, si prevedono nuove disposizioni in merito al rilascio, per piccoli produttori indipendenti di vino, di una specifica certificazione di validità annuale. La certificazione sarà rilasciata dall'Amministrazione finanziaria sulla base di una dichiarazione resa dall'operatore ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e servirà a quest'ultimo per poter fruire di eventuali riduzioni di accisa riservate alle piccole produzioni di vino eventualmente previste in altri Stati membri dell'UE.

La lettera i) prevede, attraverso la modifica dell'articolo 38, comma 2, lettera b), del TUA, un aggiornamento dei codici di nomenclatura combinata (NC) relativi alla categoria delle "altre bevande fermentate gassate" in aderenza a quanto stabilito dalla direttiva in recepimento.

Con la lettera l), si procede all'inserimento di un nuovo articolo 38-bis nel TUA che contiene nuove disposizioni in merito al rilascio, per i piccoli produttori indipendenti di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, di un certificato attestante i requisiti di indipendenza e di produttività, affinché tali produttori possano fruire per le suddette bevande di eventuali riduzioni di accisa, eventualmente previste in altri Stati membri dell'UE.

Con la lettera m), si procede all'inserimento di un nuovo comma 3-bis articolo 39 nel TUA che contiene nuove disposizioni in merito al rilascio, per i piccoli produttori indipendenti di prodotti alcolici intermedi, di un certificato attestante i requisiti di indipendenza e di produttività, affinché tali produttori possano fruire per le suddette bevande di eventuali riduzioni di accisa, eventualmente previste in altri Stati membri dell'UE.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si rappresenta, innanzitutto, che le disposizioni contenute nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2020/1151, hanno fondamentalmente carattere ordinamentale e procedurale.

Inoltre, per quanto riguarda, la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera f), la quale specifica che, a partire dal 1° gennaio 2031, nella misurazione del grado Plato, necessaria per la determinazione dell'imposta dovuta sulla birra, devono essere ricompresi anche tutti gli ingredienti eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra, si rappresenta che, a partire dall'anno 2031, si potrebbe verificare un incremento di gettito dovuto alla tassazione, attualmente esclusa, di tutti gli ingredienti aggiunti alla birra dopo la fase di fermentazione. Tuttavia, tale incremento di gettito è difficilmente quantificabile per mancanza di dati, per cui, prudenzialmente, alla suddetta disposizione non si ascrivono effetti sul gettito.

Pertanto, si conclude che alle disposizioni contenute nella norma di recepimento della direttiva 2020/1151 non si ascrivono effetti sul gettito erariale.

Articolo 5-bis (Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)

Il comma 1 modifica i criteri di calcolo della base imponibile relativa all'indennità di servizio all'estero, aumentando la base imponibile da due volte a 2,175 volte (pari a ottantasette quarantesimi) dell'indennità base. La misura comporta pertanto maggiori entrate valutate in euro 2.835.333 annui a decorrere dall'anno 2022. La stima è stata effettuata ricalcolando secondo il nuovo parametro normativo le basi imponibili delle indennità di servizio estero pagate negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati completi (2018, 2019, 2020). La seguente tabella riporta le risultanze della simulazione:



2018	Cap. 1276/1	Cap. 1280/1	Cap. 2503/1	TOTALE
Base imponibile e previdenziale	€ 50.325.864	€ 4.954.137	€12.415.747	
Ritenute erariali	€ 14.460.522	€ 1.707.255	€ 3.782.468	€ 19.950.245
Ritenute previdenziali a carico del dipendente	€ 4.868.245	€ 453.303	€ 1.136.052	€ 6.457.600
Ritenute previdenziali a carico amministrazione	€ 13.133.672	€ 1.198.901	€ 3.004.611	€ 17.337.185
Totale entrate in base alla modifica normativa				€ 43.745.030
Totale entrata effettiva anno 2018				€ 40.504.658
Maggiore entrata in base alla modifica normativa				€ 3.240.373
2019	Cap. 1276/1	Cap. 1280/1	Cap. 2503/1	TOTALE
Base imponibile e previdenziale	€ 49.055.687	€ 4.829.100	€ 12.102.386	
Ritenute erariali	€ 14.097.552	€ 1.664.165	€ 3.687.002	€ 19.448.720
Ritenute previdenziali a carico del dipendente	€ 4.745.375	€ 441.862	€ 1.107.379	€ 6.294.617
Ritenute previdenziali a carico amministrazione	€ 12.778.306	€ 1.166.459	€ 2.923.314	€ 16.899.608
Totale entrate in base alla modifica normativa				€ 42.640.945
Totale entrata effettiva anno 2019				€ 39.777.001
Maggiore entrata in base alla modifica normativa				€ 2.865.944
2020	Cap. 1276/1	Cap. 1280/1	Cap. 2503/1	TOTALE
Base imponibile e previdenziale	€ 51.069.471	€ 5.920.504	€12.822.318	
Ritenute erariali	€ 14.290.835	€ 2.043.326	€ 3.870.321	€ 20.204.483
Ritenute previdenziali a carico del dipendente	€ 4.545.408	€ 541.560	€ 1.154.060	€ 6.241.027
Ritenute previdenziali a carico amministrazione	€ 12.358.812	€ 1.432.762	€ 3.103.001	€ 16.894.575
Totale entrate in base alla modifica normativa				€ 43.340.084
Totale entrata effettiva anno 2020				€ 40.504.752
Maggiore entrata in base alla modifica normativa				€ 2.835.333

Per quanto riguarda il trattamento economico del personale delle addettanze militari (art. 1809 codice dell'ordinamento militare), l'effetto della disposizione, calcolato sui dati del 2020, è il seguente:

2020	Normativa attuale	Modifica normativa
Ritenute erariali	€ 1.920.449	€ 2.055.980
Ritenute previdenziali a carico del dipendente	€ 557.959	€ 594.006
Ritenute previdenziali a carico amministrazione	€ 1.484.046	€ 1.579.421
Totale entrate	€ 3.962.454	€ 4.229.407
Maggiore entrata in base alla modifica normativa		€ 266.953

Per quanto riguarda le indennità speciali previste dall'articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare il coefficiente applicato alle maggiorazioni è determinato in due volte l'indennità base, in quanto ai soggetti cui si applica il suddetto articolo 1808 (personale delle forze armate e di polizia in lungo servizio all'estero) non si applicano le disposizioni del comma 2, essendo per essi previsto il rimborso delle spese di trasloco (art.



1808, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare). L'applicazione di tale coefficiente non è suscettibile, pertanto, di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 2, le lettere a) e b) modificano l'articolo 199 del DPR n. 18/1967. La disposizione comporta, in relazione ai trattamenti economici erogati dal MAECI, maggiori oneri valutati in € 2.741.016 annui a decorrere dal 2022. Si assume come onere valutato quello dell'ultimo anno di cui sono disponibili dati completi (2020), ancorché le tabelle seguenti diano conto dell'effetto anche per i due anni precedenti. Gli effetti sulla finanza pubblica sono stati quantificati sulla base della spesa sostenuta in ciascun anno del triennio 2018-2020 per il contributo trasporto effetti in relazione a tutte le tipologie di movimenti di personale (trasferimenti da Roma a una sede estera, da una sede estera a un'altra sede, rientri in Italia), comprendendo anche i dati del personale della scuola. La situazione a legislazione vigente è la seguente. Si precisa che le simulazioni sono state fatte basandosi sui dati relativi indicati alle tre ultime annualità disponibili per intero (2018, 2019 e 2020).

Componente netta per contributo per il trasporto degli effetti dati 2018	
A legislazione vigente	
Contributo trasporto degli effetti – componente netta (cap. 1276 pg 9)	€ 5.231.969
Contributo trasporto degli effetti – componente netta (cap. 1280 pg 8)	€ 263.969
Contributo trasporto degli effetti – componente netta (cap. 2503 pg 10)	€ 548.506
Totale componente netta a legislazione vigente	€ 6.044.444
A seguito della modifica normativa	
Contributo per il trasporto degli effetti – componente netta (cap. 1276 pg 9)	€ 7.837.951
Contributo per il trasporto degli effetti – componente netta (cap. 1280 pg 8)	€ 435.667
Contributo per il trasporto degli effetti – componente netta (cap. 2503)	€ 821.900
Totale componente netta a seguito della modifica normativa	€ 9.095.518
TOTALE INCREMENTO DELLA COMPONENTE NETTA	
€ 3.051.074	
Componente netta per contributo per il trasporto degli effetti dati 2019	
A legislazione vigente	
Contributo trasporto degli effetti – componente netta (cap. 1276 pg 9)	€ 4.303.913
Contributo trasporto degli effetti – componente netta (cap. 1280 pg 8)	€ 591.044
Contributo trasporto degli effetti – componente netta (cap. 2503 pg 10)	€ 742.653
Totale componente netta a legislazione vigente	€ 5.637.610
A seguito della modifica normativa	
Contributo per il trasporto degli effetti – componente netta (cap. 1276 pg 9)	€ 6.489.672
Contributo per il trasporto degli effetti – componente netta (cap. 1280 pg 8)	€ 976.073
Contributo per il trasporto degli effetti – componente netta (cap. 2503)	€ 1.037.111
Totale componente netta a seguito della modifica normativa	€ 8.502.856
TOTALE INCREMENTO DELLA COMPONENTE NETTA	
€ 2.865.246	

Componente netta per contributo per il trasporto degli effetti dati 2020	
A legislazione vigente	
Contributo trasporto degli effetti – componente netta (cap. 1276 pg 9)	€ 4.323.182
Contributo trasporto degli effetti – componente netta (cap. 1280 pg 8)	€ 367.092
Contributo trasporto degli effetti – componente netta (cap. 2503 pg 10)	€ 203.532
Totale componente netta a legislazione vigente	€ 4.893.806
A seguito della modifica normativa	
Contributo per il trasporto degli effetti – componente netta (cap. 1276 pg 9)	€ 6.663.655



Contributo per il trasporto degli effetti – componente netta (cap. 1280 pg 8)	€ 660.386
Contributo per il trasporto degli effetti – componente netta (cap. 2503)	€ 310.780
Totale componente netta a seguito della modifica normativa	€7.634.821
TOTALE INCREMENTO DELLA COMPONENTE NETTA	€ 2.741.016

Per quanto riguarda il personale delle addettnanze militari (art. 1809 codice dell'ordinamento militare), l'effetto della disposizione è il seguente

Componente netta per contributo per il trasporto degli effetti dati 2020	
A legislazione vigente	
Contributo trasporto degli effetti – componente netta	€ 437.336
A seguito della modifica normativa	
Contributo per il trasporto degli effetti – componente netta	€ 674.100
TOTALE INCREMENTO DELLA COMPONENTE NETTA	€ 236.764

La tabella seguente stima l'effetto sulla tassazione e sugli oneri riflessi derivante dall'applicazione dei nuovi criteri per il personale MAECI, basata sui dati 2020 (negli anni precedenti l'effetto è di segno analogo):

Tassazione e oneri riflessi del contributo per il trasporto degli effetti (dati 2020)	
A legislazione vigente	
IRPEF e oneri sociali a carico del dipendente (cap. 1276 pg 2 e 3)	€ 2.728.880
IRPEF e oneri sociali a carico del dipendente (cap. 2503 pg 2 e 3)	€ 147.430
IRPEF e oneri sociali a carico del dipendente (cap. 1280 pg 2 e 3)	€ 211.360
Oneri sociali a carico dell'amministrazione (cap. 1278 pg 2)	€ 1.809.749
Oneri sociali a carico dell'amministrazione (cap 2514 pg 1)	€ 81.693
Totale ritenute erariali e oneri riflessi a legislazione vigente	€ 4.979.112
A seguito della modifica normativa	
IRPEF e oneri sociali a carico del dipendente (cap. 1276 pg 2 e 3)	€ 0
IRPEF e oneri sociali a carico del dipendente (cap. 1280 pg 2 e 3)	€ 0
IRPEF e oneri sociali a carico del dipendente (cap. 2503 pg 2 e 3)	€ 0
Oneri sociali a carico dell'amministrazione (cap. 1278 pg 2)	€ 0
Oneri sociali a carico dell'amministrazione (cap 2514 pg 1)	€ 0
Totale ritenute erariali e oneri riflessi a legislazione vigente	€ 0

La tabella seguente stima l'effetto sulla tassazione e sugli oneri riflessi derivante dall'applicazione dei nuovi criteri basata sui dati 2020 per quanto concerne il personale delle addettnanze militari (negli anni precedenti l'effetto è di segno analogo):

Tassazione e oneri riflessi del contributo per il trasporto degli effetti (dati 2020)	
A legislazione vigente	
IRPEF e oneri sociali a carico del dipendente	€ 586.884
IRPEF e oneri sociali a carico del dipendente	€ 221.900
Oneri sociali a carico dell'amministrazione	€ 828.861
Totale ritenute erariali e oneri riflessi a legislazione vigente	€ 1.637.645
A seguito della modifica normativa	
IRPEF e oneri sociali a carico del dipendente	€ 0
IRPEF e oneri sociali a carico del dipendente	€ 0



Oneri sociali a carico dell'amministrazione	€ 0
Totale ritenute erariali e oneri riflessi a legislazione vigente	€ 0

Poiché la diminuzione dell'entrata tributaria e previdenziale è compensata da una minore uscita di pari importo sui capitoli 1276 (PG 2 e 3), 2503 (PG 2 e 3), 1280 (PG 2 e 3), 1278 (PG 2) e 2514 (PG 1), l'effetto netto per la finanza pubblica delle lettere a) e b) è pari esclusivamente all'incremento della componente netta, valutato in € 2.741.016 annui a decorrere dal 2022 (assumendo come parametro il dato dell'ultimo anno).

La lettera c), che modifica il comma 3 dell'articolo 199 del DPR n. 18/1967, introduce disposizioni procedurali per una più semplice applicazione delle disposizioni recate dal medesimo articolo e non è quindi suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli effetti complessivi per la finanza pubblica dell'intero articolo sono riassunti dalla seguente tabella, dalla quale si evidenzia che le minori entrate derivanti dalle lettere a), b) e c) sono più che compensate dalle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 in tutti gli anni del triennio 2018-2020.

Dati 2018

	Maggiori entrate	Minori entrate
Comma 1	€ 3.240.373	
Comma 2, lettere a) e b)		€ 3.051.074
Comma 2, lettera c)	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 3.240.373	€ 3.051.074

Dati 2019

	Maggiori entrate	Minori entrate
Comma 1	€ 2.865.944	
Comma 2, lettere a) e b)		€ 2.865.246
Comma 2, lettera c)	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 2.865.944	€ 2.865.246

Dati 2020

	Maggiori entrate	Minori entrate
Comma 1	€ 2.835.333	
Comma 2, lettere a) e b)		€ 2.741.016
Comma 2, lettera c)	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 2.835.333	€ 2.741.016

Per il personale delle addettanze militari (art. 1809 codice ordinamento militare) la situazione è la seguente (dati 2020):

	Maggiori entrate	Minori entrate
Comma 1	€ 266.953	
Comma 2, lettere a) e b)		€ 236.764
Comma 2, lettera c)	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 266.953	€ 236.764

Considerato che il combinato disposto dei commi 1 e 2 comporta una sostanziale invarianza della base contributiva complessiva e quindi dei contributi versati rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, non sono riscontrabili effetti strutturali sfavorevoli per la finanza pubblica in termini di maggiori trattamenti pensionistici.

Il comma 3 fissa la decorrenza delle disposizioni dal 1° gennaio 2022 e l'applicazione delle stesse con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla medesima data.



Articolo 5-ter (Modifiche all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate)

La disposizione apporta modifiche all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate.

In particolare, la disposizione prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta, con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, l'Agenzia non opera il controllo formale sui dati non modificati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.

La modifica dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si limita a circoscrivere l'ambito dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi precompilate.

Articolo 5-quater (Modifica al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007)

La disposizione intende modificare l'art. 49, co. 3-bis, del d.lgs. 231/2007, come introdotto dal d.l. 124/2019, che ha disposto l'abbassamento progressivo della soglia dell'uso del contante dapprima a 2000 euro (a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021) e successivamente a 1000 euro (a decorrere dal primo gennaio 2022).

Più precisamente, si propone l'eliminazione dal comma 3-bis dell'art. 49 del riferimento al comma 3 del medesimo articolo, al fine di escludere che l'abbassamento del limite all'uso del contante previsto a decorrere dal primo gennaio 2022 sia riferito anche alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'art. 17-bis del d.lgs. 141/2010 (attività di cambiavalute). Ne deriva, quindi, che, a partire dal 1 gennaio 2022, alle negoziazioni a pronti di mezzi di pagamento in valuta si applicherebbe la soglia già prevista al comma 3 del medesimo articolo 49.

Considerato che per le operazioni di cambiavalute il contante costituisce l'oggetto stesso della transazione economica, con la norma in esame si intende scongiurare la circostanza che un'eccessiva limitazione all'utilizzo del denaro contante nello svolgimento dell'attività di cambiavalute possa condurre di fatto ad una limitazione dell'esercizio dell'attività stessa. A tali considerazioni si aggiunge che i cambiavalute, in quanto soggetti obbligati iscritti nell'apposito Registro tenuto dall'O.A.M., sono in ogni caso tenuti agli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo previsti dal d.lgs. 231/2007.

La norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5-quinquies (Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)

La disposizione intende estendere l'applicabilità comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - che attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettizia, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e definisce la relativa disciplina sanzionatoria - anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5-sexsies (Misure a sostegno delle attività di Bed and Breakfast a gestione familiare)

L'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito, presso il Ministero del turismo, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice



identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed & breakfast.

La disposizione chiarisce che le strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale, destinatarie del beneficio, coincidono con i bed & breakfast muniti di codice identificativo regionale o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva a carattere non imprenditoriale in quanto a gestione familiare.

Dalla disposizione, in considerazione che trattasi di beneficio soggetto al rispetto o di un tetto di spesa, che rimane immutato, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5-septies (Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

La modifica normativa è volta ad escludere dal regime di non imponibilità IVA, a partire dal 1° gennaio 2022, i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito o dall'importatore, facendo salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale modifica si è resa necessaria a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 29 giugno 2017, causa C-288/16 che ha escluso l'esenzione da IVA per le prestazioni aventi ad oggetto il trasporto internazionale di beni verso un paese terzo non fornite direttamente al mittente o al destinatario (ad esempio, le prestazioni di trasporto rese nei confronti degli spedizionieri internazionali).

La disposizione si limita a modificare la disciplina IVA applicabile a servizi prestati tra operatori intermedi (B2B) e, pertanto, non determina effetti sul gettito erariale. *Articolo 5-octies (Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'Agente della riscossione)*

La disposizione prevede che l'agente della riscossione provveda al pagamento delle somme dovute alla controparte (o al suo distrattario) a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente attraverso bonifico. Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti sul gettito.

Articolo 5-novies (Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali)

La disposizione intende modificare l'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo che gli operatori finanziari che gestiscono il flusso informativo dei pagamenti elettronici degli esercenti attività di impresa, arte o professioni, trasmettano all'Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti. Tali informazioni vanno ad integrare i dati relativi alle commissioni addebitate all'esercente sulle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronici, che gli operatori finanziari citati devono già trasmettere all'Agenzia delle entrate ai sensi del citato articolo.

Considerato che la modifica normativa è diretta a favorire l'integrazione semplificata tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti che permettono la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi fiscali e ad ampliare il patrimonio informativo a disposizione dell'Agenzia.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 5-decies (Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019)

La disposizione in esame modifica l'articolo 1, comma 741 della legge n. 160 del 2019 che disciplina le agevolazioni per l'abitazione principale nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale.

Rispetto alla formulazione vigente si prevede che per i coniugi che abbiano fissato ciascuno la propria residenza in comuni diversi la disposizione agevolativa, di cui al citato comma 741, relativa all'abitazione principale si applica per un solo immobile scelto dai componenti il nucleo familiare.

Al riguardo, sulla base delle informazioni disponibili nella banca dati immobiliare del Dipartimento delle Finanze si stima un maggior gettito IMU su base annua per i comuni di circa 220 milioni di euro, incluse le pertinenze della prima casa. In particolare, la stima è stata effettuata individuando i casi in cui entrambi i coniugi dichiarino un'abitazione principale situata in comuni diversi; prudenzialmente, ai fini della valutazione del maggior gettito si considera che, a seguito dell'introduzione della disposizione in esame, i soggetti interessati continueranno a fruire dell'esenzione relativamente all'immobile che riflette un maggior carico d'imposta.

Articolo 6 (Semplificazione della disciplina del cosiddetto patent box)

La disposizione in argomento sostituisce l'attuale regime c.d. patent box (d'ora in poi anche "vecchio regime"), che consente di ridurre il reddito imponibile di un importo pari al 50% del reddito prodotto da determinate immobilizzazioni immateriali, con un nuovo regime che incrementa del 90% l'importo deducibile delle spese di ricerca e sviluppo relative ai predetti beni.

La norma, inoltre, non impone ai contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, sino al periodo di imposta 2024, solo su base opzionale. A decorrere dal periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti in argomento potranno eventualmente usufruire solo del nuovo regime. In ogni caso l'agevolazione non è cumulabile con quella prevista per il credito di imposta c.d. "ricerca e sviluppo".

Ciò premesso, ai fini della quantificazione di eventuali effetti finanziari, la stima è stata effettuata a partire dai dati risultanti dai quadri RF delle dichiarazioni reddituali presentate in relazione al periodo di imposta 2019, che hanno consentito di appurare che il vecchio regime c.d. patent box ha dato luogo a risparmi di imposta per i beneficiari pari a 1,598 miliardi di euro (importo attualmente scontato nelle previsioni di bilancio).

Estrapolando da tali dichiarazioni gli importi riportati nella sezione IV-bis del quadro RU, limitatamente alle colonne 2 (costi di ricerca intra-muros) e 5 (costi di ricerca extra-muros), i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai contribuenti che hanno usufruito del progresso regime di c.d. patent box ammontano ad euro 1,616 miliardi.

Per determinare gli effetti finanziari complessivi ascrivibili al nuovo regime, tale ultima cifra è stata moltiplicata, dapprima, per l'aliquota di computo della maggiorazione, pari al 90%, dappoi, per la percentuale del 27.9%, ottenuta come somma delle aliquote IRES ed IRAP.

Seguendo tale procedimento, sono stati preliminarmente stimati effetti finanziari negativi pari a 405 milioni di euro annui. Tale importo, quindi, rappresenta il minor gettito che si produrrebbe qualora tutti i contribuenti transitassero dal vecchio al nuovo regime patent box.

Nonostante il nuovo regime risulti, in termini generali, meno oneroso per l'erario di quello attualmente in vigore, è stato ipotizzato che il numero di contribuenti che aderirà allo stesso sia pari solo al 10% di coloro che hanno usufruito del beneficio patent box nell'anno 2019.

Inoltre, si è prudenzialmente ipotizzato che, a partire dall'anno 2021, il numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina, assumendo come anno indice il 2019, potrebbe aumentare del 20%.

Con specifico riguardo alla prima assunzione, si evidenzia che il calcolo di convenienza tra i due



regimi dipende da numerose variabili. In particolare, il nuovo regime potrà dare luogo a diversi benefici, tra i quali si segnalano: una sensibile semplificazione del meccanismo di calcolo del beneficio (e, quindi, minori oneri amministrativi a carico dei soggetti beneficiari); una maggiore certezza e celerità nella fruizione del beneficio stesso rispetto alle tempistiche attuali; un livello di complessità significativamente inferiore e connessa mitigazione dell'attuale aleatorietà derivante da potenziali contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria (si pensi ad esempio alla complessità nella individuazione e calcolo del cosiddetto "nexus ratio" fondamentale ai fini del vecchio regime); un immediato maggior beneficio finanziario per quei soggetti le cui previsioni reddituali, in relazione ai bei immateriali rientranti nel regime per gli anni 2021 e ss., siano modeste (poiché in tale caso il nuovo incentivo sarebbe subito utilizzabile).

Pertanto il passaggio al nuovo regime di almeno il 10 % dei contribuenti permette di quantificare:

- effetti positivi in termini di minori oneri, ottenuti moltiplicando tale percentuale per il risparmio derivabile dalla immediata abrogazione del vecchio regime (1,598 miliardi di euro), pari a 159 milioni di euro annui;
- un aumento degli oneri a carico dell'Erario, ottenuti moltiplicando tale percentuale per il costo annuo della nuova misura agevolativa (405 milioni di euro), pari a 40 milioni di euro annui.

Per quanto concerne invece la seconda assunzione, le sue conseguenze in termini di gettito sono state determinate moltiplicando la percentuale del 20% per l'importo del minore gettito - sopra stimato in 405 milioni di euro - ottenendo un ammontare di 81 milioni di euro.

In aggiunta, considerato che il nuovo regime non è cumulabile con il credito previsto a fronte dello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, attualmente utilizzabile in relazione alle spese sostenute sino al periodo di imposta 2022, la quantificazione tiene conto, per i soli anni 2021 e 2022, degli effetti positivi derivanti dalla mancata fruizione di tale agevolazione, quantificati in 132 milioni di euro per ciascuno dei citati anni.

In particolare, considerato che il credito citato può essere utilizzato in tre rate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento degli investimenti, in termini di cassa gli effetti vanno distribuiti su tale intervallo temporale.

VALORI ESPRESSI IN MILIONI DI EURO		2021	2022	2023	2024
IRES	Effetti di cassa della nuova norma in materia di <i>patent box</i>	0	-214	-121	-121
IRAP					
IRES	Effetti di cassa derivanti dall'abrogazione del precedente regime di <i>patent box</i>	0	281	159	159
IRAP					
Credito R & D	Effetti di cassa derivanti dall'impossibilità di cumulo delle agevolazioni <i>patent box</i> e ricerca e sviluppo	0	44	88	88
Effetti netti in termini di cassa		0	111	126	126

Alla luce dei dati sopra indicati, gli effetti di cassa sono positivi in tutti gli anni considerati, nonché per le annualità successive, nelle quali si ritiene che si stabilizzeranno gli effetti positivi derivanti dall'abrogazione del vecchio regime.

Tuttavia, si ritiene, in ottica prudenziale, di non ascrivere effetti finanziari alla disposizione considerandola sostanzialmente neutrale a tali fini.



Articolo 7 (Rifinanziamento del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni)

Comma 1 e 2. La disposizione, al fine di assicurare continuità alle misure incentivanti e di sostegno al settore automotive, prevede il rifinanziamento, per 100 milioni di euro per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cd. Fondo automotive per contributi ecobonus), da destinare secondo la ripartizione riportata nella tabella che segue, che costituisce altresì limite di spesa.

Rifinanziamento	100 milioni di euro
Acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli compresi nella fascia 0-60 CO ₂ di cui all'articolo 1, comma 1031, legge n. 145 del 2018 (elettrico e ibrido)	65 milioni di euro
Acquisto di veicoli commerciali di categoria N 1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria MI nuovi di fabbrica di cui all'articolo 1, comma 657, della legge n. 178 del 2020 (veicoli commerciali)	20 milioni di euro • di cui 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici
Acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO ₂ di cui all'articolo 1, comma 654, legge n. 178 del 2020 (termico)	10 milioni di euro
Contributi di cui all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73: contributi destinati alle persone fisiche che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro 6, e che, contestualmente, rottamano un veicolo della medesima categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 ovvero che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione e di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi (veicoli usati)	5 milioni di euro

Lo stanziamento aggiuntivo, parametrato ai fabbisogni stimati e registrati per le diverse misure ed alle risorse attualmente disponibili per le medesime, pari a complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2021, consente di dare continuità, in assenza di variazioni significative rispetto al trend ad oggi registrato, per le residue mensilità dell'anno 2021 agli interventi di sostegno nel settore automotive.

Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Comma 2-bis. Sotto il profilo finanziario, il comma aggiuntivo 2-bis della disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, infatti, prevede esclusivamente un trasferimento delle competenze per il riconoscimento dei contributi previsti in via sperimentale dal citato articolo 74-bis del decreto-legge n. 104/2020 dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e trasferisce, conseguentemente, su apposito capitolo di quest'ultimo, le risorse attualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro iscritte in conto residui, provenienza anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021, autorizzate dall'articolo 74-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge.



CAPO II

Misure urgenti in materia di lavoro

Articolo 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità)

La norma interviene nella materia della circolazione stradale dei trasporti effettuati in condizioni eccezionali, modificando l'articolo 10 del codice della strada con riferimento ai limiti di massa e di sagoma dei trasporti eccezionali, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla circolazione. Si prevede, inoltre, l'adozione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti eccezionali con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.

Trattasi di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8 (Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

Comma 1 La disposizione normativa modifica l'articolo 26 del D.L. 18/2020 al fine di rendere operativo il rimborso dei periodi di quarantena previsti dal comma 1 e dei periodi di assenza dal lavoro per i soggetti "fragili".

La valutazione è stata effettuata considerando i costi complessivi per gli anni 2020 e 2021, ai quali devono essere detratti gli stanziamenti previsti pari a 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e 396 milioni di euro per il 2021.

Effetti finanziari della modifica normativa sul comma 1 dell'articolo 26 (quarantena)

Per determinare l'onere del comma 1 fino al 31 dicembre 2020, a lordo dell'attuale stanziamento, si è tenuto conto del totale delle giornate richieste nel 2020 pari a circa 13,2 milioni per 941.500 soggetti assicurati per la malattia. Per il 2021 fino alla metà di agosto sono state richieste per quarantena 12,1 milioni di giornate riferite a circa 870.000 soggetti assicurati. Tenendo conto del trend dell'ultimo mese (15 luglio – 15 agosto) si ipotizza che fino al 31 dicembre 2021 possano essere richieste ulteriori 3,5 milioni di giornate riferite a 248.000 soggetti. Per i soggetti assicurati per la malattia si è tenuto conto di una retribuzione media giornaliera di 80 euro. Pertanto, tenuto conto di una durata media della quarantena di 14 giorni per individuo e di una carenza pari a 3 giorni, si stima che per gli eventi riconducibili al 2020 l'indennità di malattia rimborsata sarà pari a 687,7 milioni di euro di cui 273,4 per contribuzione figurativa. Per l'anno 2021 l'indennità di malattia da rimborsare sarà pari a 816,6 milioni di euro di cui 324,7 per contribuzione figurativa.

Sulla base dei dati desunti dall'osservatorio INPS sulla malattia risulta che il rapporto tra numero di certificati afferenti ai soggetti assicurati e non assicurati sia circa il 17%. Tenuto conto che i soggetti non assicurati sono anche quelli che più facilmente possono usufruire dello smart working tale percentuale è stata ridotta al 15% (141.200 soggetti per il 2020 e 167.700 per il 2021). Considerando un rimborso forfettario di 600 euro pro capite si stima che l'onere da rimborsare alle aziende sarà pari a 84,7 milioni di euro per gli eventi riconducibili al 2020 e 100,6 milioni di euro per il 2021.

Effetti finanziari della modifica normativa sul comma 2 dell'articolo 26 (fragili)

Con riferimento al comma 2 per il 2020 sono state richieste, da soggetti assicurati per la malattia, 1.326.000 giornate mentre dal 1° gennaio 2021 alla metà di agosto 2021 sono state richieste 440.000 giornate e si stima che entro il 31 dicembre 2021 verranno richieste ulteriori 275.000 giornate. Pertanto, tenuto conto di una retribuzione media giornaliera di 80 euro, si perviene ad un onere per gli eventi riconducibili al 2020 di 88,0 milioni di euro di cui 35,0 milioni per contribuzione figurativa mentre per il 2021 si stimano 47,5 milioni di euro di cui 18,9 per contribuzione figurativa.



Per i soggetti “fragili” non assicurati all’INPS per la malattia si è tenuto di una platea di circa 2.500 persone sia per gli eventi riconducibili al 2020 che per il 2021 e di un importo forfettario di 600 euro pro capite. Pertanto, l’onere per i non assicurati sarà pari a 1,5 milioni di euro sia per il 2020 che per il 2021.

Nel prospetto che segue sono riportati gli oneri complessivi per gli eventi riconducibili al 2020 e 2021 distintamente per i commi 1 e 2 a lordo degli attuali stanziamenti già previsti esclusivamente per i commi 1 e 2.

	2020		2021	
	Totale	di cui figurativa	Totale	di cui figurativa
Quarantena	772,42	273,4	917,2	324,7
Fragili	89,5	35	49	18,9
TOTALE (A)	861,9	308,4	966,2	343,6
Finanziamenti a normativa vigente (B)	663,1	165	396	98,3
Maggior onere (A-B)	198,8	143,4	570,2	245,3

Limitatamente ai commi 1, 2 dell’articolo 26 le risorse già stanziare a legislazione vigente prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame sono pari a 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e ulteriori 396 milioni di euro per il 2021, pertanto il maggior onere per l’anno 2021 è pari a 769 milioni di euro (198,8 milioni di euro attribuibili agli eventi dell’anno 2020 il cui diritto origina dalla disposizione in esame e 570,2 milioni di euro attribuibili agli eventi dell’anno 2021) in termini di saldo netto da finanziare e 380,3 milioni di euro in termini di indebitamento netto.

Il **comma 2** prevede la soppressione del comma 482 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le cui risorse sono utilizzate per la copertura di parte della disposizione in esame.

Il **comma 3** prevede la copertura dell’onere derivante dal comma 1, pari a 1.165 milioni di euro per l’anno 2021, cui si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 769 milioni di euro per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 17.

Articolo 9 (Congedi parentali)

Sono state estrapolate dagli archivi gestionali dell’Istituto le seguenti informazioni relative alle misure in esame (lettura dati settembre 2021 relativa al periodo gennaio-giugno 2021):

- n° lavoratori dipendenti privati richiedenti congedo straordinario (assimilabile al congedo parentale in esame): circa 27.000 con un numero medio di giornate fruitive pari a 9;
- n° lavoratori autonomi beneficiari di bonus baby-sitting: 14.000;
- n° lavoratori iscritti alla gestione separata beneficiari di bonus baby-sitting: 10.500;

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata, l’ipotesi di base adottata è che la platea fruitrice del bonus baby-sitting è la medesima che fruirà del nuovo congedo parentale ove ne ricorrano le condizioni previste dalla norma in esame.

Ai fini della stima delle platee potenziali beneficiarie dei trattamenti in esame, rispetto ai dati sopra riportati, occorre tener conto dell’accelerazione nelle vaccinazioni dei ragazzi sopra i 12 anni di età che ridurranno sia il rischio contagio che il rischio malattia. Inoltre, è da considerare che la scuola ha inizio a settembre 2021 e che pertanto il periodo di potenziale fruizione delle misure in esame è



ridotto rispetto a quanto osservato nei primi sei mesi dell'anno.

Per contro, rispetto a quanto previsto per il congedo straordinario e il bonus baby-sitting, la norma in esame ha eliminato la possibilità per il lavoratore di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile qualora si trovasse nelle condizioni richiamate dalla norma. Ciò nonostante, prudenzialmente, si è deciso di effettuare la quantificazione dell'onere derivante dal presente emendamento sulla base dei seguenti elementi:

Lavoratori dipendenti:

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 30.600;
- n° giorni di congedo parentale: 10;
- retribuzione media giornaliera 2021: 77,2 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%;

Lavoratori autonomi:

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 14.300;
- n° giorni di congedo parentale: 10;
- retribuzione media giornaliera 2021: 48,98 euro;
- aliquota contributiva IVS: 24%;

Lavoratori iscritti Gestione separata:

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 10.700;
- n° giorni di congedo parentale: 10;
- retribuzione media giornaliera 2021: 51,2 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.

Da quanto sopra esposto, l'onere complessivo derivante dal provvedimento in esame è riportato nella tabella seguente.

Onere derivante dalla concessione del congedo parentale, fino al 31 dicembre 2021, per i genitori di figli minori di 14 anni in quarantena, dad o malattia da SARS-CoV-2

Anno 2021 - (importi in milioni di euro)

Tipologia	Prestazione	Copertura figurativa	Totale
Lavoratori dipendenti	11,8	7,8	19,6
Lavoratori autonomi	3,5	1,7	5,2
Lavoratori gestione separata	2,7	1,8	4,5
Totale generale	18,0	11,3	29,3

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche si considerano circa 7.000 soggetti per un numero medio di giorni pari a 9 e una retribuzione lorda giornaliera comprensiva della contribuzione previdenziale pari a 120 euro. Pertanto si stima un costo pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2021.

Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 9-bis (Modifiche alla disciplina del fondo per la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati)

La disposizione sostituisce l'articolo 12-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevedendo l'istituzione presso il



Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 10 (Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)

La disposizione in esame, al **comma 1**, prevede per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria la possibilità di assicurare un periodo complessivo di ulteriori 12 mesi di integrazione salariale straordinaria autorizzato ai sensi dell'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 anche qualora l'attività del commissario straordinario si concluda prima della fine del periodo autorizzato.

Il **comma 2** prevede un rifinanziamento di 212,2 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per garantire le prestazioni integrative del trattamento di cui al comma 1.

Si è ipotizzato che l'attività del commissario abbia termine a giugno 2022 pertanto la disposizione comporterebbe una ulteriore prestazione di integrazione salariale di tre mesi (posto che il trattamento di integrazione salariale di dodici mesi riguarderebbe il periodo ottobre 2021-settembre 2022) per un numero di dipendenti stimato in circa 8.300 lavoratori con retribuzione media mensile ponderata pari a 4.060 euro.

ALITALIA - STIMA ONERI PER PROROGA CIGS

(importi in milioni di euro)

Anni	Oneri CIGS			Prestazione integrativa FdS Trasporto Aereo periodo 10/2021-09/2022 (80% retr.)
	Prestazioni + ANF	Coperture figurative	Totale	
2022	29,8	33,7	63,5	212,2

Il **comma 3** prevede la copertura degli oneri per un totale di 275,7 milioni di euro per l'anno 2022 di cui 63,5 milioni di euro per i trattamenti previsti dal comma 1 e pari a 212,2 milioni di euro per l'incremento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale previsti dal comma 2, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 11 (Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

L'intervento normativo prevede al **comma 1** che i datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69



che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il **comma 2** prevede che i datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

Le tredici settimane di trattamenti di cui al comma 1 e le nove settimane di cui al comma 2 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 ovvero il periodo di diciassette settimane di cui all'articolo 50-bis, comma 2 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, decorso il periodo autorizzato.

Comma 1 – Assegno ordinario e CIG in deroga

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati dall'intervento normativo, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS con riferimento ai beneficiari del mese di giugno 2021 appartenenti a unità produttive che hanno chiesto almeno 20 settimane ai sensi del DL 41/2021.

- 84.300 beneficiari di assegno ordinario con retribuzione media oraria pari a 11,3 euro, un numero medio mensile di ore fruite pari a 82; l'importo medio orario pro-capite della prestazione di AO è risultato pari a 6,1 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro;
- 109.000 beneficiari di CIG in deroga con retribuzione media oraria pari a 11,1 euro e numero medio mensile di ore fruite pari a 81; l'importo medio orario pro-capite della prestazione di CIGD è risultato pari a 6,0 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro.

Gli importi orari delle prestazioni e delle retribuzioni si riferiscono al dato ponderato relativo sia ai pagamenti diretti che a conguaglio desunti media maggio-giugno 2021 (lettura settembre 2021).

Sia le platee che le ore fruite sono state prudenzialmente incrementate per tener conto delle domande giacenti e del fatto che le aziende che usufruiranno delle ulteriori settimane concesse dalla norma in esame sono quelle che più hanno risentito della crisi economica derivante dalla pandemia. Pertanto, la stima è stata predisposta sui seguenti parametri:

- 115.000 lavoratori potenziali fruitori di assegno ordinario (AO), con un numero medio mensile di ore integrate pari a 90;
- 135.000 lavoratori potenziali fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con un numero medio mensile di ore integrate pari a 90.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame.



Stima oneri al lordo degli effetti fiscali per ulteriori 13 settimane di Assegno Ordinario e CIGD*(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)*

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Totale
	Numero beneficiari	Numero ulteriori settimane	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	
Anno 2021								
Fondi di solidarietà	115.000	13	90,0	6,1	3,7	189,4	114,9	304,3
Deroga	135.000	13	90,0	6,0	3,7	218,7	134,9	353,6
Totale	250.000,0					408,1	249,8	657,9

Comma 2 – CIGO Settore Tessile

L'articolo 4, c. 2 del DL 99/2021 poi confluito nell'art. 50-bis del DL 73/2021 prevedeva la concessione di ulteriori 17 settimane di CIGO per il settore tessile nel periodo tra 1/7/2021 e il 31/10/2021. Tale concessione era prevista nel limite dello stanziamento fissato in 185,4 milioni di euro (113,3 milioni di euro per prestazione e ANF connessi e 72,1 milioni di euro per copertura figurativa).

Per tener conto della forte adesione alla misura in esame e delle 2.943 domande ancora giacenti si stima un ulteriore onere di 80,0 milioni di euro da aggiungere allo stanziamento sopra riportato arrivando a 265,4 milioni di euro ai fini della copertura di quanto previsto dall'art. 4, c. 2, del DL 99/1021 (162,2 milioni di euro per prestazione e ANF connessi e 103,2 milioni di euro per copertura figurativa).

Ipotizzando che tutte le aziende utilizzino le ulteriori 9 settimane per i medesimi lavoratori, sulla base degli stessi parametri utilizzati nella RT dell'art. 4, c. 2, del DL 99/2021 si perviene ad un maggiore onere complessivo di 140,5 milioni di euro (85,9 milioni di euro per prestazione e ANF connessi e 54,6 milioni di euro per copertura figurativa).

Nella tabella seguente è riportato l'onere complessivo del provvedimento in esame.

Stima oneri al lordo degli effetti fiscali per ulteriori 13 settimane di Assegno Ordinario e CIGD e ulteriori 9 settimane di CIGO per il settore tessile*(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)*

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Totale
	Numero beneficiari	Numero ulteriori settimane	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	
Anno 2021								
Fondi di solidarietà	115.000	13	90,0	6,1	3,7	189,4	114,9	304,3
Deroga	135.000	13	90,0	6,0	3,7	218,7	134,9	353,6
CIGO settore tessile	114.000	9	55,0	6,6	4,2	85,9	54,6	140,5
Totale	364.000,0					494,0	304,4	798,4



La previsione al **comma 9** si rende necessaria per l'impossibilità di autorizzare ulteriori domande di cassa per le aziende del settore tessile avendo raggiunto in via prospettica il limite di 265,4milioni di euro. La stima del fabbisogno necessario è stata effettuata sulla base delle domande in giacenza e ancora non autorizzate e delle possibili future richieste. Dalla disposizione derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021 di cui 31 milioni di euro per contribuzione figurativa.

Il **comma 6** prevede che la disposizione si applichi anche ai fondi di solidarietà di cui di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Considerato che i fondi bilaterali per l'anno 2021 hanno un finanziamento di 2.000 milioni di euro (900 + 1.100 milioni di euro) e che ad oggi risultano effettivamente spesi 685 milioni di euro (654 per l'FSBA e 31 per Formatemp). Stimando prudentemente un ulteriore spesa fino a fine anno di 480 milioni di euro si arriva ad una spesa di 1.165 milioni, pertanto i fondi residui a disposizione 835 milioni di euro possono finanziare le ulteriori 13 settimane previste dalla disposizione per una spesa stimata di 379 milioni di euro e un residuo di risorse di 456 milioni da utilizzare in compensazione per i maggiori oneri previsti dal presente articolo.

Comma 9-bis. La disposizione prevede un ulteriore rifinanziamento del limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del DL n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021 per 100 mln di euro per l'anno 2021 (per CIGO covid relativa a lavoratori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili) che si rende necessario sulla base degli elementi di monitoraggio. Ai maggiori oneri pari a 100 mln di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le necessarie disponibilità.

Effetti finanziari per l'anno 2021

prestazioni:	61,3 mln di euro
contribuzione figurativa:	38,7 mln di euro
totale	100 mln di euro

Il **comma 10** prevede la rideterminazione in 106 milioni di euro del limite di spesa previsto all'articolo 40-bis comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La disposizione normativa consente, in deroga alla normativa vigente in termini di durata della prestazione, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, l'accesso a un trattamento di integrazione salariale straordinario per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, limitatamente ai datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale del d.lgs 148/2015 (ordinario e straordinario). Rispetto alle stime dai monitoraggi previsti dalla norma si registra un limitato utilizzo che suggerisce una revisione delle risorse ad esso destinate. Sulla base dei dati attualmente a disposizione si registrano 6 accoglimenti già decretati, 3 pratiche in lavorazione e 6 istanze rigettate. Tutti riguardano aziende medio piccole pertanto mantenendo un ragionevole elemento di prudenza si può immaginare che fino alla fine dell'anno possano essere interessati alla disposizione 30 mila lavoratori. Considerando un'integrazione media oraria mensile di 80 ore, una retribuzione media oraria di 12,8 euro e una prestazione di 6,6 euro si stimano oneri per 106 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 41 milioni per contribuzione figurativa.

Pertanto, l'effetto sulla finanza pubblica è un minor onere pari a 245 milioni di euro per l'anno 2021 di cui 96 per minore contribuzione figurativa.

Il **comma 11** prevede la revisione dei limiti delle minori entrate contributive derivanti dal contratto di rioccupazione. Considerata l'adesione al nuovo contratto (si registrano sulla base dei dati delle comunicazioni obbligatorie incrociate con la DID meno di 60 mila attivazioni potenzialmente interessate fino al 20 settembre 2021). Pertanto, considerando che la norma prevede l'agevolazione fino al 31 ottobre 2021 prudenzialmente si stimano complessivamente 120 mila assunzioni con



contratto di rioccupazione e tenendo conto delle stesse ipotesi effettuate nella relazione tecnica di istituzione del contratto di rioccupazione, si stimano i seguenti effetti finanziari.

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

Anni	Numero rapporti di lavoro con esonero	Minori entrate contributive (lordo fisco)	Entrate (lordo)	Effetto fiscale indotto	Effetto totale
2021	120.000	-216,0	-	-	-216,0
2022		-108,0	74,5	74,5	-33,5
2023		0,0	6,6	6,6	+6,6
2024			-15,3	-15,3	-15,3

Dal comma 11 derivano in sostanza maggiori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali per 369,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 184,8 milioni di euro per l'anno 2022. Ne derivano minori entrate fiscali per l'anno 2023 valutate in 11,4 milioni di euro.

Il **comma 12** prevede la copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 9 pari a 878,4 milioni di euro per l'anno 2021 e alle minori entrate derivanti dal comma 11 valutate in 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 a cui si provvede:

- quanto a 456 milioni di euro per l'anno 2021 mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal comma 6;
- quanto a 245 milioni di euro per l'anno 2021 mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal comma 10;
- quanto a 177,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 11 per tale anno;
- quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 17.

Il **comma 13** prevede l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in base alle esigenze che derivano dall'attività di monitoraggio ai fini di consentire l'erogazione per il 2021 ai soggetti beneficiari.

Il **comma 14** prevede la copertura finanziaria degli oneri del comma 13 pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Comma 15. La disposizione fissa al 30.9.2022 il termine (inserito dall'art. 8, comma 1-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 con scadenza 31.12.2021 e successivamente eliminato dall'art. 11, comma 15, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) entro il quale è possibile l'invio in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, del medesimo lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato dall'agenzia, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 16 si propone l'introduzione del comma 251-ter nell'articolo 1 della legge n. 145/2018 che dispone la proroga in continuità fino al 31 dicembre 2021 dell'indennità concessa nel precedente comma 251-bis, ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione Sicilia che hanno presentato domanda di indennità nel 2020. Dagli archivi INPS, i lavoratori appartenenti alle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, che hanno



presentato domanda nel 2020, di cui al comma 251-bis, sono risultati 60 unità: per essi è stato considerato un importo mensile della prestazione di 1.038 euro (comprensivo degli assegni al nucleo familiare) e una retribuzione di circa 2.700 euro.

Oneri (in migliaia di euro)			
n. beneficiari	Prestazioni (compresi ANF)	Contributi figurativi	Totale
60	747,4	641,5	1.388,9

Comma 17 prevede che i benefici di cui al comma 16 sono concessi nel limite di 1,39 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157.

Articolo 11-bis (Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2021 i termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di integrazione salariale, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021.

Per quanto attiene alla stima dell'impatto finanziario derivante dal presente emendamento si ipotizza che la platea interessata dalla proroga dei termini decadenziali in esame possa riguardare circa 10.200 beneficiari (1.800 in CIGO, 5.200 in assegno ordinario e 3.200 in cassa integrazione in deroga).

Le basi tecniche, in termini di platee, retribuzioni medie e giornate di prestazioni fruitive sono quelle riportate nella relazione tecnica dell'art. 1, comma 300, della L. 178/2020.

Sono stati considerati un n° medio di settimane di proroga pari a 6.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

Stima oneri al lordo degli effetti fiscali per la proroga al 31 dicembre 2021 dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2021

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative								Totale
	Numero beneficiari	Numero medio settimane	Numero medio mensile ore fruitive	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Oneri per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Oneri per Copertura figurativa (milioni di euro)		
Anno 2021									
Ordinaria	1.800	6	81,0	5,9	3,8	-1,2	-0,8	-2,0	
Fondi di solidarietà	5.200	6	75,0	5,9	3,6	-3,2	-1,9	-5,1	
Deroga	3.200	6	67,0	5,9	3,7	-1,8	-1,1	-2,9	
Totale	10.200					-6,2	-3,8	-10,0	

Dal comma 1 derivano pertanto maggiori oneri per 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

A tali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per 10 mln di euro per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti CISOA di cui all'articolo 8, comma 13 del decreto-legge n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2021, che sulla base degli elementi di monitoraggio presenta le necessarie disponibilità.



Articolo 11-ter (Fondo Nuove Competenze)

Con riferimento al comma 1, si dispone che le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, già destinate al “Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU”, siano impegnate in favore dell’ANPAL e ridestinate al Fondo Nuove Competenze, di cui all’articolo 88, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020. La nuova destinazione delle risorse si rende necessaria a seguito, da un lato, della scelta (successiva all’approvazione della legge di Bilancio) di individuare il programma GOL quale riforma e investimento più rilevante nell’ambito della Missione 5, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, lasciando al programma React-EU il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze; dall’altro lato, per i tempi di riprogrammazione del PON SPAO e successiva approvazione da parte della Commissione UE (comunicata a fine settembre), che hanno reso inattuale la previsione di applicare l’assegno di ricollocazione nelle more dell’approvazione del programma GOL (il decreto di adozione del programma ha acquisito l’intesa in Conferenza Stato Regioni già in ottobre ed è attualmente alla registrazione della Corte dei Conti). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta di risorse versate al bilancio dello Stato al solo fine di anticipazione e la cui copertura finanziaria è a valere sulla dotazione nazionale del programma React EU, cioè su risorse provenienti dal Bilancio comunitario la cui spesa è ammissibile fino al 31.12.2023.

Con riferimento al comma 2, il Programma GOL già prevede che le regioni e le province autonome attuino gli interventi di cui ai commi da 324 a 328, di cui si dispone la soppressione, nonché degli interventi di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, a valere sulla dotazione finanziaria assegnata al Programma dal PNRR, pari a 4,4 miliardi di euro nel periodo 2021-2025.

Articolo 12 (Disposizioni in materia di mobilità del personale)

Comma 1. La disposizione serve ad evitare che l’interpretazione letterale della disposizione di cui al comma 1.1. dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dalla legge di conversione del DL 80/2021, legge n. 113/2021, escluda il personale degli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 100 dipendenti dall’applicazione della mobilità volontaria sia in uscita che in ingresso.

La misura, di carattere prettamente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1-bis. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso il carattere ordinamentale.

Articolo 12-bis (Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)

La disposizione interviene sull’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, comma 548 bis, prevedendo la possibilità anche per le strutture private accreditate appartenenti alla rete formativa di reclutare il personale in formazione specialistica attingendo dalle graduatorie pubbliche di cui al comma 547.

Gli oneri derivanti dalla disposizione in esame gravano sulle strutture private e pertanto la medesima la medesima norma assume carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12-ter (Requisiti ai fini dell’assegno di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118)

L’assegno mensile d’invalidità è concesso a carico dello Stato ed è erogato dall’INPS per gli invalidi civili nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella



misura pari o superiore al 74% fino al 99%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste (articolo 13 della legge n. 118/1971 così come modificato dall'articolo 1 della legge n. 247/2007). Il diritto all'assegno è riconosciuto alle persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni, dopo il compimento del sessantasettesimo anno di età la prestazione si trasforma in assegno sociale. Tale assegno mensile spettante per 13 mensilità, attualmente è pari all'importo di 287,09 euro. Altro requisito imprescindibile per il diritto alla prestazione economica, è che il reddito personale dell'invalido non superi annualmente i 4.931,29 euro anno 2021, limite previsto dall'articolo 12 della legge 412/1991 per la pensione sociale.

La disposizione in esame mira ad eliminare dubbi interpretativi che potrebbero dar luogo a contenziosi e a confermare l'attuale applicazione della norma diretta a consentire l'accesso alla prestazione economica anche a chi svolge un'attività lavorativa minima, a condizione che sia iscritto alle liste del collocamento mirato, e che il reddito derivante dall'attività lavorativa sia comunque contenuto e tale che il reddito complessivo del soggetto rimanga in ogni caso entro il limite di circa 4.931,29 euro annui.

Resta, quindi, in ogni caso fermo il requisito reddituale che consente l'accesso al beneficio secondo il quale i redditi personali (compresi quelli derivanti da lavoro) non superino il limite previsto dalla legge (4.931,29 euro annui per l'anno 2021), come stabilito dall'articolo 13 della legge n. 118/1971.

Tanto premesso in considerazione della circostanza che la disposizione in esame conferma l'applicazione fino ad ora seguita dall'INPS, dalla medesima non derivano nuovi o maggiori oneri.

Articolo 12-quater (Assunzione di personale per l'Accademia nazionale dei Lincei)

La disposizione, per le finalità ivi indicate, autorizza l'Accademia Nazionale dei Lincei ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale pari a n. 5 unità, di cui n. 3 unità di area C, posizione economica C1 e n. 2 unità appartenenti all'area B, posizione economica B1. Le spese previste per la gestione delle procedure concorsuali, quantificate in euro 58.000, sono poste a valere sulle disponibilità finanziarie presenti nel bilancio dell'Accademia a legislazione vigente. Nel dettaglio, le spese concorsuali sono così composte: a) prestazioni esterne per le selezioni: euro 25.000; la quantificazione è stata effettuata sulla base della spesa media unitaria - euro 5.000 Iva inclusa per selezione - sostenuta per tale tipologia di prestazioni per sulla base dei concorsi che l'Accademia ha espletato nel corso del 2021; b) compensi ai componenti delle Commissioni esaminatrici: euro 32.645; la quantificazione è stata effettuata sulla base di quanto dispone il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020, considerando ciascuna Commissione composta da tre membri di cui, come avvenuto per i concorsi espletati nel 2021 dall'Accademia, due esterni a cui erogare il compenso, e un socio linceo, con incarico a titolo gratuito); c) I locali in cui effettuare i concorsi sono quelli della sede dell'Accademia. Ai maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento delle 5 unità di personale in esame si fa fronte con le disponibilità di bilancio dell'Accademia già stanziata a legislazione vigente.

Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri assunzionali, si fa presente che la stessa è stata effettuata sulla base della seguente retribuzione pro capite (a lordo degli oneri riflessi):



RETRIBUZIONI											
Area e p.e.	Unità da assumere	Tabellare, tredicesima, indennità di ente, elem. per.	Oneri riflessi sulla retribuzione fondamentale (32,40%)	Retribuzione fondamentale al lordo oneri riflessi	Retribuzione accessoria	Oneri riflessi sulla parte accessoria (32,40%)	totale retribuzione unitaria annua	Incremento contrattuale medio del 3,78%	Retribuzione complessiva annua unitaria	onere totale annuo 2022 (rateo 6 mesi)	onere totale a regime a decorrere dal 2023
CI	3	26.365	8.542	34.907	12.389	4.014	51.310	1.940	53.250	79.875	159.749
B1	2	22.867	7.409	30.275	9.446	3.061	42.782	1.617	44.399	44.399	88.799
totale	5								totale	124.274	248.548

Tenuto conto che le predette assunzioni, in ragione dei necessari tempi tecnici per lo svolgimento delle procedure concorsuali, potranno verosimilmente essere effettuate non prima del 1° luglio 2022, ne deriva per l'anno 2022, un onere complessivo pari ad euro 124.274 (rateo di spesa). L'onere complessivo a regime, da sostenersi a decorrere dall'anno 2023, è invece pari ad euro 248.548.

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 12-quinquies (Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale)

La disposizione normativa dispone che le imprese - residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi - che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico, sono qualificate "start-up a vocazione sociale".

La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto e non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. Per il periodo di lavoro per il quale viene percepita la suddetta retribuzione è riconosciuto, ai fini previdenziali, l'accredito della contribuzione figurativa, come determinato ai sensi dell'articolo 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Prevede, inoltre, che l'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Mef, è sospesa per il periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale. Infine, per quanto di competenza dell'Istituto, prevede che rispetto dell'art. 33 del reg. UE 651/2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di 36 mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione relative all'incentivo in questione.

In Italia il dato di incidenza dell'autismo sulla popolazione viene calcolato in base alla rilevazione effettuata dall'Istat "L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità". In particolare, si rileva che il 26,4% degli alunni con disabilità è definito come "Disturbi dello sviluppo" e cioè "una compromissione grave e generalizzata in diverse aree dello sviluppo: capacità di interazione sociale reciproca, capacità di comunicazione, o presenza di comportamenti, interessi e attività stereotipate. Della categoria fanno parte: disturbo autistico; disturbo di Rett; disturbo disintegrativo della fanciullezza; disturbo di Asperger; disturbo generalizzato dello sviluppo non altrimenti specificato (compreso l'autismo atipico)".

Dagli archivi dell'istituto risulta che sono circa 7mila 600 i lavoratori che possiedono una certificazione per sé stessi dei permessi di cui alla Legge 104/92, dipendenti da circa 3.500 aziende residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi. Di questi nessuno risulta in possesso di importo di pensione di invalidità o assistenziale. Utilizzando la proporzione dei



dati Istat del 26,4% a questa platea e applicando l'ulteriore percentuale del 5,3% di aziende costituite da lavoratori in L. 104 per sé stessi, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, si ottiene un numero di possibili beneficiari pari a 106 nel primo anno di applicazione della norma. Si è ipotizzato, inoltre, che l'incentivo del 70% venga applicato nei primi tre anni di applicazione della norma. Considerando l'importo medio di retribuzione pari a circa 26.000, e un numero di nuovi lavoratori assunti ogni anno pari a 20 si ottiene la seguente proiezione dell'onere (in milioni di euro):

Anno	Onere di cui all'esonero contributi lavoratore e datore di lavoro comma 2	Onere di cui al comma 2 irpef lavoratore	Onere di cui al comma 4 incentivo	Totale
2022	0,91	0,58	1,93	3,42
2023	0,84	0,62	2,08	3,54
2024	0,92	0,67	2,01	3,60
2025	0,99	0,71	-	1,70
2026	1,06	0,74	-	1,80
2027	1,12	0,78	-	1,90
2028	1,18	0,81	-	1,99
2029	1,24	0,85	-	2,09
2030	1,30	0,88	-	2,18
2031	1,35	0,91	-	2,26

Inoltre, la modifica normativa dispone che le imprese residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa alla fine dell'inserimento lavorativo di tali persone, sono qualificate "start-up a vocazione sociale". Nello specifico, al comma 3 la disposizione in parola stabilisce che gli utili di esercizio derivanti dall'attività delle imprese precedentemente identificate non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività. Sono, inoltre, computate tra le spese deducibili le spese per affitto o acquisto di immobili destinati in via strumentale all'attività di impresa, nonché le spese per consulenze specialistiche e di collaborazione per soggetti specializzati nella cura e ausilio dei soggetti autistici, per un periodo di sette esercizi.

Ai fini della stima sono stati analizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi selezionando le imprese che compilano il campo Impresa sociale nel frontespizio della dichiarazione dei redditi (anno di imposta 2019) e che risultano attive a partire dall'anno 2015. Per le imprese così individuate, circa 1.370, sono stati considerati il reddito imponibile e le relative imposte ai fini IRES, IRPEF ed IRAP, per un ammontare di imposta IRES/IRPEF di circa 0,5 milioni di euro ed IRAP di circa 1,8 milioni di euro. Non avendo a disposizione maggiori dettagli che possano definire quali e quante imprese assumeranno, secondo le condizioni previste dalla normativa, lavoratori autistici, in via prudenziale, si è ritenuto di considerare come perdita di gettito, conseguente alla disposizione in commento le imposte relative alle imprese con massimo 20 dipendenti pari a circa 0,3 milioni di euro ai fini IRES/IRPEF e 0,67 milioni di euro ai fini IRAP. Considerando l'esclusione degli utili per i 5 anni dall'inizio dell'attività ed un tasso di crescita delle imprese coinvolte del 20%, in coerenza con la stima INPS/IRPEF sul reddito del dipendente effettuata dal Ministero del Lavoro, si riportano di seguito gli effetti finanziari considerando un acconto IRES/IRPEF del 75% e un acconto IRAP dell'85% e l'entrata in vigore nel 2021:



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IRES/IRPEF	0	-0,55	-0,97	-1,48	-2,09	-2,82	-3,15	-3,79
IRAP	0	-1,25	-2,18	-3,29	-4,63	-6,23	-6,90	-8,28
Totale	0	-1,80	-3,15	-4,77	-6,72	-9,05	-10,05	-12,07

in milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno 2025, 10,85 milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni di euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16 milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni di euro per l'anno 2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

CAPO III

Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Articolo 13 (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Quanto alle previsioni contenute nel **comma 1 lett. c) n. 4** si segnala che gli importi mediamente introitati a seguito delle prescrizioni obbligatorie emanate dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro ammontano mediamente a circa 10.400.000 euro annui (nel 2019 euro 13.445.594, nel 2020 euro 7.423.543).

Comma 1, lettera c) numero 4) 4.1. Trattasi di modifiche formali del testo e pertanto dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 1, lettera d) capoverso Art. 14, comma 1, primo e secondo periodo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto altresì conto che la comunicazione prevista dalla disposizione avviene attraverso le modalità già previste dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 in relazione al lavoro intermittente. La previsione può viceversa consentire maggiori introiti derivanti dalla sanzionabilità del nuovo obbligo di comunicazione attraverso l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.

Comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, comma 2. La disposizione prevede che nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa in caso di violazione delle norme per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo n. 50/2016 ed è inibita la partecipazione alle gare pubbliche. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 14. La disposizione riguarda il ricorso amministrativo al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, previsto dall'art.14, comma 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, e prevede che se l'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente non si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso il provvedimento di sospensione perde efficacia.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1, da lettera d-bis) a lettera d-quinquies). Con la disposizione in esame si intende ampliare la tutela dei diritti dei lavoratori rafforzando la figura del preposto. In particolare, si propone di inserire tra le disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 in tema di obblighi a carico del datore di lavoro, quello della nomina del preposto con incarico formale per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del citato decreto legislativo. Si prevede inoltre l'inserimento esplicito tra gli obblighi del preposto di quello, per il quale, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni



impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, si debba intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, si interrompa l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti. La disposizione in esame ha natura ordinamentale e dalle attività connesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1, lettera e), numero 2) capoverso "8-bis". La disposizione alla lettera a) si limita a precisare che venga rispettato il regolamento comunitario GDPR /2016/UE/679 in materia di protezione dei dati personali che in ogni caso deve essere rispettato facendo parte a tutti gli effetti dell'ordinamento nazionale. Quindi la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri.

Comma 1, lettera e), numero 2) capoverso "8-ter". Integra l'art. 51 del D. Lgs. 81/2008 specificando che, nell'ambito dell'individuazione dei criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e dei criteri di premialità per oneri assicurativi da parte dell'INAIL, occorre considerare che le imprese facenti parti degli Organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.

La modifica, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1, lettera e-bis). La disposizione, andando a modificare l'art.52, comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 2008 differisce al 30 giugno 2022 il termine per la definizione con decreto del Ministro del lavoro del lavoro e delle Politiche sociali delle modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale e dei criteri di riparto delle risorse del Fondo istituito presso l'INAIL volto al sostegno della piccola e media impresa.

Pertanto, la modifica ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1, lettera e-ter). Le disposizioni modificano l'art. 79 del d. lgs. 81/2008 prevedendo che nelle more del DM che fisserà i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), restano ferme le disposizioni contenute nel DM 2 maggio 2001 "aggiornato con le edizioni delle norme uni più recenti".

La previsione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1, lettera e-quater). Modifica di coordinamento normativo; non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1, lettera e-sexies). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la trasmissione delle notifiche preliminari alle Casse edili, da parte delle amministrazioni indicate al comma 1 dell'art. 99, potrà avvenire anche attraverso l'utilizzo di strumentazione informatica già a disposizione.

Quanto alla istituzione della banca dati prevista al **comma 1 lett. f)**, i relativi costi sono stati calcolati prendendo a riferimento analoghe banche dati già avviate e gestite dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Il costo pari ad euro 1.500.000 è relativo al solo anno 2022 mentre la relativa manutenzione sarà a carico del bilancio dell'Ispettorato.

Le ulteriori disposizioni contenute al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 1-bis. Trattasi di modifiche formali del testo e pertanto dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2 e 3. La disposizione, per le finalità ivi indicate, autorizza l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ad assumere a tempo indeterminato un contingente pari a 1.024 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del C.C.N.L. comparto Funzioni Centrali, profilo professionale di "Ispettore".

La quantificazione degli oneri assunzionali è stata effettuata sulla base della seguente retribuzione pro capite (a lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ispettorato):



Stipendio tabellare	Tredicesima mensilità	Indennità di Amministrazione	Totale Lordo dipendente (CCNL vigente)	INPS gestione ex Inpdap	Opera Previdenzial'	IRAP	Totale trattamento fisso e continuativo (Lordo Amministrazione)	Trattamento accessorio (adeguamento FRD) determinato in relazione alla media pro-capite attuale del personale INL	TOTALE COMPLESSIVO (FONDALE E ACCESSORIO MEDIO)	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA PRO CAPITE ANNUA LORDA A REGIME
				24,20%	TFR						
22.291,78	1.857,65	2.772,72	26.922,15	6.515,16	1.529,18	2.288,38	37.254,87	4.458,00	41.712,87	1.576,75	43.289,62

Tenuto conto che le predette assunzioni, in ragione dei necessari tempi tecnici per lo svolgimento delle procedure concorsuali, potranno verosimilmente essere effettuate non prima del 1° luglio 2022, ne deriva per l'anno 2022, un onere complessivo pari ad euro 22.164.285,44 (rateo di spesa). L'onere complessivo a regime, da sostenersi a decorrere dall'anno 2023, è invece pari ad euro 44.328.570,88.

La norma è finalizzata a colmare le carenze di organico esistenti in Area III, tenuto conto delle facoltà assunzionali dell'Ispettorato esercitabili a legislazione vigente (cfr. P.T.F.P. INL relativo al triennio 2021/2023).

In particolare, a fronte di una dotazione organica dell'Area III pari a n. 4.479 unità, alla data del 1° gennaio 2021 risultavano in servizio n. 2.882 unità di personale, con una scopertura, pertanto, pari a n. 1.597 unità.

Delle citate 1.597 unità ne sono state messe a concorso (procedure in corso) n. 1.222 e n. 300 sono destinate da specifiche disposizioni legislative all'assunzione di ispettori tecnici.

Inoltre, con riferimento al personale ispettivo, si rappresenta che, al netto delle procedure concorsuali già avviate, le facoltà assunzionali derivanti da turn-over (ancora da autorizzare e considerando anche le cessazioni del personale di ruolo che interverranno al 31 dicembre 2021) sono solo n. 58, mentre le facoltà previste da speciali disposizioni legislative sono state interamente utilizzate.

Per quanto concerne lo svolgimento della procedura concorsuale è stato quantificato un onere, per l'anno 2022, pari ad euro 1.500.000, il cui importo è coerente con quello sostenuto dall'Ispettorato per far fronte allo svolgimento di analoghe procedure concorsuali (ad esempio, concorso RIPAM per l'assunzione di circa 1.000 unità di personale di Area III).

Quanto alle maggiori spese di funzionamento collegate all'assunzione del nuovo contingente di personale pari a 1.024 unità, si fa presente che l'Ispettorato dovrà sostenere per le proprie strutture e uffici:

- 1) oneri di diretta imputazione: per interventi formativi e di addestramento obbligatori, per missioni e trasferte a fronte delle ispezioni riguardanti la vigilanza lavoristica di prevenzione e contrasto agli illeciti, per l'equipaggiamento necessario allo svolgimento di specifiche attività (ad esempio: mute, elmetti, maschere antigas, zaini, palette per segnalazioni, ecc.), per assicurare un servizio di noleggio di autovetture e furgoni senza conducente, per giorni non continuativi, in tutte le province del territorio nazionale italiano, finalizzato alle attività di polizia giudiziaria, per l'acquisto di personal computer, terminali (comprensivi delle periferiche di base, tastiera, mouse e del software di base necessario per il loro funzionamento), per la telefonia mobile;
- 2) oneri comuni: energia elettrica, acqua, gas, spese di condominio, spese di locazione passiva di beni immobili, mobili e arredi, licenze d'uso per software, noleggi di impianti e macchinari, manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi, manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio, manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili.



Di seguito, si riportano le tabelle con il dettaglio delle suddette spese di funzionamento:

Tabella 1 - Spese di funzionamento annue pro capite

Tipologia di spesa/annualità	2022	2023	2024
Parte corrente (Indennità di missione e di trasferta, acquisto di servizi per formazione specialistica, acquisto di servizi per formazione obbligatoria, carburanti, combustibili e lubrificanti, equipaggiamento, materiale informatico, altri beni e materiali di consumo, utenze e canoni, servizi amministrativi, servizi sanitari, manutenzioni ordinaria, servizi informatici e telecomunicazioni)	2.500,00	5.000,00	5.000,00
Una tantum (spese in conto capitale per mobili e arredi e per l'acquisto di personal computer (terminali, comprensivi delle periferiche di base e del software necessario per il loro funzionamento).	4.000,00	-	-
TOTALE	6.500,00	5.000,00	5.000,00

Tabella 2 - Sintesi maggiori spese di funzionamento dell'INL ripartito per capitoli dello stato di previsione dello MLPS per l'assunzione di 1.024 unità di personale

Capitoli	2022	2023	2024
1231 – Somme da trasferire all'Ispettorato Nazionale del Lavoro	2.560.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00
7131 – Somme da trasferire all'Ispettorato Nazionale del Lavoro	4.096.000,00	-	-
TOTALE	6.656.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00

Alle suddette spese di funzionamento degli uffici dell'I.N.L. vanno aggiunte le spese per l'acquisto di beni e servizi legate all'equipaggiamento delle nuove unità di personale necessari per lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte del medesimo personale.

Nel dettaglio, il relativo costo è stato calcolato tenendo conto dell'approvvigionamento di n. 1 pc portatile per ciascuna unità ispettiva (costo medio euro 1.000 x 1.114 unità = euro 1.114.000) nel 2022 e delle relative licenze software e middleware a decorrere dallo stesso anno (spesa media euro 1.200 x 1.114 = 1.336.800).

Pertanto, i costi per le spese anzidette ammontano complessivamente ad euro 2.450.800 per l'anno 2022 ed euro 1.336.000 a decorrere dal 2023.

Quanto all'aumento dell'organico del personale dell'Arma dei Carabinieri da destinare al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, pari a 90 unità e previsto al **comma 4** si rappresenta quanto segue. L'incremento, in particolare, è relativo a 45 unità nel ruolo Ispettori e 45 nel ruolo Appuntati e Carabinieri. L'onere correlato alle citate assunzioni è pari ad euro 658.288 per l'anno 2022, ad euro 3.756.018 per l'anno 2023, ad euro 4.328.623 per l'anno 2024, ad euro 4.544.998 per l'anno 2025, ad euro 4.595.330 per l'anno 2026, ad euro € 4.668.246 per l'anno 2027, ad euro € 4.713.412 per gli anni dal 2028 al 2031, ad euro 4.766.424 per l'anno 2032 e ad euro 4.846.170 annui a decorrere dall'anno 2033.

I suddetti oneri tengono conto degli effetti legati alla tornata contrattuale 2019- 2021 (pari ad un incremento medio del 4,26%).

Nella tabella che segue sono indicati gli oneri individuali per l'assunzione delle unità nei due differenti ruoli.

Il **comma 5** autorizza, a decorrere dal 1° settembre 2022, l'Arma dei carabinieri ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali 45 unità del ruolo ispettori e 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri. A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 658.288 per l'anno 2022, euro 3.756.018



per l'anno 2023, euro 4.328.623 per l'anno 2024, euro 4.544.998 per l'anno 2025, euro 4.595.330 per l'anno 2026, euro 4.668.246 per l'anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 4.766.424 per l'anno 2032 e euro 4.846.170 annui a decorrere dall'anno 2033.

Il **comma 6** prevede la copertura degli oneri pari a 45.329.374 euro per l'anno 2022, 64.941.389 euro per l'anno 2023, 65.513.994 euro per l'anno 2024, 65.730.369 euro per l'anno 2025, 65.780.701 euro per l'anno 2026, 65.853.617 euro per l'anno 2027, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, ai sensi dell'articolo 17.



		oneri stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033					
ENTI TA'	qualifica stipendiale	base	accessorio (FESH- straod.)	TOTALE incrementat o del 4,26%	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo				
45	Allievo Car.	€ 21.046,37	€ 0,00	€ 21.942,95	4	€ 329.144,18	2	€ 164.572,09	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
	Carabinieri	€ 38.204,20	€ 5.620,52	€ 45.691,65	0	€ 0,00	10	€ 1.713.436,99	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.056.124,39	8	€ 1.370.749,59	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
	Car. Scelto	€ 39.648,22	€ 5.620,52	€ 47.197,19	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	4	€ 707.957,82	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	8	€ 1.415.915,65	0	€ 0,00		
	Appuntato	€ 41.357,68	€ 5.620,52	€ 48.979,47	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	4	€ 734.692,07	12	€ 2.204.076,21		
Totale oneri					4	€ 329.144,18	12	€ 1.878.009,08	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.078.707,42	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.150.607,72	12	€ 2.204.076,21		
45	Allievo Car.	€ 21.046,37	€ 0,00	€ 21.942,95	4	€ 329.144,18	2	€ 164.572,09	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
	Carabinieri	€ 38.204,20	€ 5.620,52	€ 45.691,65	0	€ 0,00	10	€ 1.713.436,99	6	€ 1.028.062,19	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
	Maresciallo	€ 47.427,92	€ 5.620,52	€ 55.308,30	0	€ 0,00	0	€ 0,00	6	€ 1.244.436,83	12	€ 2.488.873,66	6	€ 1.244.436,83	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
	Maresciallo ord.	€ 49.573,52	€ 5.620,52	€ 57.545,31	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	6	€ 1.294.769,28	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	6	€ 1.294.769,39	0	€ 0,00		
	Maresciallo capo	€ 50.693,70	€ 5.620,52	€ 58.713,21	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	6	€ 1.321.047,13	12	€ 2.642.094,26		
Totale oneri					4	€ 329.144,18	12	€ 1.878.009,08	12	€ 2.272.499,02	12	€ 2.488.873,66	12	€ 2.539.206,11	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.615.816,52	12	€ 2.642.094,26		
						€ 658.288		€ 3.756.018		€ 4.328.623		€ 4.544.998		€ 4.595.330		€ 4.668.246		€ 4.713.412		€ 4.713.412		€ 4.713.412		€ 4.713.412		€ 4.713.412		€ 4.766.424		€ 4.846.170		



Articolo 13-bis (Disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche)

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica anche in considerazione della previsione che agli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, si provvederà adottando le misure di carattere gestionale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

CAPO IV

Misure finanziarie urgenti

Articolo 14 (Disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi europei e internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Il **comma 1** autorizza nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una spesa pari a 2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431 euro per l'anno 2022, a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026, per assicurare senza soluzione di continuità la prosecuzione delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A. Tale autorizzazione decorre dall'esercizio finanziario 2021 e serve a coprire il trasferimento alla Repubblica di San Marino della somma necessaria per compensare i maggiori costi derivanti dallo spegnimento, nell'interesse dello Stato italiano, del CH 51, e al non uso di altre frequenze (CH 7, 26, 30, 12B e 12C) nelle more della Legge di ratifica di un nuovo Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva che sarà stipulato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino nell'ambito della realizzazione del Piano di azione per il 5 G. Nelle more della ratifica dell'Accordo bilaterale con San Marino, la spesa autorizzata dal comma 1 deve intendersi aggiuntiva rispetto all'autorizzazione di spesa vigente stanziata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 164/2015 sul capitolo 2183/MEF, p.g. 1 "Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e San Marino e per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri" e pari a euro 2.878.569. Si precisa che, poiché le frequenze di cui si tratta sono nella disponibilità, internazionalmente riconosciuta, della Repubblica di San Marino, il loro mancato utilizzo da parte di detto Stato e il conseguente utilizzo da parte dell'Italia non comporta minori entrate per la finanza pubblica italiana.

La quantificazione degli oneri relativi alla Presidenza italiana del Consiglio d'Europa prevista dal **comma 2** è basata sull'esperienza della Presidenza italiana del G20 ed è così suddivisa:

- 800.000 euro per l'organizzazione della riunione dei Ministri degli affari esteri del Consiglio d'Europa, che costituisce l'impegno principale dell'esercizio di Presidenza, prevedendo la partecipazione di tutti gli organi del Consiglio d'Europa dei 47 Stati Membri e dei 5 Paesi con status di osservatore, per una partecipazione stimata di 350 persone. La stima include i costi della segreteria organizzativa, le spese di alloggio per i capi delegazione, i costi di catering, affitto, allestimento e sicurezza delle sale, nonché spese relative alla realizzazione di materiale promozionale e divulgativo;
- 600.000 euro per l'organizzazione di eventi a livello ministeriale e conferenze attinenti alle priorità della nostra Presidenza, da tenersi in collaborazione con il Consiglio d'Europa e con le altre amministrazioni dello Stato e con apertura alla società civile. Tale impegno corrisponde alla prassi univoca delle Presidenze di turno del Consiglio d'Europa;



- 180.000 euro per l'organizzazione in Italia e a Strasburgo di eventi di promozione culturale sulla base della prassi seguita da tutte le presidenze di turno;

- 120.000 euro per le spese di comunicazione e per le spese di funzionamento e di missione della Task Force istituita presso la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza e incaricata dell'organizzazione della Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Una quota parte del predetto importo complessivo, pari a 200.000 euro, è attribuibile all'esercizio finanziario 2021, per l'esigenza di svolgere fin da subito le necessarie attività preparatorie. Lo stanziamento previsto nell'ambito della delibera missioni internazionali per l'anno 2021, pari a 375.000 euro, si è rivelato insufficiente, anche in relazione alla pandemia ancora in essere.

La ripartizione tra le varie voci di spesa è puramente indicativa: nel rispetto del limite massimo di spesa di 1,7 milioni di euro, gli importi dedicati alle singole attività sono suscettibili di variazioni a seconda delle effettive esigenze.

MINISTERIALE ESTERI

Evento culturale e ricevimento per delegazioni sera del 19
maggio 2022

Sala per l'evento	Ipotesi budget	Note
Affitto sala (sala da determinare dopo stanziamento)	60.000,00 €	
Allestimenti (affitto tavoli e sedie, segnaletica ecc)	30.000,00 €	
Audio e microfoni	30.000,00 €	
Schermi, videocamere e regia video	45.000,00 €	
Subtotale		165.000,00 €
REGISTRAZIONE		
Subtotale		2.000,00 €
INTERPRETATION		
Cabine d'interpretariato - 3 sedute - n. 300 Ricevitori e cuffie interpretariato		
Subtotale		11.500,00 €
DECORAZIONI		
Fiori per sala congressi	15.000,00 €	
Sfondo per sessioni e foto istituzionali	25.000,00 €	
Allestimenti vari (bandiere, arredi)	5.000,00 €	
Subtotale		45.000,00 €
RINFRESCHI		
Tavolo tè/caffè per la sala congressi		
Subtotale		2.500,00 €
SESSIONE INFORMALE - STANZA A		
Allestimenti (affitto tavoli e sedie, segnaletica ecc)	10.000,00 €	
Audio e microfoni	5.000,00 €	
Schermi, videocamere e regia video	5.000,00 €	
Cabine d'interpretariato 3 sedute - n. 100 Ricevitori e cuffie interpretariato	10.000,00 €	



Aperitivo/coffe break	5.000,00 €	
Subtotale		35.000,00 €
SESSIONE INFORMALE - STANZA B		
Buffet con piatti freddi e caldi		
Subtotale		10.500,00 €
STANZA VIP E STANZE PER BILATERALI		
Vip lounge per capi delegazione, ufficio per SG e stanze per bilaterali		
Subtotale		8.000,00 €
STANZA PER POSSIBILE CERIMONIE PER FIRME		
Subtotale		5.000,00 €
UFFICI PER DELEGAZIONI		
Arredi	3.000,00 €	
Computer, stampanti e toner	3.500,00 €	
Subtotale		6.500,00 €
REQUISITI PER GLI UFFICI		
Ufficio per il Segretariato (10 pax)		
Subtotale		3.500,00 €
Ufficio per il Cerimoniale del Consiglio d'Europa		
Subtotale		1.500,00 €
CANCELLERIA E SIMILI		
Subtotale		3.000,00 €
Liason officers per le delegazioni		
Subtotale		44.000,00 €
SALA STAMPA		
Subtotale		14.000,00 €
QUESTIONI DI CERIMONIALE		
Hostess and Stewards in aeroporto	190.000,00 €	
Noleggio mezzi di trasporto	15.000,00 €	
Subtotale		205.000,00 €
CENA DI GALA (100 persone)		
Subtotale		180.000,00 €
IMPREVISTI		58.000,00 €
TOTALE		800.000,00 €

SPESE PER ALTRI EVENTI A LIVELLO MINISTERIALE E CON SOCIETA' CIVILE

EVENTO DIP. POLITICHE GIOVANILI				
Trasferimenti meeting	Unità	Ammontare	Numero	Totale
Viaggi team coordinamento/segreteria (5p)	Viaggio	150,00 €	5	750,00 €
Alloggio coordinamento/segreteria (5px5g)	Giorno	90,00 €	25	2.250,00 €
Corrispettivo per esperti (2 al gg x 3gg)	Unità	500,00 €	6	3.000,00 €



Viaggi relatori (30p)	Viaggio	250,00 €	30	7.500,00 €
Alloggio relatori (30px1g)	Giorno	150,00 €	30	4.500,00 €
Mobilità locale relatori (15px3g)	Giorno	60,00 €	45	2.700,00 €
Viaggi partecipanti (50 min. 50 civil servants, 50 ass. giovanili)	Viaggio	250,00 €	150	37.500,00 €
Associazioni giovanili ITA (50p.)	Viaggio	150,00 €	50	7.500,00 €
Alloggio partecipanti (200px3g)	Giorno	51,00 €	600	30.600,00 €
Mobilità locale eventi esterni Torino	Giorno	3.000,00 €	1	3.000,00 €
Imprevisti				700,00 €
				100.000,00 €

EVENTO DIP. POLITICHE ANTI DROGA

Coffee break	5.000,00 €
--------------	-------------------

EVENTO DIP. PARI OPPORTUNITA'

Personale (hostess, steward, tecnici informatici, interpreti)	75.000,00 €
Catering (coffee break, acqua, evento sociale)	20.000,00 €
Logistica	30.000,00 €
Allestimenti sale (tavoli, arredi, sedie, segnaletica etc.)	20.000,00 €
Grafica e tipografia	20.000,00 €
Informatica (microfoni, servizio di wifi, impianti tecnici)	30.000,00 €
	195.000,00 €

TOTALE

EVENTO INTELLIGENZA ARTIFICIALE
--

Segreteria organizzativa	60.000,00 €
Personale (hostess, steward, tecnici informatici, interpreti, liaison officer)	75.000,00 €
Catering (coffee break, acqua, evento sociale)	25.000,00 €
Logistica	50.000,00 €
Allestimenti sale (tavoli, arredi, sedie, segnaletica etc.)	20.000,00 €
Grafica e tipografia	25.000,00 €



Trasferimenti e altri servizi	15.000,00 €
Informatica (microfoni, servizio di wifi, impianti tecnici)	29.500,00 €
Forniture (materiale di cancelleria)	500,00 €
	300.000,00 €

SPESE PER IL PROGRAMMA CULTURALE 2022

Mostra a Roma per Ministeriale Esteri	60.000 €
Concerto a Roma per Ministeriale Cultura	30.000 €
Concerto a Roma per Ministeriale Esteri	30.000 €
Mostra a Venezia	60.000 €
	180.000 €

FUNZIONAMENTO E MISSIONI

MISSIONI	N. GIORNI	COSTO PER MISSIONE	N./PAX	TOT.
Missioni mensili a Strasburgo		1.000 €	5 MISSIONI/2 PERSONE	10.000 €
Missioni del RP a Roma		1.000 €	4 MISSIONI/1 PERSONA	4.000 €
Missioni in località italiane in preparazione di eventi culturali		500 €	7 MISSIONI/2 PERSONE	7.000 €
TOTALE			Subtotale	21.000 €

FUNZIONAMENTO E COMUNICAZIONE	TOT.
Spese di comunicazione	50.000 €
Spese di funzionamento (Personale somministrato, cancelleria, attrezzature)	49.000 €
Subtotale	99.000 €

TOTALE FUNZIONAMENTO E MISSIONI **120.000 €**

TOTALE SPESE PRESIDENZA **1.700.000,00 €**

Il **comma 3** indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 euro mediante corrispondente riduzione della Tabella A accantonamento Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 2.219.431 euro per l'anno 2021, 3.113.431 euro per l'anno 2022 e per 1.839.431 a decorrere dall'anno 2023.

Si precisa al riguardo che, in sede di quantificazione dello stanziamento di tale voce, era già stata espressamente prevista la copertura della modifica dell'accordo di cooperazione radiotelevisiva con San Marino, dei cui effetti finanziari il presente provvedimento costituisce un'anticipazione, in ragione dell'urgenza di provvedere all'utilizzo dei canali occorrenti per implementare la decisione 2017/899/UE e per consentire l'attivazione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga in tecnologia 5G, nel rispetto delle scadenze previste. Si sottolinea che anche le spese di cui al comma 2 sono riconducibili a obbligazioni internazionali, in quanto l'esercizio della presidenza da parte



dell'Italia e le connesse responsabilità costituiscono l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'articolo 18 dello Statuto del Consiglio d'Europa, ratificato e reso esecutivo dalla legge 23 luglio 1949, n. 433.

Il **comma 4** dispone uno stanziamento di 2 milioni di euro, che permette di soddisfare i crediti privilegiati di primo (euro 1.377.654,88) e di secondo grado (pari a euro 248.866,55). Con la quota restante, oltre a fare fronte ad eventuali ulteriori crediti privilegiati che dovessero emergere (al momento non previsti), si potrà dare parziale soddisfacimento ai creditori chirografari (che vantano crediti per euro 3.334.989,58).

La disposizione non è suscettibile di generare oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati nell'autorizzazione di spesa, in considerazione del fatto che, a mente dell'articolo 15 del DL n. 98/2011, alle passività della liquidazione degli enti pubblici si fa fronte nei limiti degli attivi accertati con la liquidazione stessa.

All'onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A accantonamento Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Comma 5 Cappellani militari Il comma è stato predisposto in aderenza all'ordine del giorno adottato dalla Camera dei Deputati il 14 aprile 2021 in sede di approvazione definitiva della legge 22 aprile 2021, n. 70, che impegna il Governo a ricercare soluzioni per disciplinare la graduale applicazione del nuovo assetto normativo derivante dall'Intesa sull'assistenza spirituale alle Forze armate con specifico riferimento al fatto che in talune posizioni i cappellani militari in servizio risultano in esubero rispetto al nuovo organico (fissato a 162 unità, dal comma 2 dell'articolo 1547 del codice dell'ordinamento militare). In tale contesto il Governo dovrà, nella fase iniziale di applicazione dell'Intesa, considerare transitoriamente l'organico complessivo dei cappellani militari come un tetto finanziario complessivo, consentendo così, ove richiesto e possibile, il mantenimento in servizio fino al naturale congedo, con il grado attuale, dei cappellani militari in esubero e compensandone l'onere attraverso i mancati reclutamenti ovvero le mancate promozioni per le posizioni non coperte in altri gradi.

Allo scopo, si introducono nel codice dell'ordinamento militare (libro quinto - personale civile e personale ausiliario delle forze armate, titolo III - personale religioso e libro nono - disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, titolo II - disposizioni transitorie, sezione V - personale ausiliario delle Forze armate) le seguenti disposizioni.

All'articolo 2259 (Disposizioni provvisorie per i cappellani militari), dopo il comma 3, sono inseriti i commi da 3-bis a 3-quinquies che recano la graduale riduzione degli organici complessivi dei cappellani militari. Il comma 3-bis, definisce il limite massimo delle immissioni dei cappellani militari correlandolo al tetto finanziario costituito dall'onere complessivo teorico a regime. Autorizza il mantenimento in servizio dei terzi cappellani militari capo (grado in esaurimento in quanto cancellato dall'Intesa, non più previsto dall'articolo 1546 del codice dell'ordinamento militare) e dei secondi cappellani militari capo in eccedenza (nel periodo transitorio) rispetto a volumi organici fissati dall'Intesa (l'articolo 1546, comma 1, lett. a) fissa il numero complessivo a 10 unità).

Il tetto finanziario è determinato moltiplicando i costi unitari medi dei singoli gradi per l'organico di regime.

Nella tabella 1 sono riportati: l'organico teorico, i costi medi unitari (determinati tenendo conto delle modifiche intervenute al trattamento economico) e il limite finanziario determinato moltiplicando l'organico teorico per i costi medi unitari, entro il quale devono essere contenuti gli oneri complessivi delle consistenze effettive.



Tabella 1 - Determinazione del limite finanziario

QUALIFICA ECONOMICA	Organico Teorico	CMU	Limite finanziario
Ordinario Militare (Generale di corpo d'armata)	1	212.521	212.521
Vicario Generale (Generale di divisione)	1	186.045	186.045
Terzo Capp. Milit. Capo (Col. + 23 anni)	0	130.517	0
Secondo Capp. Milit. Capo (Ten. Col. + 23 anni)	10	111.108	1.111.081
Primo Capp. Milit. Capo (Maggiore) ⁽¹⁾	50	105.947	5.297.374
Cappellano Capo (Capitano + 10 anni)	50	58.446	2.922.319
Cappellano Addetto (Tenente)	25	54.586	1.364.661
Cappellano Complemento (Sottotenente)	25	45.790	1.144.750
TOTALE	162		12.238.751

(1) Costo Medio ponderato calcolato su 35 Primi Cappellani Capo +23 e 15 Primi Cappellani Capo +13

Il comma 3-ter dispone il “congelamento” delle procedure di avanzamento al grado di secondo cappellano militare capo fino al raggiungimento degli organici stabiliti per tale grado (10 unità) dall’art. 1546, comma 1, lettera a).

Il comma 3-quater, a seguito della soppressione del grado di terzo cappellano militare capo, dispone la cessazione delle procedure di avanzamento a tale grado.

Il comma 3-quinquies reca disposizioni di salvaguardia del trattamento economico per il personale in servizio alla data di entrata in vigore dell’Intesa, prevedendo l’attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, pari alla differenza tra le indennità operative e le indennità per servizi di istituto in godimento e la misura dell’indennità di impiego operativo di base come disposto dall’articolo 1621 del codice dell’ordinamento militare. La disposizione non comporta maggiori oneri.

Nel libro quinto, all’articolo 1611 (Forme di avanzamento), è stato aggiunto il comma 2-bis, quale disposizione “a regime”, che prevede che l’avanzamento al grado di secondo cappellano militare capo avvenga nei limiti delle vacanze organiche (la dotazione organica per tale grado è fissata a 10 unità dall’articolo 1546, comma 1, lett. a).

In funzione delle sopra descritte modifiche introdotte dall’Intesa si è provveduto a sviluppare l’andamento delle consistenze effettive per ogni grado, supponendo, in via conservativa, fuoriuscite esclusivamente per età e limitando le immissioni al fine di assicurare il rispetto del tetto finanziario. Gli avanzamenti sono stati ipotizzati tenendo conto delle nuove permanenze e delle modalità di avanzamento “a vacanza” per l’accesso al grado di secondo cappellano militare capo.

Lo sviluppo delle consistenze è riportato nella successiva Tabella 2.

Tabella 2 - Sviluppo delle consistenze dei cappellani militari

Cappellani Militari	2021	2022	20233	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ordinario Militare	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vicario Generale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Terzo Cappellano Capo	7	7	7	6	5	4	1	1	1	0	0
Secondo Cappellano Capo	40	40	39	36	33	30	27	23	16	12	10
Primo Cappellano Capo	13	13	20	25	34	40	42	42	41	42	39
Cappellano Capo	40	46	41	41	35	32	32	34	36	36	38
Cappellano Addetto SPE	20	18	20	19	19	18	16	15	15	16	19
Cappellano Addetto CPL	16	12	8	4	0	0	0	0	0	0	0
Cappellano COMPLEMENTO	2	4	7	11	16	19	23	28	32	35	38
Totale	140	142	144	144	144	145	143	145	143	143	146



Nelle tabelle seguenti (da 3.a a 3.g) è riportato lo sviluppo delle consistenze dei cappellani militari distinti per grado.

Tabella 3.a - Piano delle immissioni nel grado di cappellano di complemento nel periodo transitorio

Cappellani di COMPLEMENTO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Consistenze iniziali	0	2	4	7	11	16	19	23	28	32	35
Immissioni	2	2	3	4	5	5	6	8	8	8	8
Passaggio in SPE	0	0	0	0	0	2	2	3	4	5	5
Fuoriuscite fine ferma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale consistenze	2	4	7	11	16	19	23	28	32	35	38

Tabella 3.b - Piano delle immissioni nel grado di cappellano addetto CPL nel periodo transitorio

Cappellani Addetti di COMPLEMENTO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Consistenze iniziali	19	16	12	8	4	0	0	0	0	0	0
Immissioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passaggio in SPE	3	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
Fuoriuscite fine ferma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale consistenze	16	12	8	4	0	0	0	0	0	0	0

Tabella 3.c - Piano delle immissioni nel grado di cappellano addetto SPE nel periodo transitorio

Cappellani Addetti SPE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Consistenze iniziali	17	20	18	20	19	19	18	16	15	15	16
Immissioni da Cappellano CPL	0	0	0	0	0	2	2	3	4	5	5
Immissioni da Cappellano Addetto CPL	3	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
Promozioni a Cappellano Capo	0	6	2	5	4	3	4	4	4	4	2
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale consistenze	20	18	20	19	19	18	16	15	15	16	19

Tabella 3.d - Piano delle immissioni nel grado di cappellano capo nel periodo transitorio

Cappellani Capi	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Consistenze iniziali	43	40	46	41	41	35	32	32	34	36	36
Immissioni da Cappellano Addetto	0	6	2	5	4	3	4	4	4	4	2
Promozioni a 1° Cappellano Capo	3	0	7	5	10	6	4	2	2	4	0
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale consistenze	40	46	41	41	35	32	32	34	36	36	38

Tabella 3.e - Piano delle immissioni nel grado di primo cappellano capo nel periodo transitorio

Primi Cappellani Capi	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Consistenze iniziali	16	13	13	20	25	34	40	42	42	41	42
Immissioni da Cappellano Capo	3	0	7	5	10	6	4	2	2	4	0
Promozioni a 2° Cappellano Capo	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	1	0	2	2	3	3	2
Totale consistenze	13	13	20	25	34	40	42	42	41	42	39



Tabella 3.f - Piano delle immissioni nel grado di secondo cappellano capo nel periodo transitorio

Secondi Cappellani Capi	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Consistenze iniziali	34	40	40	39	36	33	30	27	23	16	12
Immissioni da Primo Cappellano Capo	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fuoriuscite limiti	0	0	1	3	3	3	3	4	7	4	3
Totale consistenze	40	40	39	36	33	30	27	23	16	12	10

Tabella 3.g - Piano delle immissioni nel grado di terzo cappellano capo nel periodo transitorio

Secondi Cappellani Capi	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Consistenze iniziali	7	7	7	7	6	5	4	1	1	1	0
Zero Immissioni (grado cancellato)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuoriuscite limiti	0	0	0	1	1	1	3	0	0	1	0
Totale consistenze	7	7	7	6	5	4	1	1	1	0	0

Nella Tabella 4 sono riportati gli oneri determinati moltiplicando lo sviluppo delle consistenze per i Costi Medi Unitari.

Tabella 4: Sviluppo degli oneri dei cappellani militari

Cappellani Militari	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ordinario Militare	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521
Vicario Generale	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045
Terzo Cappellano Capo	913.618	913.618	913.618	783.101	652.584	522.067	130.517	130.517	130.517	0	0
Secondo Cappellano Capo	4.444.323	4.444.323	4.333.215	3.999.890	3.666.566	3.333.242	2.999.918	2.555.486	1.777.729	1.333.297	1.111.081
Primo Cappellano Capo	1.377.317	1.377.317	2.118.949	2.648.687	3.602.214	4.237.899	4.449.794	4.449.794	4.343.846	4.449.794	4.131.951
Cappellano Capo	2.337.855	2.688.533	2.396.301	2.396.301	2.045.623	1.870.284	1.870.284	1.987.177	2.104.069	2.104.069	2.220.962
Cappellano Addetto SPE	1.091.729	982.556	1.091.729	1.037.142	1.037.142	982.556	873.383	818.797	818.797	873.383	1.037.142
Cappellano Addetto CPL	873.383	655.037	436.692	218.346	0	0	0	0	0	0	0
Cappellano COMPLEM ENTO	91.580	183.160	320.530	503.690	732.640	870.010	1.053.170	1.282.119	1.465.279	1.602.649	1.740.019
Totale	11.528.370	11.643.110	12.009.599	11.985.723	12.135.335	12.214.623	11.775.631	11.622.455	11.038.803	10.761.758	10.639.722

Lo sviluppo delle consistenze prospettato, moltiplicato per i costi medi unitari, assicura il rispetto del limite finanziario.

Comma 6 La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 15 (Proroga dell'incremento di personale per l'operazione "Strade sicure" e misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G-20)

Commi 1-2. Proroga Strade sicure. La proroga d'impiego delle 753 unità incrementalmente delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure" a disposizione dei Prefetti, comporta una spesa complessiva di **5.080.080 euro**.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numerico del personale impiegato, pari a 753 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 61 gg. dal 1° novembre al 31 dicembre 2021.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 47 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 1.250.010 euro;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato – ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% – ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 1.352.268 euro;
- indennità di marcia/missione/onere per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 41.170 euro;
- materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 7.500 euro;
- vitto, ammontante a complessivi 688.995 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro capite;
- alloggio, ammontante a complessivi 1.607.655 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro capite;
- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 66.603 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 65.880 euro.

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/11 al 31/12/2021 (61 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	753	29,44	665.050	1.352.268
Straordinario	753	17,66	625.005	1.250.010
TOTALE SPESE PERSONALE			1.290.055	2.602.278
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	
Vitto strutture civili	753	15,00	338.850	688.995
Alloggio strutture civili	753	35,00	790.650	1.607.655
equipaggiamento/vestiario	753	1,45	32.756	66.603
funzionamento automezzi	54	20,00	32.400	65.880
ONERI DI FUNZIONAMENTO			1.194.656	2.429.133
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/onere per ricognizioni e trasferimenti				41.170
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				7.500
TOTALE ONERI UNA TANTUM				48.670
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/11 al 31/12/2021 (61 gg.)
ONERI DI PERSONALE			1.290.055	2.602.278
ONERI DI FUNZIONAMENTO			1.194.656	2.429.133
TOTALE ONERI			2.484.710	5.031.410
ONERI UNA TANTUM				48.670
TOTALE GENERALE			1.588.150	5.080.080



Commi 3 e 4 La disposizione in esame prevede l'incremento di 400 unità di personale delle Forze armate facenti parte del dispositivo "Strade Sicure", di cui all'articolo 1, comma 1023, della legge di bilancio 2021 (30 dicembre 2020, n. 178), da impiegare per rafforzare i dispositivi di sicurezza interna del Paese in occasione dello svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20 che si terrà a Roma dal 30 al 31 ottobre 2021. L'impiego di tale contingente, per le fasi di approntamento, dispiegamento, controllo e rientro, avverrà dal 25 ottobre fino al 3 novembre 2021. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti standard di operatività ed efficienza, riconosce e finanzia per l'intero periodo, ossia dal 25 ottobre al 3 novembre 2021 la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 47 ore/mese rapportate al periodo di impiego di 10 giorni, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza.

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, l'articolo 1 del decreto-legge rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

- 1) il personale militare è posto a disposizione dei Prefetti interessati;
- 2) il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
- 3) nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numerico del personale impiegato, pari a 400 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 10 gg. dal 25 ottobre al 3 novembre 2021.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 47 ore remunerabili mensili, rapportate al periodo di impiego di 10 giorni, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 110.559 euro;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato – ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% – ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 69.000 euro;
- viveri, ammontante a complessivi 9.600 euro, calcolando un incremento giornaliero alla razione viveri, pari a euro 2,40 pro-capite;
- servizi generali ammontante a complessivi 8.400 euro, considerando un incremento pro capite giornaliero pari a euro 2,10;
- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 5.800 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 5.800 euro;
- acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti,) per un onere complessivo di circa 30.000 euro;
- sanificazione personale, mezzi e materiali per un onere complessivo di circa 40.000 euro;
- materiali ed attrezzature varie, ammontanti a complessivi 30.000 euro.

Pertanto, a fronte dell'impiego delle 400 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del



dispositivo “Strade sicure” a disposizione dei Prefetti, la spesa ammonta complessivamente a **309.159 euro**. Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo degli oneri.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
CONCORSO G20 - 400 UN. DAL 25/10 AL 03/11 2021				
400 MILITARI <u>IN SEDE STANZIALE</u>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 25/10/21 al 03/11/21 (10 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	400	€ 17,25	€ 207.000	€ 69.000
Straordinario	400	€ 17,66	€ 332.008	€ 110.559
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 539.008	€ 179.559
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	400	€ 2,40	€ 28.800	€ 9.600
Vitto strutture civili				
Alloggio strutture civili				
Servizi generali	400	€ 2,10	€ 25.200	€ 8.400
Equipaggiamento/vestiario	400	€ 1,45	€ 17.400	€ 5.800
Funzionamento automezzi	29	€ 20	€ 17.400	€ 5.800
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 88.800	€ 29.600
ONERI UNA TANTUM				
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti)				€ 30.000
Sanificazione personale, mezzi e materiali				€ 40.000
Materiali e attrezzature varie				€ 30.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 100.000
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 25/10/21 al 03/11/21 (10 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 539.008	€ 179.559
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 88.800	€ 29.600
TOTALE ONERI			€ 627.808	€ 209.159
ONERI UNA TANTUM				€ 100.000
TOTALE GENERALE			€ 727.808	€ 309.159

Comma 5 autorizza la spesa di euro 1.659.477 al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, attraverso l'impiego, di assetti aeronavali della Difesa

Il **comma 6** prevede la copertura degli oneri pari a euro 7.048.716 per l'anno 2021, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 17.



Articolo 15-bis (Misure urgenti in favore degli iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto consente agli enti di previdenza obbligatoria in esame di prevedere misure ad hoc per i propri iscritti per far fronte alle difficoltà generate dalla pandemia mediante compensazione con corrispondente riduzione dei fondi stanziati per le altre prestazioni assistenziali. Le iniziative dovranno essere adottate nell'ambito di quanto previsto dai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n.103 del 1996 con le risorse già disponibili e nel rispetto degli equilibri di bilancio dei singoli enti. Le delibere dovranno essere sottoposte al vaglio dei Ministeri vigilanti ai fini della verifica della compatibilità economica e finanziaria dell'intervento assistenziale.

CAPO V
Disposizioni finanziarie e finali

Articolo 16 (Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale)

Il **comma 1** incrementa di 1.300 milioni di euro nell'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Comma 2 La disposizione incrementa di 200 mln di euro per l'anno 2021 le risorse destinate al contratto di programma con Ferrovie dello Stato italiane Spa, attribuite a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Comma 3 - La disposizione è volta ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27/12/2006, n. 296 di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

La disposizione è finalizzata a consentire al Corpo delle capitanerie di porto di sottoscrivere, un contratto per la fornitura di due navi di altura, in luogo di una, esercitando la facoltà prevista nella legge autorizzatoria.

Comma 3-bis. La disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'utilizzo delle graduatorie vigenti, da parte delle amministrazioni destinatarie della norma, è autorizzato nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente senza previsione di deroghe in materia.

Le disposizioni recate dai **commi 4, 5 e 6** non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a ripartire tra le Regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna le risorse già stanziate per l'anno 2021 dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 7 è finalizzato a dare completa attuazione al punto 1 dell'Accordo tra Governo, la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi in materia di riconoscimento alle stesse Province autonome delle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 – comporta un onere complessivo di 190 milioni di euro per l'anno 2021, pari all'incremento delle risorse attribuite alle Province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente pari a 90 milioni di euro e 100 milioni di euro.

Il **comma 8** ha natura ordinamentale e di salvaguardia stabilendo che l'attribuzione delle risorse di cui ai commi da 4 a 7 è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli accordi ivi richiamati.

Il comma 8-bis determina un onere di 150 milioni di euro per l'anno 2021 in misura corrispondente al contributo assegnato ai comuni della regione Siciliana per accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie.

I commi 8-ter e 8-quater sono finanziariamente neutrali essendo finalizzati a disciplinare le



modalità di riparto del contributo di cui al comma 8-bis.

Il comma 8-quinquies determina un onere di 150 milioni di euro per l'anno 2021 in misura corrispondente al contributo assegnato ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 euro.

Il comma 8-sexies non determina oneri in quanto ordinamentale essendo finalizzato a prevedere che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i contributi di cui ai commi 2 e 5 sono iscritti in bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria e le relative variazioni di bilancio possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021.

Il comma 8-septies dispone che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sia istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro quale contributo statale per le spese sanitarie collegate all'emergenza. La disposizione si rende necessaria dal momento che il protrarsi dell'emergenza sanitaria ha determinato la necessità della copertura di ulteriori oneri sostenuti dalle regioni connessi alla suddetta situazione di emergenza. Trattasi, in ogni caso, di un contributo a titolo definitivo di tutte le spese sanitarie sostenute dalle regioni relative all'anno 2021.

Il comma 8-octies non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a specificare che al riparto delle somme previste dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, pari a 46 milioni per l'anno 2021 e 23 milioni per l'anno 2022, partecipano anche le autonomie speciali e non solo le regioni a statuto ordinario.

La disposizione di cui al comma 8-novies è diretta ad autorizzare, anche per l'anno 2021, similmente a quanto già previsto per il 2020, l'utilizzo flessibile da parte delle regioni e delle province autonome delle risorse destinate all'emergenza sanitaria, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Tale utilizzo è comunque subordinato alla verifica, effettuata dal Ministero della salute entro il 31 dicembre 2021, che gli obiettivi assistenziali previsti dalle specifiche norme emergenziali, siano stati effettivamente conseguiti, con particolare riferimento al recupero delle prestazioni non erogate in conseguenza dell'emergenza COVID. La disposizione prevede altresì che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurino l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 9 La disposizione è finalizzata ad accelerare la spesa per il completamento dei programmi di investimento già in corso autorizzando la spesa di 340 milioni di euro nel 2021. Il Ministero della difesa provvede alla rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogramma.

Comma 10 La norma – finalizzata a dare attuazione alle sentenze n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021 con le quali il Consiglio di Stato, in seguito all'annullamento decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri P.C.M. 10 settembre 2015 recante la ripartizione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015, ha definitivamente condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze alla restituzione delle somme quantificate nell'importo complessivo di 61.991.121,11, incrementata dagli interessi al saggio legale dalla data della domanda, ossia del ricorso in primo grado, e sino al soddisfo – comporta un onere di 62.924.215 pari alla somma di 61.991.121,11 incrementata dagli interessi al saggio legale dalla data della domanda, ossia del ricorso in primo grado, e sino al soddisfo. In particolare per la quantificazione degli interessi si è ipotizzato di far decorrere gli interessi dal 1° dicembre 2015 ipotizzando il pagamento al 1° gennaio 2022.

Il comma 10-bis non determina oneri, in quanto l'ammontare delle somme dovute ai Comuni di Frontiera, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 386 del 26 luglio 1975, per gli anni 2020 e 2021 a titolo di compensazione finanziaria restano invariate. La norma, infatti, prevede esclusivamente la possibilità per i comuni beneficiari di impiegare in parte corrente tali risorse nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito per le citate annualità.



Comma 11. Prevede che agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 7, limitatamente a 100 milioni di euro per il 2021, 9 e 10, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Comma 11-bis. Prevede che agli oneri derivanti dai commi 7, limitatamente a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 8-bis, 8-quinquies e 8-septies, pari complessivamente a 990 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 380 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

c) quanto a 94 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 9-quater, comma 4 del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

d) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

f) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**Articolo 16-bis (Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di
rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle
amministrazioni statali)**

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto di tipo procedimentale per la realizzazione di opere la cui copertura finanziaria viene definita da atti convenzionali e norme di legge allo scopo finalizzati.

La disposizione ha l'obiettivo di accelerare le procedure di approvazione e realizzazione degli interventi di adeguamento degli immobili di proprietà statale, favorendo l'attuazione degli investimenti pubblici attraverso una più efficace determinazione delle tempistiche, generando positive ricadute in ambito locale e associando, quindi, agli effetti finanziari, positive esternalità socio-economiche.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame, assicurando una riduzione dei tempi di intervento per la rifunzionalizzazione degli edifici interessati dai piani di razionalizzazione, stimata mediamente in circa un anno e mezzo per ogni procedimento, comporta importanti e significativi risparmi economici, sia in riferimento ai canoni di locazione passiva corrisposti dalle Amministrazioni che verranno riallocate nei predetti immobili, che ai costi di consumo, gestione ed uso riferiti ai singoli immobili.

Con riguardo al risparmio di spesa per canoni di locazione passiva, tale riduzione dei tempi di realizzazione degli interventi determinerebbe il conseguente rilascio anticipato di 18 mesi da parte delle PP.AA. utilizzatrici, degli immobili di proprietà privata attualmente condotti in locazione, da cui si stima possa complessivamente derivare un risparmio pari a circa 120 milioni di euro.



Relativamente ai costi d'uso e di gestione dell'immobile, comprensivi dei costi per la gestione dei servizi di conduzione (es: vigilanza, pulizia, ecc), e dei costi energetici che verrebbero abbattuti per effetto dell'adozione dei protocolli tecnici (es. GBC, LEED etc) per l'ottenimento di edifici a consumo estremamente ridotto (es. Edifici a energia quasi zero – *nZEB*), in luogo degli attuali immobili estremamente energivori, il conseguimento anticipato di tali risparmi è stimabile prudenzialmente in circa 30 milioni di euro per effetto della riduzione dei tempi di realizzazione dell'intervento di rifunzionalizzazione degli stabili demaniali.

Va, infine, segnalato che al di là dei notevoli risparmi economici sopra riportati, con l'accelerazione della rifunzionalizzazione degli immobili demaniali, lo Stato realizzerebbe in un minore arco temporale interventi di grande impatto economico e sociale sul territorio, nell'ottica della sostenibilità ambientale, della rigenerazione urbana, del comfort, della gestione digitale degli *asset* e dell'ottimizzazione dell'efficienza energetica degli uffici pubblici, assicurando, sia il miglioramento del benessere lavorativo, sia la migliore fruibilità dei servizi per i cittadini, a beneficio di una migliore immagine della pubblica amministrazione, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della transizione verde e digitale.

Il comma 7 prevede la possibilità di immediata disponibilità di strumenti di acquisto e negoziazione aventi ad oggetto le merceologie ICT messi a disposizione da Consip e dai soggetti aggregatori, mediante aumento dei relativi massimali. In particolare, si fa riferimento ai servizi applicativi e sistemistici, ai servizi cloud e contact center, alla sicurezza e alle reti locali ma anche server, PC e licenze sw.

Con riferimento a ciò si evidenzia, in particolare, che l'offerta di Consip in ambito ICT è ampia e diversificata: solo nel 2020 sono transitati attraverso gli strumenti Consip 4,3 Mld € di spesa ICT della Pubblica Amministrazione con una previsione, per il 2021, che si attesta su valori analoghi (4,4 Mld €).

Alla data sono disponibili per le Amministrazioni, attraverso le Convenzioni e gli Accordi Quadro del Programma di Razionalizzazione e i Contratti quadro Consip per il Sistema Pubblico di Connettività, circa 3,4 Miliardi di € di contratti ICT pronti all'uso e relativi alle principali categorie merceologiche di spesa della P.A.: infrastrutture ICT, licenze SW, dispositivi ICT, servizi professionali e di supporto, servizi di comunicazione, ecc.

A questi si aggiungeranno, entro i prossimi 12 mesi, ulteriori contratti, relativi a procedure di gara già in corso, per un valore complessivo di circa 6 Miliardi di €, con un ampliamento ad ambiti di presidio di particolare interesse per i progetti del PNRR: Sanità digitale, Sicurezza informatica, Public Cloud SaaS, ecc.

Il comma 8, nell'ambito delle competenze istituzionali attribuite dalla legge all'Agenzia del demanio, delle attività svolte dalla stessa in ordine alla gestione, manutenzione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato, intende inserire l'Agenzia del demanio tra le altre stazioni appaltanti qualificate previste per legge (quali ad esempio il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Invitalia, Consip, Difesa Servizi spa etc.).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Comma 9. All'attualità, l'Agenzia si trova nella condizione di dover gestire complessivamente una considerevole mole di investimenti aggiuntivi e nelle more di implementare in maniera strutturale le dotazioni organiche dell'Agenzia, è di tutta evidenza la necessità, da un lato, di sopperire alle carenze di risorse umane di profilo tecnico-amministrativo necessarie all'attuazione delle attività pianificate, e dall'altro, di realizzare le opportune sinergie con le funzioni della Struttura per la Progettazione, operante presso l'Agenzia stessa, per ottemperare appieno ai propri compiti e attribuzioni, accelerare la realizzazione degli investimenti programmati e raggiungere la massima operatività per sostenere adeguatamente i livelli di servizio richiesti. La disposizione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri



per la finanza pubblica, in quanto l'utilizzo da parte dell'Agenzia del demanio della Struttura per la progettazione non comporta la necessità di ulteriori stanziamenti, ma avverrà con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dall'art. 1, commi da 162 a 170 e 106 della legge 145/2018. La disposizione, quindi, mira al contrario a incrementare i risultati attesi sui principali saldi di finanza pubblica, in quanto la migliore efficacia complessiva attesa nell'attuazione degli investimenti pubblici potrà favorire il contenimento del rapporto deficit/PIL grazie alla incrementata capacità di trasmissione delle politiche economiche. La disposizione è finalizzata, infatti, a dare pronta attuazione agli investimenti previsti nelle politiche di rilancio dell'economia nazionale e dal PNRR, consentendo all'Agenzia del Demanio di raggiungere gli sfidanti obiettivi ad essa demandati, incrementando l'efficacia della propria capacità progettuale e realizzando le opportune sinergie nell'espletamento delle funzioni tecniche complessive di progettazione e realizzazione degli interventi. Al riguardo, deve segnalarsi che negli ultimi anni il Legislatore ha affidato all'Agenzia del Demanio, nuovi e sfidanti compiti ed attribuzioni. Ci si riferisce in primo luogo a quanto previsto dalla legge di bilancio 2017 che ha assegnato all'Agenzia, fino al 2033, risorse finanziarie per complessivi 1.507 mln € di euro, destinate alla esecuzione di interventi edilizi sul patrimonio immobiliare statale in gestione (cfr. art. 1, comma 140, legge di bilancio 2017), aggiuntive rispetto a quelle gestite ordinariamente dall'Agenzia sui capitoli 7754 e 7755. Per la realizzazione di una così ingente mole di investimenti, l'Agenzia ha dovuto conseguentemente avviare il potenziamento delle proprie strutture operative, con l'assunzione di ulteriori circa 100 unità di profilo tecnico amministrativo, dedicate specificatamente alla realizzazione delle attività per gli investimenti in parola, sulla scorta delle quali ha, con l'ultimo Piano d'investimento 2021-2023, pianificato e avviato la realizzazione di interventi per oltre il 73% delle risorse assegnate. Con successivi provvedimenti normativi, l'Agenzia è risultata assegnataria di ulteriori 1.156 mln € (cfr. art.1, comma 1072, della legge di bilancio 2018; art.1, comma 95, legge di bilancio 2019 e art. 1, comma 14, legge di bilancio 2020) per la realizzazione di investimenti sul patrimonio immobiliare statale e, più nello specifico, per l'adeguamento sismico, la riqualificazione energetica degli immobili e la digitalizzazione, ai quali si sono aggiunti con la legge di bilancio 2021 ulteriori 1.205 mln €, ad integrazione delle assegnazioni già previste sul capitolo 7759 e riconducibili agli stanziamenti ex comma 140. Inoltre, l'Agenzia ha necessità, in tempi ristrettissimi, di portare a compimento le attività di rifunzionalizzazione di circa 40 immobili pubblici per sopperire a locazioni passive scadute o di prossima scadenza, con interventi la cui entità di lavori ammonta complessivamente ad oltre 500 mln €. Si devono tenere nella giusta considerazione, inoltre, le richieste avanzate da altre Amministrazioni centrali dello Stato per l'impiego di fondi alle stesse assegnate per investimenti su immobili statali (es. Commissario straordinario per la ricostruzione post-sismica, Casa Italia, Ministero Giustizia) e per un supporto alla realizzazione, in qualità di soggetto attuatore, degli interventi previsti nel PNRR (es. Ministero del turismo).

Articolo 16-ter (Modifiche al regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710)

La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è realizzabile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto introduce esclusivamente la possibilità per la Cassa Ufficiali della Guardia di finanza di effettuare investimenti con ulteriori modalità rispetto a quelle attualmente consentite (acquisto di titoli di debito pubblico), attribuendo a tale Ente la medesima facoltà già riconosciuta al Fondo di previdenza istituito per il restante personale del Corpo. Tenuto conto che le risorse da investire derivano dalle ritenute operate *ex lege* sullo "stipendio lordo" degli ufficiali del Corpo, l'accoglimento della disposizione normativa non determinerebbe alcun aggravio per il bilancio statale.



Articolo 16-quater (Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68)

La disposizione, con effetti transitori fino al 2030, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che alla relativa attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'iniziativa non incide sull'entità del contingente degli esperti della Guardia di finanza che opera presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, bensì solo sulla possibilità di essere mantenuti in tale impiego oltre i limiti temporali oggi previsti dall'art. 168, quinto comma, del d.P.R. n. 18/1967, con il correlato pieno riconoscimento della valenza di detto periodo ai fini della progressione di carriera. Gli oneri connessi all'impiego di tale contingente di esperti risultano già coperti in base alle disposizioni legislative che lo hanno autorizzato [da ultimo, art. 1, comma 921, lett. d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178].

Non determina nuovi o maggiori oneri la previsione sul reimpiego degli esperti sul territorio nazionale dopo aver prestato otto anni di servizio continuativi all'estero, in quanto già a legislazione vigente, al ricorrere di detto presupposto, l'Amministrazione è tenuta ad assicurare il *turn over* di tali figure impiegando senza soluzione di continuità un nuovo esperto in luogo di quello che cessa il proprio mandato.

Articolo 16-quinquies (Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL)

La norma prevede l'istituzione presso l'INAIL l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale. A tale adempimento l'INAIL provvede con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, secondo le modalità stabilite con decreto interministeriale. Alle attività connesse alla gestione dell'Anagrafe, l'INAIL provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 16-sexies (Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni Statali entro il 31.12.2023 e contenimento della spesa per società pubbliche)

La disposizione di cui al comma 1 prevede la non applicazione delle riduzioni del 15% e del 30% rispetto ai canoni congruiti dall'Agenzia del demanio. Posto che i risparmi associati a tali riduzioni non sono stati scontati nei saldi di finanza pubblica, la stessa non comporta oneri per la finanza pubblica. Parimenti, non si ascrivono prudenzialmente effetti positivi ai risparmi di spesa che saranno generati: a) dall'utilizzo di minori spazi che sarebbero presi in affitto (con il parametro di 15 mq/addetto ovvero di 20 mq/addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni), b) dal miglioramento energetico connesso al passaggio a classi di migliore prestazione energetica; c) dall'individuazione di soluzioni alternative rispetto a pregresse situazioni allocative fortemente penalizzate e svantaggiose per lo Stato, sia dal punto di vista dei contratti di locazione in essere sia in termini di soddisfacimento dei fabbisogni allocati.

Il comma 2 dell'art. 16-bis prevede che a AMCO non siano applicati i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nell'ambito di riferimento della legge 196/2009, nonché le disposizioni relative agli ordinativi informatici di incassi e pagamenti, al monitoraggio dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche e le disposizioni sull'armonizzazione contabile; si tratta, in particolare, dell'elenco ISTAT delle Amministrazioni pubbliche come aggiornato da provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 234 del 30 settembre 2021. La disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica; in analogia con quanto già accade per le altre



società inserite nel suddetto elenco ISTAT non sono associabili risparmi o maggiori entrate dalla sua inclusione nel citato elenco.

Infine, la disposizione incide sul comma 734 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 la quale prevede che non possa essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. A seguito degli effetti dell'epidemia COVID sull'economia l'applicazione di tale disposizione comporterebbe effetti negativi sulla gestione di molti enti, istituzioni, aziende e società pubbliche, quali il venir meno del requisito di eleggibilità di un amministratore, diverso da quelli previsti dal Codice civile o dagli statuti di società pubbliche, indipendentemente dalle sue capacità di gestire l'ente. Pertanto, si prevede la sospensione dell'applicazione della citata disposizione negli anni 2021 e 2022 in cui l'epidemia COVID ha maggiormente prodotto i suoi effetti sull'economia, prevedendo inoltre che i risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non siano considerati nel computo dei tre esercizi in perdita al fine dell'applicazione del divieto di nomina. Inoltre, la disposizione esclude l'applicazione del comma 734 dell'articolo 1 della L. 296/2006 alle società quotate, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 175/2016 (cd. TU società pubbliche), nonché alle società da queste controllate. In tal modo si provvede a eliminare tale vincolo alla libertà gestoria delle società pubbliche quotate e delle loro controllate, in aderenza alla finalità di analoghe e generalizzate esclusioni dalle norme che vincolano la gestione delle società pubbliche operate dal richiamato T.U. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16-septies (Misure di rafforzamento di Agenas e del Servizio sanitario della Regione Calabria)

Comma 1: la disposizione integra il comma 472, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e per le finalità ivi indicate autorizza l'Agenas, a decorrere dal 1 gennaio 2022, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a reclutare mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della dotazione organica.

L'onere annuo lordo unitario a regime, comprensivo degli oneri indiretti, è pari a euro 44.750 come indicato nella tabella seguente:

Categoria	N. unità	Stipendio base (comprensivo 13 ^a mensilità)	Elemento perequativo	Accessorio	Totale costo annuale	Incremento nuovo contratto	Totale	Costo unitario inclusi oneri riflessi a carico Agenas (37,58%)
CAT. D	1	24.997,27	228	5.978,00	31.203,27	1.323,02	32.526,29	44.749,66

Agli oneri complessivi pari a euro 1.790.000 a decorrere dal 2022 si provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo del citato comma 472 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

Comma 2: in ottemperanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021, al fine di concorrere all'erogazione dei LEA e di garantire l'attuazione del piano di rientro della Regione Calabria, prevede le seguenti misure straordinarie:

- lett. a): assegnazione fino al 31 dicembre 2024 del personale di Agenas a supporto al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro della Regione Calabria. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che il predetto supporto si attua con il personale assunto ai sensi del comma 1;
- lettera b): assunzione da parte di ciascuno degli enti del SSN del Servizio sanitario della Regione Calabria, sulla base dei fabbisogni di personale valutati e approvati dal



Commissario ad acta, nel limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 fino a 5 unità di personale non dirigenziale, categoria D, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi esperte nelle procedure di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso, previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31/12/2020 e dotate dei previsti requisiti formativi. La spesa complessiva di euro 1.869.660, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 è stata quantificata tenendo conto del numero delle aziende sanitarie pari a 9. Alla copertura degli oneri si provvede per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito in legge 30 dicembre 2020, n. 181 e per l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla lettera f).

La quantificazione degli oneri, nel limite di spesa, è stata stimata sulla base dell'onere annuo lordo unitario, comprensivo degli oneri indiretti, pari a euro 41.548 come indicato nella tabella seguente:

Categoria	N. unità	Stipendio base (comprensivo 13^ mensilità)	Elemento perequativo	Accessorio	Totale costo annuale	Incremento nuovo contratto	Totale	Costo unitario inclusi oneri riflessi (37%)
CAT. D	1	24.997,27	228	3.868,00	29.093,27	1.233,55	30.326,82	41.547,75

- lettera c) prevede l'autorizzazione, per la Guardia di finanza, all'assunzione di 45 unità di personale del ruolo ispettori della Guardia di finanza, quale anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025. Gli oneri - pari a € 1.517.491 per l'anno 2022, € 2.075.280 per l'anno 2023, € 2.507.757 per l'anno 2024 tengono conto degli effetti legati alla tornata contrattuale 2019-2021 (pari ad un incremento medio del 4,26%) in corso di definizione. Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Dal 2025 gli oneri sono a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali della GDF. Di seguito la tabella dimostrativa degli oneri.

ENTITA'	qualifica stipendiale	onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)			2022		2023		2024	
		base	accessorio (FESI+ straod.)	TOTALE incrementato del 4,26%	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
45	Allievo	€ 20.455,32	€ 0,00	€ 21.326,72	6	€ 479.851,12		€ 0,00	0	€ 0,00
	Finanziere	€ 38.210,00	€ 6.023,00	€ 46.117,33	6	€ 1.037.639,83	12	€ 2.075.279,66		€ 0,00
	Maresciallo	€ 47.427,92	€ 6.023,00	€ 55.727,93	0	€ 0,00	0	€ 0,00	12	€ 2.507.756,81
Totale oneri					12	€ 1.517.490,95	12	€ 2.075.279,66	12	€ 2.507.756,81
						€ 1.517.491		€ 2.075.280		€ 2.507.757

- lettera d): autorizza la Regione Calabria, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e a valere sulle risorse del proprio bilancio:
 - 1) a reclutare con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a 36 mesi, una unità dirigenziale e quattro unità di personale non dirigenziali da inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva pubblica anche avvalendosi della Commissione RIPAM;
 - 2) ad avvalersi fino a un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati anche tra



soggetti estranei alla pubblica amministrazione nel limite di spesa complessivo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

- 3) a conferire due incarichi dirigenziali in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per il triennio 2022-2024.
- Lettera e) la norma prevede che sull'anno 2022 sia sospesa la compensazione del saldo di mobilità extraregionale definita per la Regione Calabria nella matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno 2022. Con tale norma la Regione Calabria beneficia a valere sull'anno 2022 di una maggiore disponibilità del finanziamento sanitario pari alla quota del saldo negativo di mobilità interregionale (sul 2021, ultimo riparto disponibile pari a -240.101.179 euro). La ratio della disposizione è da rintracciare nell'ambito degli interventi a supporto delle attività da effettuare con il Piano di rientro dal deficit sanitario regionale, anche al fine di accelerare i tempi di pagamento dei fornitori, essendo la regione in cui sono presenti le maggiori criticità in tal senso, nonché nell'ottica di solidarietà interregionale nel coadiuvare il percorso di riequilibrio del servizio sanitario calabrese. La norma non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto tale sospensione è disciplinata, a saldo zero, a valere sul riparto del fabbisogno sanitario standard delle regioni nei confronti delle quali avveniva il trasferimento del saldo di mobilità della Regione Calabria. La medesima Regione Calabria provvederà a ristorare le predette regioni nell'ambito dei successivi riparti del fabbisogno sanitario in un arco quinquennale, a partire dall'anno 2026.
 - Lettera f) la disposizione prevede l'individuazione di un contributo di solidarietà a carico del Finanziamento del Servizio sanitario nazionale in favore della Regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. La norma non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si provvede a riservare, in favore della regione Calabria, in continuità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 150/2020, una quota di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nell'ambito delle disponibilità del finanziamento sanitario standard.
 - Lettera g) la norma ha l'obiettivo di sostenere le attività previste in favore del servizio sanitario della regione Calabria, assicurando al Servizio sanitario della regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle stesse, anche favorendo il tempestivo pagamento dei debiti commerciali. In tali termini dispone che nei confronti degli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive fino al 31 dicembre 2025. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica e provvede a garantire la disponibilità di cassa degli enti del SSR calabrese al fine di accelerare i pagamenti dovuti.

Comma 3: prevede che il comma 2 trovi applicazione nei confronti della Regione Calabria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. In tali termini ogni riferimento al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro si intende riferito alla Regione Calabria. La norma, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16-octies (Semplificazione e accelerazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia designate "Capitale della cultura Italiana" per il 2023)

L'esecuzione degli interventi manutentivi straordinari che possono essere gestiti dall'Agenzia



del demanio, **non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica** in quanto l’Agenzia potrà far fronte agli stessi con l’impiego dei fondi disponibili, già stanziati a legislazione vigente per gli scopi. Gli interventi relativi agli immobili considerati nella disposizione normativa sono inclusi nel piano delle manutenzioni straordinarie di cui all’art. 12 del DL n. 98/2011 (cd. Manutentore unico), finanziato con il cap. 7753.

Inoltre, si specifica che verrà assicurata la separata pianificazione/rendicontazione delle spese effettuate a valere sui vari capitoli di spesa coinvolti (7753, 7754 e 7759) da cui si attingeranno le risorse necessarie all’esecuzione degli interventi.

Infine, si rappresenta, che la disposizione avrebbe ad oggetto interventi sporadici. Difatti in ragione dell’inizio nel 2023 dell’evento della Capitale della cultura a Bergamo e Brescia, stante il tempo a disposizione per le attività di manutenzione straordinaria (praticamente 1 anno), l’attività dell’Agenzia si dovrebbe concentrare sulle urgenze segnalate riguardo ad immobili statali in stato di degrado (al momento si è a conoscenza del grave caso di Palazzo delle Libertà – anche denominato Casa Littoria - di Bergamo, in quanto il Provveditorato OO.PP. e il Sindaco hanno chiesto il fattivo interessamento dell’Agenzia), evitando situazioni incresciose sul patrimonio statale, seppure di competenza del cd. “Manutentore Unico”, il cui soggetto realizzatore è di norma il Provveditorato OO.PP.

Pertanto, in presenza di appositi fondi sul capitolo 7753 del Manutentore Unico, ove sussistono disponibilità finalizzate agli scopi nonché ampie disponibilità pregresse non utilizzate si ritiene che l’Agenzia debba operare, in relazione all’esigenza prioritaria di mostrare un patrimonio pubblico in stato di pieno decoro in città interessate da eventi, quali Capitale della cultura, evidentemente di prioritario interesse governativo.

Articolo 17 (Disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** incrementato di 6.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia all’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al dell’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 2** incrementa di 187 milioni per l’anno 2021 il fondo di cui all’articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli interventi urgenti previsti dall’articolo 25, comma 2, lettera d), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Il **comma 3** prevede la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 e dal comma 2 del presente articolo, determinati in 3.369.272.932 euro per l’anno 2021, 356.629.374 euro per l’anno 2022, 111.941.389 euro per l’anno 2023, 101.113.994 euro per l’anno 2024, 101.330.369 euro per l’anno 2025, 101.380.701 euro per l’anno 2026, 101.453.617 euro per l’anno 2027, 101.498.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 65.951.795 euro per l’anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall’anno 2033, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 3.457.272.932 euro per l’anno 2021, si provvede:

a) quanto a 187 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 44 del **codice della protezione civile, di cui** al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall’articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

b) quanto a 1.600 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

c) quanto a 400 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, afferenti le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono



state riassegnate ai pertinenti programmi e che pertanto vengono definitivamente acquisite all'erario.

d) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

e) quanto a 550 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

f) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

g) quanto a 44 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

h) quanto a 55,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;

i) quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 maggio 2021, n. 69 relativi ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo.

l) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

m) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 165 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma " Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria, azione 1-Interessi sui conti di tesoreria" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza **pubblica**" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021. Le risorse stanziare sul capitolo 3100 vengono utilizzate per pagare gli interessi maturati sui conti fruttiferi aperti presso la tesoreria statale a favore degli enti e organismi titolari dei predetti conti e quelli da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici rientranti nel sistema di tesoreria unica. Considerato che con il nuovo sistema di remunerazione i tassi di interesse subiscono oscillazioni ridotte tra un anno e l'altro lo stanziamento viene ridotto di 90 milioni di euro per l'anno 2021 e di 165 milioni di euro per l'anno 2022.

n) quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

o) quanto a euro 25.804.000 per l'anno 2022, euro 34.304.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

p) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2022, 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, 51.526.369 euro per l'anno 2025, 51.576.701 euro per l'anno 2026, 51.649.617 euro per l'anno 2027, 51.694.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 16.094.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 16.147.795 euro per l'anno 2032 e 16.227.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;




q) quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

r) quanto a 192,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 173,7 milioni di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno 2023 e 96,7 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 254,235 milioni di euro per l'anno 2021 e 298,369 milioni di euro per l'anno 2022, 93,321 milioni di euro per l'anno 2023 e 120,299 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 9, comma 8, 11, comma 11, 13, commi 3 e 4.

Il **comma 4** prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

09/12/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto legge n. 146 del 2021- Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

emendamento	articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Capo I Misure urgenti in materia fiscale																		
	2			Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021- ERARIO	e	t					-48.90	48.90			-48.90	48.90		
	2			Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021- ERARIO	e	ext					-39.10	39.10			-39.10	39.10		
	2			Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021- ENTI DI PREVIDENZA	e	co					-46.40	46.40			-46.40	46.40		
	2			Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021- ENTI DI PREVIDENZA	s	c	46.40	-46.40										
	2			Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021- Altri Enti	e	t					-25.60	25.60			-25.60	25.60		
3.0.2000 T2	3-ter	1		Rimissione in termini del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2021- entrate una tantum 2021-imposte non pagate	e	t	45.30				45.30				45.30			
3.0.2000 T2	3-ter	1		Rimissione in termini del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2021- entrate una tantum 2021-sanzioni e interessi	e	ext	4.50				4.50				4.50			
3.0.2000 T2	3-ter	1		Rimissione in termini del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2021- minori accertamenti sanzioni e interessi	e	ext	-9.95											
3.0.2000 T2	3-ter	1		Rimissione in termini del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2021- minori entrate dovute a somma incassata una tantum nel 2021 e non più riscuotibile mediante iscrizione a ruolo negli anni successivi- imposte non pagate	e	t	-45.30					-5.00	-5.00	-5.00		-5.00	-5.00	
3.0.2000 T2	3-ter	1		Rimissione in termini del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2021- minori entrate dovute a somma incassata una tantum nel 2021 e non più riscuotibile mediante iscrizione a ruolo negli anni successivi- sanzioni e interessi	e	ext	-4.50					-0.50	-0.50	-0.50		-0.50	-0.50	
3.0.2000 T2	3-ter	1		Rimissione in termini del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2021- minori incassi sanzioni e interessi	e	ext						-1.10	-1.10	-1.10		-1.10	-1.10	
3.0.2000 T2	3-ter	2		Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comm 5 del DL n. 282/2004	s	c	-9.95				-9.95				-9.95			
3.0.2000 T2	3-ter	2		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2 del DL n. 154/2008	s	k						-6.60	-6.60	-6.60		-6.60	-6.60	
3.0.5000	3-quater	1		Rinvio versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche	e	co					-16.00	16.00						
3.0.5000	3-quater	1		Rinvio versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche	s	c	16.00	-16.00										
3.0.5000	3-quater	3		Riduzione fondo per perequazione misure fiscali a favore dei soggetti che registrano maggiori perdite di fatturato conseguenti allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'art. 1-quater del DL 137/2020	s	c	-16.00				-16.00							
	4			Integrazione del contributo a favore di Agenzie delle entrate - Riscossione da parte di Agenzia Entrate per il triennio 2020-2022	s	c					100.00				100.00			
	5	7-12		Maggiorate entrate da versamento dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzate	e	t		70.00	70.00	70.00		70.00	70.00	70.00		70.00	70.00	
	5	7-12		Minori incassi da sanzioni e interessi su importi crediti di imposta attività ricerca e sviluppo riversati all'Erario	e	ext		-35.60	-35.60	-35.60		-35.60	-35.60	-35.60		-35.60	-35.60	
5.0.12 testo 4	5 bis	1		Aumento base imponibile da 2 a 2,175 volte dell'indennità di base servizi all'estero	e	t/c						2.84	2.84	2.84		2.84	2.84	
5.0.12 testo 4	5 bis	1		Aumento base imponibile da 2 a 2,175 volte dell'indennità di base servizi all'estero addetanze militari	e	t/c						0.27	0.27	0.27		0.27	0.27	
5.0.12 testo 4	5 bis	2		Incremento componente netta per il contributo del trasporto effetti personali dei dipendenti pubblici in servizio all'estero	s	c		2.74	2.74	2.74		2.74	2.74	2.74		2.74	2.74	
5.0.12 testo 4	5 bis	2		Incremento componente netta per il contributo del trasporto effetti del personale delle addetanze militari	s	c		0.24	0.24	0.24		0.24	0.24	0.24		0.24	0.24	
5.0.12 testo 4	5 bis	2		Minor fabbisogno per versamenti tribuatri e contributivi connessi al contributo per il trasporto effetti personali dei dipendenti pubblici in servizio all'estero	s	c		-4.98	-4.98	-4.98								
5.0.12 testo 4	5 bis	2		Minor fabbisogno per versamenti tribuatri e contributivi connessi al contributo per il trasporto effetti del personale delle addetanze militari	s	c		-1.64	-1.64	-1.64								



	7		Rifinanziamento fondo per contributi finalizzato all'acquisto di veicoli non inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1041 della legge n. 145/2018	s	k	100.00				100.00				100.00				
Capo II Misure urgenti in materia di lavoro																		
	8	1	Modifica art. 26 del D.L. 18/2020 - Equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria ed equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per i soggetti fragili -Prestazione	s	c	489.70				489.70				489.70				
	8	1	Modifica art. 26 del D.L. 18/2020 - Equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria ed equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per i soggetti fragili -Contribuzione figurativa	s	c	487.00												
	8	1	Rimborso forfetario ai datori di lavoro per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS	s	c	188.30				188.30				188.30				
	8	1	Abrogazione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 482 della legge n. 178/2020- Estensione equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria agli eventi collocati nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 -Prestazione	s	c	-297.70				-297.70				-297.70				
	8	1	Abrogazione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 482 della legge n. 178/2020- Estensione equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria agli eventi collocati nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 -contribuzione figurativa	s	c	-98.30												
	9		Concessione del congedo parentale, fino al 31/12/2021, per i genitori di figli minori di anni 14 in quarantena, DAD o malattia da Sars-Cov-2 - Prestazione	s	c	18.00				18.00				18.00				
	9		Concessione del congedo parentale, fino al 31/12/2021, per i genitori di figli minori di anni 14 in quarantena, DAD o malattia da Sars-Cov-2-Contribuzione figurativa	s	c	11.30												
	9	8	Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario in congedo straordinario con figli minori di 14 anni in quarantena obbligatoria, malattia e sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio	s	c	7.60				7.60				7.60				
	9	8	Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario in congedo straordinario con figli minori di 14 anni in quarantena obbligatoria, malattia e sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio- effetti riflessi	e	t/c					3.69				3.69				
9.0.8	9 bis	1	Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento	s	c	10.00				10.00				10.00				
9.0.8	9 bis	4	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-10.00				-10.00				-10.00				
	10	1	Proroga di ulteriori 12 mesi del periodo di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria (CIGS) - prestazione	s	c	29.80				29.80				29.80				
	10	1	Proroga di ulteriori 12 mesi del periodo di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria (CIGS) - contribuzione figurativa	s	c	33.70												
	10	2	Prestazione integrativa per proroga CIGS a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo	s	c	212.20				212.20				212.20				
	11	1	Ulteriori 13 settimane di assegno ordinario e CIGD di cui agli articoli 19-22 del DI 18/2020- Prestazione	s	c	408.10				408.10				408.10				
	11	1	Ulteriori 13 settimane di assegno ordinario e CIGD di cui agli articoli 19-22 del DI 18/2020- contribuzione figurativa	s	c	249.80												
	11	2	Trattamenti per ulteriori 9 settimane di integrazione salariale per i lavoratori dei settori tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli di pelle e pelliccia di cui all'articolo 50 bis del DI 73/2021- Prestazione + ANF	s	c	85.90				85.90				85.90				
	11	2	Trattamenti per ulteriori 9 settimane di integrazione salariale per i lavoratori dei settori tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli di pelle e pelliccia di cui all'articolo 50 bis del DI 73/2021- Contribuzione figurativa	s	c	54.60												
	11	6	Rideterminazione Fondi dei fondi bilaterali- Prestazione	s	c	-273.60				-273.60				-273.60				
	11	6	Rideterminazione Fondi dei fondi bilaterali- contribuzione figurativa	s	c	-182.40												
	11	9	Incremento limite di spesa di cui all'articolo 50 bis del DI 73/2021- Trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dei settori tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli di pelle e pelliccia di - Prestazione + ANF	s	c	49.00				49.00				49.00				
	11	9	Incremento limite di spesa di cui all'articolo 50 bis del DI 73/2021- Trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dei settori tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli di pelle e pelliccia di - Contribuzione figurativa	s	c	31.00												
11.16 t2	11	9-bis	Incremento limite di spesa per trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dei settori tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli di pelle e pelliccia, di cui all'art. 50-bis, comma 6, del di 73/2021 - Prestazione + ANF	s	c	61.30				61.30				61.30				
11.16 t2	11	9-bis	Incremento limite di spesa per trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dei settori tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli di pelle e pelliccia, di cui all'art. 50-bis, comma 6, del di 73/2021- Contribuzione figurativa	s	c	38.70												
11.16 t2	11	9-bis	Riduzione del Fondo sociale per l'occupazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a) del DI n. 185/2008	s	c	-100.00				-61.30				-61.30				



11	10		Rideterminazione limite di spesa di cui all'articolo 40 bis del DI 73/2021- Trattamento di integrazione salariale straordinario per i datori di lavoro privati che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs n.148/2015- prestazioni	s	c	-149.00				-149.00									
11	10		Rideterminazione limite di spesa di cui all'articolo 40 bis del DI 73/2021- Trattamento di integrazione salariale straordinario per i datori di lavoro privati che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs n.148/2015- contribuzione figurativa	s	c	-96.00													
11	11		Rideterminazione esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione di cui all'articolo 41 del DI 73/2021	e	co					369.60	184.80				369.60	184.80			
11	11		Rideterminazione esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione di cui all'articolo 41 del DI 73/2021	s	c	-369.60	-184.80												
11	11		Rideterminazione esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione di cui all'articolo 41 del DI 73/2021- effetti fiscali	e	t		-127.50	-11.40	26.70		-127.50	-11.40	26.70		-127.50	-11.40	26.70		
11	13		Incremento risorse Reddito di cittadinanza - di cui all'articolo 12, comma 1, del DL n. 4/2019	s	c	200.00				200.00					200.00				
11	16		Indennità ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa - Prestazione	s	c	0.75				0.75					0.75				
11	16		Indennità ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa - Contribuzione figurativa	s	c	0.64													
11	17		Riduzione contributo per il funzionamento del comitato " Previdenza Italia" di cui all'articolo 58 bis, comma 5 del DL 124/2019	s	c	-1.39				-1.39					-1.39				
11.10 (testo 3)	11-bis	1	Differimento termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza COVID-19- prestazione	s	c	6.20				6.20					6.20				
11.10 (testo 3)	11-bis	1	Differimento termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza COVID-19- contribuzione figurativa	s	c	3.80													
11.10 (testo 3)	11-bis	3	Riduzione autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti CISOA di cui all'articolo 8, comma 13 D.L. n.41/2021- Prestazioni	s	c	-6.20				-6.20					-6.20				
11.10 (testo 3)	11-bis	3	Riduzione autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti CISOA di cui all'articolo 8, comma 13 D.L. n.41/2021- Contribuzione figurativa	s	c	-3.80													
12.0.4	12-quater	1	Assunzione di 5 unità di personale non dirigenziale presso l'Accademia dei Lincei	s	c		0.12	0.25	0.25		0.12	0.25	0.25		0.12	0.25	0.25		
12.0.4	12-quater	1	Assunzione di 5 unità di personale non dirigenziale presso l'Accademia dei Lincei - effetti riflessi	e	u/c						0.06	0.12	0.12		0.06	0.12	0.12		
12.0.4	12-quater	2	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c		-0.12	-0.25	-0.25		-0.12	-0.25	-0.25		-0.12	-0.25	-0.25		
12.0.52 testo 3	2- quinquies	2	Misure a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali - esonero contributivo	e	co						-0.91	-0.84	-0.92		-0.91	-0.84	-0.92		
12.0.52 testo 3	2- quinquies	2	Misure a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali - esonero contributivo	s	c		0.91	0.84	0.92										
12.0.52 testo 3	2- quinquies	2	Misure a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali - esenzione RPEF reddito lavoratore	e	t		-0.58	-0.62	-0.67		-0.58	-0.62	-0.67		-0.58	-0.62	-0.67		
12.0.52 testo 3	2- quinquies	3	Esenzione utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale ai fini RES/RPEF per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività	e	t		-0.55	-0.97	-1.48		-0.55	-0.97	-1.48		-0.55	-0.97	-1.48		
12.0.52 testo 3	2- quinquies	3	Esenzione utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale ai fini RAP per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività	e	t						-1.25	-2.18	-3.29		-1.25	-2.18	-3.29		
12.0.52 testo 3	2- quinquies	3	Esenzione utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale ai fini RAP per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività	s	c		1.25	2.18	3.29										
12.0.52 testo 3	2- quinquies	5	Incentivo, per un periodo di 36 mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imputabile ai fini previdenziali, in favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori con disturbi dello spettro autistico	e	co						-1.93	-2.08	-2.01		-1.93	-2.08	-2.01		
12.0.52 testo 3	2- quinquies	5	Incentivo, per un periodo di 36 mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imputabile ai fini previdenziali, in favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori con disturbi dello spettro autistico	s	c		1.93	2.08	2.01										
12.0.52 testo 3	2- quinquies	6	Riduzione fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge n. 68/1999	s	c		-5.22	-6.69	-8.37										
12.0.52 testo 3	2- quinquies	6	Riduzione fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge n. 68/1999	e	co						5.22	6.69	8.37		5.22	6.69	8.37		
Capo III - Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro																			
13	1		Acquisizione entrate da sanzioni in materia di lavoro da parte del bilancio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro per finanziamento attività di prevenzione nei luoghi di lavoro	e	ext		-10.40	-10.40	-10.40										
13	1		Acquisizione entrate da sanzioni in materia di lavoro da parte del bilancio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro per finanziamento attività di prevenzione nei luoghi di lavoro	s	c						10.40	10.40	10.40		10.40	10.40	10.40		
13	1		Banca dati Ispettorato Nazionale del lavoro	s	k		1.50				1.50				1.50				
13	2		Assunzioni contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità presso Ispettorato nazionale del lavoro	s	c		22.16	44.33	44.33		22.16	44.33	44.33		22.16	44.33	44.33		



13	2		Assunzioni contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità presso Ispettorato nazionale del lavoro- effetti riflessi	e	t/c						10.75	21.50	21.50		10.75	21.50	21.50	
13	2		Spese di funzionamento connesse alle assunzioni contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità presso Ispettorato nazionale del lavoro	s	c		9.11	6.46	6.46		9.11	6.46	6.46		9.11	6.46	6.46	
13	2		Spese connesse allo svolgimento dei concorsi pubblici	s	c		1.50				1.50				1.50			
13	3-5		Incremento contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per rafforzare l'attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro	s	c		0.66	3.76	4.33		0.66	3.76	4.33		0.66	3.76	4.33	
13	3-5		Incremento del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per rafforzare l'attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro- effetti riflessi	e	t/c						0.32	1.82	2.10		0.32	1.82	2.10	
Capo IV- Misure finanziarie urgenti																		
14	1		Contributo in favore della repubblica di San Marino per garantire continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.a	s	c	2.02	1.61	1.65	1.70	2.02	1.61	1.65	1.70	2.02	1.61	1.65	1.70	
14	2		Presidenza italiana del Consiglio d'Europa	s	c	0.20	1.50			0.20	1.50			0.20	1.50			
14	3		Riduzione Tab. A - MAECI	s	c	-2.22	-3.11	-1.84	-1.84	-2.22	-3.11	-1.84	-1.84	-2.22	-3.11	-1.84	-1.84	
14	4		Liquidazione Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente	s	c	2.00				2.00				2.00				
14	4		Riduzione Tabella A MAECI	s	c	-2.00				-2.00				-2.00				
15	1-2		Ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2021 del contingente di 753 unità di personale cui all'articolo 22, comma 1, del DL 34/2020 per operazione Strade sicure - contenimento COVID-19-oneri di personale	s	c	2.60				2.60				2.60				
15	1-2		Ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2021 del contingente di 753 unità di personale cui all'articolo 22, comma 1, del DL 34/2020 per operazione Strade sicure - contenimento COVID-19-oneri di personale-effetti riflessi	e	t/c					1.26				1.26				
15	1-2		Ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2021 del contingente di 753 unità di personale cui all'articolo 22, comma 1, del DL 34/2020 per operazione Strade sicure - contenimento COVID-19-oneri di funzionamento	s	c	2.43				2.43				2.43				
15	1-2		Ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2021 del contingente di 753 unità di personale cui all'articolo 22, comma 1, del DL 34/2020 per operazione Strade sicure - contenimento COVID-19-oneri una tantum	s	c	0.05				0.05				0.05				
15	4		Incremento di 400 unità del contingente di personale delle Forze Armate per il potenziamento dei dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice Capi di Stato e di Governo appartenenti al G20- oneri di personale	s	c	0.18				0.18				0.18				
15	4		Incremento di 400 unità del contingente di personale delle Forze Armate per il potenziamento dei dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice Capi di Stato e di Governo appartenenti al G20- oneri di personale- effetti riflessi	e	t/c					0.09				0.09				
15	4		Incremento di 400 unità del contingente di personale delle Forze Armate per il potenziamento dei dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice Capi di Stato e di Governo appartenenti al G20- oneri di funzionamento	s	c	0.03				0.03				0.03				
15	4		Incremento di 400 unità del contingente di personale delle Forze Armate per il potenziamento dei dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice Capi di Stato e di Governo appartenenti al G20- oneri una tantum	s	c	0.10				0.10				0.10				
15	6		Impiego assetti aeronavali Difesa per la sicurezza marittima per lo svolgimento del G20	s	c	1.66				1.66				1.66				
Capo V- Disposizioni finali e finanziarie																		
16	1-2		Incremento Ferrovie dello Stato contributi in conto impianti - autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n.266/2005	s	k	1,500.00				1,500.00				1,500.00				
16	3		Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge n. 296/2006 - Potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto	s	k	20.00				20.00				20.00				
16	7		Somme spettanti alle Province autonome di Trento i con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi per gli anni antecedenti al 2022	s	c	90.00				90.00				90.00				
16	7		Somme spettanti alle Province autonome di Bolzano i con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi per gli anni antecedenti al 2023	s	c	100.00				100.00				100.00				
16.1000	16	8-bis	Contributo in favore dei comuni della Regione Siciliana per accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie	s	c	150.00				150.00				150.00				
16.1000	16	8-quinquies	Contributo in favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo procapite superiore a 700 euro	s	c	150.00				150.00				150.00				
16.1000	16	8-septies	Fondo per erogazione contributi statali alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza COVID rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021 - contributo statale	s	c	600.00				600.00				600.00				
16	9		Accelerazione della spesa per il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e ss del Dlgs n. 66/2010	s	k	340.00				340.00				340.00				
16	10		Contributo ai comuni per sentenze Consiglio di Stato n.05854/2021 e 05855/2021 su riparto Fondo di solidarietà comunale	s	c	62.92				62.92				62.92				
16.1000	16	11-bis a)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 10 del DI n. 34/2020- credito di imposta rafforzamento patrimoniale PMI	s	k	-310.00				-310.00				-310.00				
16.1000	16	11-bis b)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290 della legge n. 160/2019 - Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici- c.d. cashback	s	c	-380.00				-380.00				-380.00				



16.1000	16	11-bis	c)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 quater , comma 4 del DL n. 137/2020 - Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali	s	c	-94.00						-94.00													
16.1000	16	11-bis	d)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1 del DL n. 73/2021- Credito d'imposta a favore degli esercenti arte e professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19	s	c	-116.00						-116.00													
16.1000	16	11-bis	e)	Riduzione fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti MEF, di cui all'art. 34-ter, comma 5, della legge 196/2009	s	c	-45.00						-45.00													
16.1000	16	11-bis	f)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge n. 190/2014	s	c	-25.00						-25.00													
16.1000	16	11-bis	g)	Riduzione tab. A - MEF	s	c	-20.00						-20.00													
16.0.25 (testo 2)	16-quinquies	1		Istituzione Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) presso l'INAIL	s	c							1.00													
16.0.25 (testo 2)	16-quinquies	2		Riduzione del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL n. 154/2008	s	k							-1.00													
16.0.2 (testo 4)	16-septies	2	c)	Assunzione di 45 unità di personale nel ruolo di ispettori della Guardia di Finanza per supporto al Commissario per l'emergenza sanitaria della Regione Calabria, quale anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025	s	c		1.52	2.08	2.51			1.52	2.08	2.51									1.52	2.08	2.51
16.0.2 (testo 4)	16-septies	2	c)	Assunzione di 45 unità di personale nel ruolo di ispettori della Guardia di Finanza per supporto al Commissario per l'emergenza sanitaria della Regione Calabria, quale anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025- effetti riflessi	e	t/c							0.74	1.01	1.22									0.74	1.01	1.22
16.0.2 (testo 4)	16-septies	2	c)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004	s	c		-1.52	-2.08	-2.51			-1.52	-2.08	-2.51									-1.52	-2.08	-2.51
	17	1		Incremento del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160/2019	s	c		6,000.00	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00	6,000.00									6,000.00	6,000.00	6,000.00
	17	1		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n.178/2020- Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale, assegno unico	s	c		-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00			-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00									-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00
	17	2		Fondo per interventi urgenti per i danni causati dagli eventi alluvionali verificatesi nel periodo 201-2020 di cui all'articolo 1, comma 700 della legge n. 178/2020	s	k		187.00					187.00													
	17	3	a	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 del Dlgs n. 1 del 2018- Fondo emergenze nazionali	s	k		-187.00					-187.00													
	17	3	b	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26 del DL n. 34/2020- Credito d'imposta del 20% per apporto capitale fino a 2 milioni a favore di PMI e credito d'imposta del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale	s	k		-1,600.00					-1,600.00													
	17	3	c	Utilizzo sanzioni antitrust versate all'entrata del bilancio dello Stato, non riassegnate ai programmi di spesa e che restano acquisite al bilancio dello Stato	e	ext		400.00																		
	17	3	c	Utilizzo sanzioni antitrust versate all'entrata del bilancio dello Stato, non riassegnate ai programmi di spesa e che restano acquisite al bilancio dello Stato	s	c							-400.00											-400.00		
	17	3	d	Utilizzo fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n.196/2009	s	c		-200.00					-200.00											-200.00		
	17	3	e	Utilizzo fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n.196/2010	s	k		-550.00					-550.00											-550.00		
	17	3	f	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232/2016- Pre pensionamento precoci	s	c		-26.00					-26.00											-26.00		
	17	3	g	Utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67/2011- Pre pensionamento lavoratori usuranti	s	c		-44.00					-44.00											-44.00		
	17	3	h	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del DL n. 30/2021 - Bonus baby sitting e congedo parentale riconosciuto ai lavoratori con figli in DAD - Prestazione	s	c		-44.40					-44.40											-44.40		
	17	3	h	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del DL n. 30/2021 - Bonus baby sitting e congedo parentale riconosciuto ai lavoratori con figli in DAD - Contribuzione figurativa	s	c		-11.50																		
	17	3	i	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 4, del DL n. 41/2021- REM	s	c		-115.00					-115.00											-115.00		
	17	3	l	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge n. 296/2006 - Potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto	s	k		-10.00	-10.00				-10.00	-10.00										-10.00	-10.00	



17	3	m	Riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito del programma " Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria, azione 1-Interessi sui conti di tesoreria" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	s	c	-90.00	-165.00										
17	3	n	Riduzione tabella B Ministero del lavoro	s	k		-1.50				-1.50					-1.50	
17	3	o	Riduzione tabella A Ministero del lavoro	s	c		-25.80	-34.30	-34.30		-25.80	-34.30	-34.30		-25.80	-34.30	-34.30
17	3	p	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004	s	c		-4.20	-1.40			-4.20	-1.40			-4.20	-1.40	
17	3	q	Riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014	s	c												
			TOTALE ENTRATE	e		390.05	-104.63	11.01	48.55	248.44	276.07	43.95	82.54	264.44	260.07	43.95	82.54
			TOTALE SPESE	s		299.22	-147.84	3.42	14.88	-49.72	242.20	15.43	27.45	-33.72	242.20	15.43	27.45
			SALDO			90.83	43.21	7.59	33.67	298.15	33.86	28.52	55.09	298.15	17.86	28.52	55.09



ALLEGATO 2

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 5

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, sostituire il settimo periodo con il seguente: Il contratto di programma è trasmesso, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli aggiornamenti, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti dal terzo periodo, dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-ter.

5.6. *(Nuova formulazione) Paita, Scagliusi, Maccanti, Gariglio, Pentangelo, Silvestroni, Nobili, De Girolamo, Tasso.*

ART. 6

Al comma 1, capoverso « Art. 53-bis », comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: è svolta inserire le seguenti: dalla stazione appaltante.

b) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Il pro-

getto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo del presente comma. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale;

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

*** 6.20.** *(Nuova formulazione) Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.*

*** 6.27.** *(Nuova formulazione) Rosso, Sozzani, Prestigiaco, D'Attis.*

Al comma 1, capoverso « Art. 53-bis », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4.

6.13. (Nuova formulazione) Faro, Giuliano, Manzo, Buompane.

Al comma 1, capoverso « Art. 53-bis », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi, si applica il comma 1-*quater* dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6.7. (Nuova formulazione) Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pelligani, Rotta.

Al comma 1, capoverso « Art. 53-bis », dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'indivi-

duazione di un unico soggetto attuatore nonché l'applicazione delle disposizioni del presente decreto anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile.

6.2. (Nuova formulazione) Carnevali, Ciagà, Mauri, Pezzopane, Pini, Zardini, Andrea Romano, Frailis, Carla Cantone, Ungaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

« 6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2021 è integrato con la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dal comma 4 del presente articolo ».

* **6.19.** Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi,

Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

* **6.26.** Rosso, Sozzani, Prestigiaco, D'Attis.

Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR)

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta ».

* **6.01.** *(Nuova formulazione)* Trano.

* **6.04.** *(Nuova formulazione)* Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

* **6.09.** *(Nuova formulazione)* Del Barba.

* **6.020.** *(Nuova formulazione)* Terzoni, Maraia.

* **6.035.** *(Nuova formulazione)* Trancasini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.

* **6.040.** *(Nuova formulazione)* Mazzetti, D'Attis, Prestigiaco, Cannizzaro, Paolo Russo, Mandelli.

* **6.055.** *(Nuova formulazione)* Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche)

1. Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6.03. *(Nuova formulazione)* Ciagà, Carnovali, Mauri, Pezzopane, Pini, Zardini, Andrea Romano, Frailis, Carla Cantone, Ungaro.

Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e con funzioni di assistenza per la » sono sostituite dalle seguenti: « nonché di »;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'im-

porto corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro ».

- * **6.06.** (Nuova formulazione) Del Barba.
- * **6.019.** (Nuova formulazione) Terzoni, Maraia.
- * **6.032.** (Nuova formulazione) Trancasini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
- * **6.041.** (Nuova formulazione) Mazzetti, D'Attis, Paolo Russo, Mandelli.

ART. 7

Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La società Difesa servizi S.p.A. può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attività di cui al presente comma.

- 7.2.** (Nuova formulazione) Enrico Borghi.

ART. 8

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di distretti turistici)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo » sono sostituite con la seguente: « Ministro del turismo »;

b) al comma 5, la parola: « 2021 » è sostituita dalla seguente: « 2023 » e le parole: « dei beni e delle attività culturali e » sono soppresse.

- 8.06.** Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bitonci, Cestari, Paternoster, Patassini.

ART. 9

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: I nominativi degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e i loro *curricula* sono resi pubblici nel sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

- 9.25.** (Nuova formulazione) Costanzo, Trano, Raduzzi.

ART. 10

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 1,5 milioni con le seguenti: 2 milioni.

- 10.3.** Gallinella, Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Del Sesto.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: « e locale » sono inserite le seguenti: « , dagli enti del sistema camerale ».

* **10.4.** D'Attis, Cannizzaro, Mandelli.

* **10.2.** Ubaldo Pagano.

* **10.5.** De Toma, Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 11

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso lettera a-ter, terzo periodo, dopo le parole: con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, *aggiungere le seguenti:* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

11.2. Liuzzi.

ART. 14

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, in riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 24 giugno 2021, relativamente all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nel territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, il Ministero dell'università e della ricerca può autorizzare la presentazione di proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato ampliamento dell'offerta formativa, in deroga ai termini ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio dall'anno accademico 2022/2023.

14.1. (Nuova formulazione) Pezzopane, Mellilli, Morani, Morgoni, Verini.

ART. 16

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: Con il decreto di cui al comma 3 *con le seguenti:* Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

16.8. (Nuova formulazione) Gagnarli, Bilotto, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Del Sesto.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenendo conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158 ».

16.15. (Nuova formulazione) Bagnasco, Prestigiacomo, D'Attis.

Al comma 6, sostituire le parole da: o si prevede *fino alla fine del comma con le seguenti:* o qualora siano previste o si renda necessario adottare misure finalizzate al raggiungimento, al mantenimento o al ripristino degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a impedirne l'ulteriore deterioramento, anche temporaneo, anche in previsione e tenuto conto dell'evoluzione dei cambiamenti climatici.

16.7. Maraia, Ubaldo Pagano, Trano, Torto, Pettarin, Prestigiacomo.

ART. 17

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Disposizioni per la ripерimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale)

1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare en-

tro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la regione e gli enti locali interessati, è effettuata la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

17.07. (Nuova formulazione) Prestigiacomo, D'Attis.

ART. 18

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente ».

18.7. (Nuova formulazione) Buratti, Rotta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai sensi dell'articolo *7-bis*, comma *8-bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di inerzia regionale il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, provvede alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale regionale o alla va-

lutazione di impatto ambientale regionale per i progetti di competenza del Commissario ».

18.04. (Nuova formulazione) Licatini.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

(Modifiche alla disciplina del Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure di infrazione europee, gli interventi medesimi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

2-ter. In considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla metà.

2-quater. Decorsi i termini di cui al comma *2-ter*, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilità a carico degli enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato comma *2-ter*.

2-quinquies. Nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pub-

blica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà ».

18.05. *(Nuova formulazione)* Licatini.

ART. 19

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « carte di debito e carte di credito » sono sostituite dalle seguenti: « carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'ar-

ticolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981 ».

* **19.03.** *(Nuova formulazione)* Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patasini, Paternoster

* **19.10.** *(Nuova formulazione)* Fassina.

ART. 20

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 31-ter, dopo la parola: obblighi inserire le seguenti: in materia di applicazione del principio di « non arrecare un danno significativo all'ambiente » ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi.

20.1. Leda Volpi, Trano, Raduzzi.

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 139 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno ».

20.5. Varrica, Torto, Pettarin, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari)

1. Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,

n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le disposizioni previste dall'articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano agli interventi di ricostruzione nel cratere del sisma del 6 aprile 2009. Le predette disposizioni si applicano anche ai comuni della provincia di Campobasso e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

20.05. (Nuova formulazione) Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini.

ART. 21

Al comma 1, dopo le parole: e delle aree pubbliche *inserire le seguenti:* , l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici.

Conseguentemente:

al comma 6, sostituire le parole: il cui costo totale *con le seguenti:* il costo totale di ciascuno dei quali *e dopo le parole:* strutture edilizie pubbliche *inserire le seguenti:* e private, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, lettera a);

al comma 7, alla lettera d), dopo le parole: servizi sociali e sanitari *inserire le seguenti:* di prossimità *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e dal lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel rispetto del principio di parità di genere e ai fini della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane;

al comma 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: ed è siglato uno specifico « atto di adesione ed obbligo » *con le seguenti:* e, per ciascun progetto, è siglato uno specifico « atto di adesione ed obbligo », allegato al medesimo decreto del Ministro dell'interno,.

21.3. (Nuova formulazione) Rotta, Morassut, Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani.

Al comma 5, sostituire la parola: centoventi *con la seguente:* centotrenta.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare *con le parole:* e, in ogni caso, non inferiore al progetto di fattibilità tecnico-economica;

21.5. (Nuova formulazione) Varrica, Torto.

Al comma 6, dopo le parole: tessuto sociale *inserire la seguente:* , economico.

Conseguentemente:

al medesimo comma 6, dopo le parole: promozione delle attività *aggiungere la seguente:* economiche, *e dopo le parole:* con particolare riferimento *aggiungere le seguenti:* alla rivitalizzazione economica,;

al comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) assicurare ampi processi di partecipazione degli attori economici e della

società civile in fase di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati.

21.6. Squeri, D’Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

Al comma 7, lettera d), dopo le parole: zone verdi inserire le seguenti: , limitando il consumo di suolo,

* **21.4.** Maraia, Torto, Ubaldo Pagano, Pettarin.

* **21.2.** (Nuova formulazione) Leda Volpi, Trano, Raduzzi.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Assicurano inoltre il rispetto del principio di « non arrecare un danno significativo all’ambiente » ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

21.1. Leda Volpi, Trano, Raduzzi.

ART. 24

Al comma 1, dopo le parole: ambienti didattici, aggiungere le seguenti: anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport.

24.1. (Nuova formulazione) Quartapelle Procopio.

Al comma 2, sostituire il quinto periodo con il seguente: Ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento, è corrisposto un premio ed è affidata, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione nonché la direzione dei lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.

24.6. (Nuova formulazione) Braga, Pezzone, Buratti, Morassut, Morgoni, Pelligani, Rotta.

Al comma 4, sostituire le parole: per l’attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica con le seguenti: per l’attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali,

* **24.2.** (Nuova formulazione) De Menech, Ubaldo Pagano.

* **24.22.** (Nuova formulazione) Raduzzi.

* **24.7.** (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Del Barba.

* **24.18.** (Nuova formulazione) Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zichieri, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

* **24.24.** (Nuova formulazione) Buompane, Manzo.

* **24.25.** (Nuova formulazione) Fassina.

* **24.27.** (Nuova formulazione) Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

* **24.31.** (Nuova formulazione) Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, D’Attis.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il termine massimo per l’aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’interno, non oltre il 31 marzo 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano.

24.11. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Lattanzio, Rossi, Orfini, Ciampi.

ART. 25

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Misure di semplificazione nel campo della ricerca)

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. – *(Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza)* – 1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto ».

* **25.01.** *(Nuova formulazione)* Rospi.

* **25.05.** *(Nuova formulazione)* D'Attis.

ART. 26

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di

ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali. »;

al comma 2, lettera a), capoverso 5-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università.;

al comma 2, lettera a), capoverso 5-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole:* purché in possesso dell'abilitazione

scientifica nazionale nella qualifica corrispondente nel settore specifico;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.;

dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono inseriti i seguenti:

« *3-bis.* Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività. Gli Enti pubblicano nel proprio sito *internet* l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma.

3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma *3-bis* possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché in servizio da almeno cinque anni presso l'università ».

2-ter. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute.

26.3. *(Nuova formulazione)* Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti, Prestipino, Rossi, Lattanzio, Orfini, Ciampi.

ART. 27

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire all'autorità di vigilanza sui mercati finanziari maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi della transizione digitale, in coerenza con l'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, promuovendo lo sviluppo del processo di digitalizzazione dell'attività istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa a tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario, al Fondo istituito ai sensi dell'articolo *32-ter.1*, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono destinati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alle spese effettuate mediante le risorse di cui al presente comma non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo di cui al primo periodo, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, possono essere finanziati progetti finalizzati all'ottimizzazione e all'evoluzione dell'architettura e delle infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali, adeguando la capacità dei sistemi alle nuove esigenze applicative e infrastrutturali, anche in materia di sistemi di intelligenza artificiale, tecnofinanza e finanza sostenibile.

2-ter. All'articolo *128-duodecies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma *3-bis* è abrogato;

b) al comma 6, le parole: « e del comma *3-bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , e del comma 3 ».

2-quater. All'onere derivante dal comma *2-bis*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-quinquies. Nell'ambito delle finalità di cui al comma *2-bis* con riguardo all'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione in coerenza con gli obiettivi e i tempi previsti dalla linea di intervento M1C1 – riforma 1.3 del medesimo Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei processi di spesa nella fornitura di servizi digitali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché la Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i *server* e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente comma da parte delle amministrazioni centrali dello Stato è assicurata dagli uffici centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei conti e i collegi sindacali presso gli enti e organismi pubblici vigilano sulla corretta applicazione del

presente comma nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

2-sexies. Il comma 1 dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato.

27.23. *(Nuova formulazione)* Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e *software* alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

27.19. D'Attis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 341 la parola: « , 132 » è soppressa;

b) al comma 344 la parola: « , 132 » è soppressa.

27.20. Magi.

ART. 28

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di semplificare e di agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di consentire l'accelerazione degli investimenti ivi previsti, all'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « *ad acta* » sono soppresse;

b) dopo le parole: « delle predette » è inserita la seguente: « nuove »;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo ».

28.1. Prestigiaco, Cannizzaro, D’Attis, Mandelli, Paolo Russo, Raciti.

ART. 29

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel definire le modalità di intervento del Fondo si tiene conto del principio di omogeneità territoriale nazionale.;

b) *dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:* « 4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2022 e fino alla completa realizzazione dei progetti, è presentata annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sulla ripartizione territoriale del programma e degli interventi finanziati ai sensi del comma 2 ».

* **29.8.** (Nuova formulazione) Faro, Federico.

* **29.12.** (Nuova formulazione) Prestigiaco, Cannizzaro, D’Attis, Mandelli, Paolo Russo.

ART. 30

Nel capo IV del titolo II, dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche)

1. In attuazione della missione 3 – componente 2 – « Intermodalità e logistica integrata », nell’ambito della riforma 2.3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e al fine di favorire ulteriormente i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 1696 è sostituito dal seguente:

« Art. 1696. – (*Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate*) – Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all’importo di cui all’articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere

superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni »;

b) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:

« Art. 1737. – (*Nozione*) – Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie »;

c) l'articolo 1738 è abrogato;

d) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:

« Art. 1739. – (*Obblighi dello spedizioniere*) – Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante »;

c) l'articolo 1740 è abrogato;

d) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:

« Art. 1741. – (*Spedizioniere vettore*) – Lo spedizioniere che con mezzi propri o

altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696 »;

e) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:

« Art. 2761. – (*Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario*) – I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno pari privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756 ».

30.02. (*Nuova formulazione*) Delrio.

ART. 31

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui

all'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

* **31.23.** Fregolent, Del Barba.

* **31.43.** Giacometto, Porchietto, Mazzetti, Prestigiaco, D'Attis.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 7-*quater* aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Le modalità di applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

** **31.35.** (Nuova formulazione) Cattaneo, Mandelli, Prestigiaco.

** **31.19.** (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano.

** **31.3.** (Nuova formulazione) Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

** **31.24.** (Nuova formulazione) Lovecchio, Torto.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerarne la programmazione e l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori, di cui all'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere conferiti a esperti di comprovata qualificazione professionale incarichi di consulenza e collaborazione, fino al numero massimo complessivo di quindici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, per l'importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro. Gli incarichi hanno durata non superiore al 31 dicembre 2026, cessano comunque automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del conferente e non sono cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al primo periodo gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano l'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

31.12. (Nuova formulazione) Mancini, Trano.

ART. 34

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. Gli esiti delle valutazioni selettive di cui al comma 2, i nominativi degli esperti selezionati, i loro *curricula* e le loro retribuzioni, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, sono resi pubblici sul sito *internet* istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni medesime.

34.8. (Nuova formulazione) Costanzo, Trano.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-*bis*.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della coopera-

zione internazionale per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: « 3.000 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 3.100 unità ». Ai fini dell'incremento del contingente di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali determinato ai sensi del primo periodo, è autorizzata la spesa di 2.178.050 euro per l'anno 2022, di 4.486.800 euro per l'anno 2023, di 4.621.400 euro per l'anno 2024, di 4.760.000 euro per l'anno 2025, di 4.902.800 euro per l'anno 2026, di 5.049.900 euro per l'anno 2027, di 5.201.400 euro per l'anno 2028, di 5.357.400 euro per l'anno 2029, di 5.518.100 euro per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.178.050 euro per l'anno 2022 e a 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **34.04.** (Nuova formulazione) Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea.

* **34.01.** (Nuova formulazione) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

* **34.05.** (Nuova formulazione) Fitzgerald Nissoli, D'Attis, Prestigiacomo.

ART. 36

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Potenziamento del tavolo istituzionale per il coordinamento degli interventi per il Giubileo 2025)

1. Al secondo periodo del comma 645 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « due senatori e due deputati » sono sostituite dalle seguenti: « tre senatori e tre deputati ».

36.01. Calabria, Prestigiacomo, D'Attis.

ART. 38

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

* **38.06.** Fassina, Stumpo.

* **38.013.** Mandelli.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione».

**** 38.08.** *(Nuova formulazione)* Fassina, Stumpo.

**** 38.016.** *(Nuova formulazione)* Mandelli.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Riduzione dei termini per l'accesso alle terapie per pazienti con malattie rare)

1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla missione 6 – salute e politiche sociali, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi terapeutici innovativi in tutto il territorio nazionale e a garantire un più elevato livello di salute, nonché al fine di accelerare il procedimento per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri, nel rispetto di termini perentori in tutte le regioni, all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro due mesi nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna regione è tenuta

a indicare, con deliberazione della giunta regionale, i centri di prescrizione di farmaci con nota AIFA o piano terapeutico».

38.018. Bologna, Pettarin.

ART. 41

Alla lettera c), capoverso comma 11-bis, dopo il settimo periodo, inserire i seguenti: Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, dal 2022 al 2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi.

all'undicesimo periodo, sostituire le parole: 346.896 euro con le seguenti: 544.213 euro.

41.2. *(Nuova formulazione)* Paolo Russo, De Luca, Topo.

ART. 42

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiungere le seguenti:., delle norme in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

42.1. Vianello, Trano, Raduzzi.

ART. 48

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

Art. 48-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legi-

slativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: « europei o » sono sostituite dalle seguenti: « europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi »;

b) all'articolo 91, comma 1-*bis*, la parola: « 5.000 » è sostituita dalla seguente: « 25.000 ».

48.01. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 49

All'articolo 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso articolo 94-*bis*, comma 1, lettera b), sostituire le parole: « non inferiore 7.000 euro » con le seguenti: « non inferiore a 5.000 euro »;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. Le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere in ogni momento revocate o modificate e non impediscono l'adozione dell'informativa antimafia interdittiva ».

49.7. (Nuova formulazione) Caso, Davide Aiello, Ascari, Migliorino, Salafia, Sarti.

Nel capo I del titolo IV, dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-*bis*.

(Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legi-

slativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. I legali rappresentati degli organismi societari hanno l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto mutamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta »;

2) al comma 4, le parole: « dell'obbligo di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-*bis* »;

b) all'articolo 87, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il mutamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del comma 2 ».

49.02. (Nuova formulazione) Caso, Davide Aiello, Ascari, Migliorino, Salafia, Sarti.

ART. 51

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

* **51.01.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

* **51.02.** Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

ALLEGATO 3

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo).**SUBEMENDAMENTI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE 7.12, 31.010, 35.4, 35.04, 35.05 E 40.06 DEI RELATORI**

ART. 7.

All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, sostituire le parole: di 11.300.000 euro per l'anno 2022, di 7.100.000 euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* di 2.000.000 di euro per l'anno 2022, di 1.000.000 di euro per l'anno 2023.

0.7.12.9. Raduzzi, Trano.

All'emendamento 7.12 dei relatori, al comma 4-bis, sostituire le parole: di 11.300.000 euro per l'anno 2022, di 7.100.000 euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* di 2.500.000 euro per l'anno 2022, di 3.000.000 di euro per l'anno 2023.

0.7.12.8. Raduzzi, Trano.

All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, sostituire le parole: di 11.300.000 euro per l'anno 2022, di 7.100.000 euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* di 4.000.000 di euro per l'anno 2022, di 3.000.000 di euro per l'anno 2023.

0.7.12.6. Raduzzi, Trano.

All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, sostituire le parole: di 11.300.000 euro per l'anno 2022, di 7.100.000 euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* di 6.000.000 di euro per l'anno 2022, di 4.100.000 euro per l'anno 2023.

0.7.12.5. Raduzzi, Trano.

All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, sostituire le parole: di 11.300.000 euro per l'anno 2022, di 7.100.000 euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* di 9.000.000 di euro per l'anno 2022, di 8.000.000 di euro per l'anno 2023.

0.7.12.4. Raduzzi, Trano.

All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, sostituire le parole: di 11.300.000 euro per l'anno 2022, di 7.100.000 euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* di 10.500.000 euro per l'anno 2022, di 7.000.000 euro per l'anno 2023.

0.7.12.3. Raduzzi, Trano.

All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, sostituire le parole: di 11.300.000 euro per l'anno 2022, di 7.100.000 euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* di 11.000.000 euro per l'anno 2022, di 7.000.000 euro per l'anno 2023.

0.7.12.1. Raduzzi, Trano.

All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, sostituire le parole: di 11.300.000 euro per l'anno 2022, di 7.100.000 euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* di 11.000.000 euro per l'anno 2022, di 7.100.000 euro per l'anno 2023.

0.7.12.2. Raduzzi, Trano.

All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché per la realizzazione di interventi di ammodernamento, manuten-

zione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti.

0.7.12.12. Trano, Raduzzi.

All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tali somme dovranno essere destinate esclusivamente al comparto dell'Agenzia industrie difesa che si occupa della dematerializzazione e conservazione secondo norma delle pratiche cartacee conservate negli archivi della Difesa.

0.7.12.10. Trano, Raduzzi.

All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Gli importi dovranno essere destinati per almeno il 50 per cento all'introduzione di tecnologie innovative di digitalizzazione e alla creazione di un *hub* digitale di facile accesso pubblico ai dati non secretati.

0.7.12.11. Trano, Raduzzi.

All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 11.300.000 euro per l'anno 2022 e a 7.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

0.7.12.13. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. In coerenza con gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza connessi con l'ammissione digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione, allo scopo di favorire la transizione digitale del Ministero della difesa e potenziare anche le capacità dei processi di conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualità delle unità produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa, per la realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, è autorizzato a favore dell'Agenzia un contributo di euro 11.300.000 per l'anno 2022, di euro 7.100.000 per l'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

7.12. I Relatori.

ART. 31.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), *aggiungere le seguenti:* le regioni e;

b) *dopo le parole:* dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e *aggiungere le seguenti,* per i comuni in deroga, anche;

c) *dopo le parole:* indicata nella tabella 1 *inserire le seguenti:* e per le regioni, al netto anche delle entrate correnti la cui destinazione è vincolata inerenti ai fabbisogni nazionali standard ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e al fondo nazionale trasporti.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: dei comuni *inserire le seguenti* e per le regioni.

* **0.31.010.29.** Viscomi.

* **0.31.010.23.** Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

* **0.31.010.1.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre rendiconti approvati con le seguenti: sei rendiconti approvati.

0.31.010.18. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre rendiconti approvati con le seguenti: cinque rendiconti approvati.

0.31.010.19. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre rendiconti approvati con le seguenti: quattro rendiconti approvati.

0.31.010.20. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dell'equilibrio di bilancio aggiungere le seguenti: sentito il parere dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

0.31.010.21. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. In relazione alle esigenze di cui al comma 1 con specifico riferimento alle relative attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati nonché per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, del presente decreto, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro è istituito un posto di funzione dirigenziale

di livello generale di consulenza studio e ricerca e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

0.31.010.47. Fassina.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 2, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: cinquanta giorni.

0.31.010.5. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 2, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

0.31.010.4. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 2, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quaranta giorni.

0.31.010.3. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 2, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.

0.31.010.2. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, sopprimere il comma 3.

0.31.010.36. Del Barba.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 3 sostituire le parole: si applicano con le seguenti: non si applicano.

0.31.010.38. Del Barba.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 3 sostituire le parole: si applicano con le seguenti: i comuni possono applicare.

0.31.010.37. Del Barba.

All'emendamento 31.010 dei Relatori, al comma 4 sostituire le parole: trenta giorni: con le seguenti: sessanta giorni.

0.31.010.10. Raduzzi, Trano.

All'emendamento 31.010 dei Relatori, al comma 4 sostituire le parole: trenta giorni: con le seguenti: cinquanta giorni.

0.31.010.9. Raduzzi, Trano.

All'emendamento 31.010 dei Relatori, al comma 4 sostituire le parole: trenta giorni: con le seguenti: quarantacinque giorni.

0.31.010.8. Raduzzi, Trano.

All'emendamento 31.010 dei Relatori, al comma 4 sostituire le parole: trenta giorni: con le seguenti: quaranta giorni.

0.31.010.7. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

0.31.010.6. Raduzzi, Trano.

All'emendamento 31.010 dei Relatori, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. All'Istituto superiore di sanità è affidato lo studio finalizzato all'individuazione delle concause ambientali che hanno determinato la diffusione del virus SARS-CoV-2. A tal fine è autorizzata per gli anni

2021, 2022, 2023, la spesa di 5 milioni di euro per l'istituzione di un apposito Fondo.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5-quater. L'Istituto superiore di sanità ha il compito di definire le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 5-bis, nonché la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di contribuire all'individuazione delle concause ambientali che hanno determinato la diffusione del virus Sars-CoV-2.

0.31.010.40. Baldini.

(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. In coerenza con le finalità del comma 1, al fine di razionalizzare e di aggiornare i settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarietà, è prevista l'istituzione di corsi di formazione universitaria nell'ambito del turismo legato alle acque.

5-ter. In attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR sono istituiti negli Istituti tecnici superiori operanti nel settore turistico corsi di formazione nell'ambito del turismo legato alle acque.

0.31.010.41. Baldini.

(Inammissibile)

All'emendamento 31.010 dei Relatori, sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), i comuni ricadenti nelle aree selezionate dalla SNAI possono stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al PON *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020.

6-bis. Il personale di cui al comma 6 è selezionato con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, effettua una ricognizione e definisce i fabbisogni degli enti beneficiari entro il 20 febbraio 2022.

6-ter. Il personale di cui ai commi 6 e 6-bis presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

Conseguentemente, sopprimere i commi 7 e 8.

0.31.010.35. Buratti.

All'emendamento 31.010 dei Relatori, al comma 6 sostituire le parole: a supporto dei comuni del Mezzogiorno con le seguenti: a supporto degli enti locali del Mezzogiorno.

* **0.31.010.27.** Paolo Russo, Prestigiaco.

* **0.31.010.34.** Mancini.

* **0.31.010.46.** Fassina.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contratti di cui al presente comma non danno in nessun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia.

0.31.010.39. Del Barba.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 7 sostituire le parole: entro il 20 febbraio 2022 con le seguenti: entro il 31 marzo 2022.

0.31.010.17. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 7 sostituire le parole: entro il 20 febbraio 2022 con le seguenti: entro il 20 marzo 2022.

0.31.010.16. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 7 sostituire le parole: entro il 20 febbraio 2022 con le seguenti: entro il 10 marzo 2022.

0.31.010.15. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 7 sostituire le parole: entro il 20 febbraio 2022 con le seguenti: entro il 10 febbraio 2022.

0.31.010.11. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 7 sostituire le parole: entro il 20 febbraio 2022 con le seguenti: entro il 28 febbraio 2022.

0.31.010.12. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 7 sostituire le parole: entro

il 20 febbraio 2022 con le seguenti: entro il 1° marzo 2022.

0.31.010.13. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 8, dopo le parole: ai bandi attuativi del PNRR, aggiungere le seguenti: ivi inclusi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, anche mediante il finanziamento di corsi di formazione bandistici e corali e contributi all'acquisto di strumenti musicali per gli iscritti ai medesimi corsi.

0.31.010.42. Baldini.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Province e le Città Metropolitane possono assumere personale con qualifica non dirigenziale con contratto a tempo determinato in possesso di specifiche professionalità, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un periodo anche superiore a 36 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore allo 0,25 per cento della media delle entrate correnti relativa agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di « scavalco condiviso » previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

* **0.31.010.31.** Mancini.

* **0.31.010.24.** Paolo Russo, Prestigiacomo.

* **0.31.010.43.** Fassina.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono abrogati l'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Per le Province e le Città metropolitane la spesa di personale delle assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR, anche nel caso di applicazione del regime di scavalco condiviso previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

** **0.31.010.32.** Mancini.

** **0.31.010.25.** Paolo Russo, Prestigiacomo.

** **0.31.010.44.** Fassina.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono abrogati l'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

* **0.31.010.33.** Mancini.

* **0.31.010.26.** Paolo Russo, Prestigiacomo.

* **0.31.010.45.** Fassina.

All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « L'ammissibilità di tali spese a carico del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « L'ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo »;

b) dopo le parole: « di costo del quadro economico del progetto » sono aggiunte le seguenti: « A tal fine con apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite, le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le Amministrazioni titolari dei singoli progetti possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR ».

0.31.010.30. Fassina.

Dopo l'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, aggiungere il seguente:

Art. 31-ter.

(Potenziamento amministrativo del Ministero dell'università e della ricerca)

1. All'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter.1, sono inseriti i seguenti:

« 6-ter.2 Per le medesime finalità di cui al comma 6-ter.1 e in ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, per la progettazione e la gestione dell'ANIS, di cui all'articolo 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il predetto Ministero si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di

specifiche convenzioni anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al primo periodo è altresì disciplinato l'avvalimento della citata società anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi ed amministrativi interni, nonché per la gestione giuridica ed economica del personale.

6-ter.3 Per effetto del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge n. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, a decorrere dall'anno 2022 i limiti di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo è rideterminata, altresì, la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 ».

0.31.010.28. Sacconi Jotti, Aprea, Mandelli.

Dopo l'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, inserire il seguente:

Art. 31-ter.

(Potenziamento del personale amministrativo delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente)

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli obiettivi del PNRR in particolare re-

lativi alla Missione 1 « Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo », Componente 2 « Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo », Investimento 3.2 « Italia 5G », nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Amministrazione è istituito un fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per il 2022, per la realizzazione dei catasti elettromagnetici.

2. Per garantire l'effettiva realizzazione e il pieno funzionamento dei catasti regionali, con apposito decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione da emanarsi entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, verificate le esigenze di personale delle singole Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, è indetto un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di cento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 mesi, da inquadrare nell'Area II, posizione economica F3, da destinare in via esclusiva alle attività di realizzazione, gestione e aggiornamento dei catasti regionali. Il sopraindicato contingente è da riassegnare alle Regioni in misura proporzionale alla rispettiva popolazione residente e da collocarsi presso le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, da impiegare solo ed esclusivamente per lo svolgimento di attività di digitalizzazione e inserimento nel sistema informatico del catasto dei dati, documenti e informazioni acquisite dalle medesime Agenzie nell'effettuazione delle operazioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera *d*), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: « con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione », sono inserite le seguenti: « . Le Regioni garantiscono l'accesso ai rispettivi catasti da parte del personale delle Pubbliche Amministrazioni, dei fornitori di reti di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali. È fatto inoltre divieto di ulteriore richiesta da parte della pubblica amministrazione dei dati già for-

niti dagli operatori agli Organismi competenti a effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Ai fini della realizzazione e dell'aggiornamento dei rispettivi catasti, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente utilizzano in via prioritaria i dati, i documenti e le informazioni già acquisite dalle stesse nell'effettuazione delle operazioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

0.31.010.22. Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini.

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.

(Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno)

1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di

dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di « scavalco condiviso » previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro venti giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.

3. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 1, commi 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

4. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 2, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 di euro milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto dei comuni del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al PON « Governance e capacità istituzionale 2014-2020 », di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020.

7. Il personale di cui al comma 6 è selezionato dall’Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all’articolo 1, commi 5 eseguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L’Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all’articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 6 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni.

8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all’elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell’esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

Conseguentemente, dopo l’allegato 1 aggiungere la seguente tabella:

Tabella 1
(Articolo 31-bis, comma 1)

Fascia demografica	Percentuale
1.500.000 abitanti e oltre	0,25

250.000-1.499.999 abitanti	0,3
60.000-249.999 abitanti	0,5
10.000-59.999 abitanti	1
5.000-9.999 abitanti	1,6
3.000-4.999 abitanti	1,8
2.000-2.999 abitanti	2,4
1.000-1.999 abitanti	2,9
Meno di 1.000 abitanti	3,5

31.010. I Relatori.

ART. 35.

All’emendamento 35.4 dei Relatori, al comma 4-bis sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: 1° dicembre 2023.

0.35.4.3. Trancassini.

All’emendamento 35.4 dei Relatori, al comma 4-bis sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: 1° settembre 2023.

0.35.4.2. Trancassini.

All’emendamento 35.4 dei Relatori, al comma 4-bis sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: 1° luglio 2023.

0.35.4.1. Trancassini.

All’emendamento 35.4 dei Relatori, al comma 4-bis sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: 31 gennaio 2023.

0.35.4.4. Trancassini.

All’emendamento 35.4 dei Relatori, comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: è istituita fino a: Ministero della giustizia con le seguenti: è istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia un apposito ufficio di livello dirigenziale non generale di II fascia del Comparto funzioni centrali per la gestione dell’area contrattuale, per l’acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione

e di coordinamento del citato Dipartimento.

0.35.4.5. D’Attis.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate all’amministrazione della giustizia minorile e di comunità, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale non generale di II fascia del Comparto funzioni centrali, per la gestione dell’area contrattuale per l’acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di II fascia della carriera amministrativa del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di una unità.».

b) *al comma 5, sostituire le parole: e 4 con le seguenti: , 4 e 4-bis,;*

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:* 6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per l’anno 2022, di euro 1.674.739 per l’anno 2023, di euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall’anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.351.521 per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a euro 1.674.739 per l’anno 2023, euro

1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall’anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 96 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

35.4. I Relatori.

All’articolo aggiuntivo 35.04 dei Relatori, comma 1, sopprimere la lettera a).

0.35.04.1. Raduzzi, Trano.

All’articolo aggiuntivo 35.04 dei Relatori, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e dopo la parola: «civili» è inserita la seguente: «penali,».

0.35.04.2. Raduzzi, Trano.

All’articolo aggiuntivo 35.04 dei Relatori, comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 0.35.04.3.** Raduzzi, Trano.

All’articolo aggiuntivo 35.04 dei Relatori, comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 0.35.04.8.** Sarti, Saitta, Ascari, Palmisano, Salafia.

All’articolo aggiuntivo 35.04 dei Relatori, comma 1, lettera b), capoverso b-bis), sopprimere parole: delle disposizioni di legge e.

0.35.04.9. Sarti, Saitta, Ascari, Palmisano, Salafia.

Dopo l’articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per l’abbatti-

mento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari)

1. In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni assunti con il PNRR, all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola « sentiti », sono inserite le seguenti: « per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso, »;

b) dopo la parola: « civili » è inserita la seguente: « penali, »;

c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) per il settore penale l'indicazione dei criteri di priorità avviene sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura ».

35.04. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: quattro anni.

0.35.05.16. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: cinque anni.

0.35.05.15. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: sei anni.

0.35.05.17. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: sette anni.

0.35.05.18. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: due corsi con le seguenti: cinque corsi.

0.35.05.3. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: due corsi con le seguenti: quattro corsi.

0.35.05.2. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: due corsi con le seguenti: tre corsi.

0.35.05.1. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei anni.

0.35.05.5. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

0.35.05.6. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

0.35.05.4. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, sopprimere il comma 4.

0.35.05.7. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 4, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.

0.35.05.12. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 4, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: nove anni.

0.35.05.11. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 4 sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: otto anni.

0.35.05.10. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 4, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sette anni.

0.35.05.9. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 4, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.

0.35.05.8. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 5, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centocinquanta giorni.

0.35.05.14. Raduzzi, Trano.

All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 5, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centoventi giorni.

0.35.05.13. Raduzzi, Trano.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per assicurare

gli impegni assunti con il PNRR in relazione alla specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia concorsuale)

1. Il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non più di otto anni assicura la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale e, a tale fine, è tenuto a frequentare, in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni, almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi dalla Scuola superiore della magistratura nella materia concorsuale.

2. L'assolvimento agli obblighi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 costituisce specifico indicatore della capacità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di professionalità.

3. In caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e l'aggiornamento in conformità a quanto previsto dal comma 1 e la positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima materia.

4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno cinque anni presso lo stesso ufficio giudiziario è assegnato un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso ordinari per il trasferimento ad altro ufficio.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi.

35.05. I Relatori.

ART. 40.

All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il comma 1, primo periodo, con il seguente: Al fine di consentire la

continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire il funzionamento del reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto periodo e seguenti, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e nell'ambito dell'attuazione della Missione M5, componente C1, tipologia « riforma », intervento « 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione », del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le regioni subentrano nei contratti stipulati da ANPAL Servizi S.p.A. con il contingente di personale che ha superato una procedura selettiva ad evidenza pubblica e che opera presso le sedi territoriali delle regioni medesime per svolgere le attività di assistenza tecnica. Tali contratti sono prorogati fino al completamento delle procedure di selezione e di assunzione di tutte le unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Al tal fine al personale di cui al primo periodo viene riservata una quota dei posti messi a bando di cui alle procedure di selezione del comma precedente;

al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove le risorse di cui al periodo precedente non fossero sufficienti a coprire gli oneri di cui al subentro e proroga di cui al periodo precedente, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Per le attività di cui al comma 1, le Regioni sono autorizzate a fare ricorso a personale con esperienza in materia di politiche attive del lavoro che abbia prestato servizio presso i Centri per l'impiego ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro in qualità di collaboratori di ANPAL Servizi S.p.a.

1-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni pubbliche titolari degli interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR le spese per il reclutamento del contingente di personale di cui al presente articolo, impiegato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione nell'ambito della Missione M5 "Inclusione e coesione", componente 1, tipologia "riforma", intervento "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione", del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Al fine del reclutamento, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i lavoratori di cui al comma 1 sono inseriti in un'apposita sezione del Portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri www.inPa.gov.it. ».

0.40.06.6. Torto, Invidia.

All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

1. *Sostituire il comma 1, primo periodo, con il seguente:* Al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire il funzionamento del reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto periodo e seguenti, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e nell'ambito dell'attuazione della Missione M5, componente C1, tipologia « riforma », intervento « 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione », del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le regioni subentrano nei contratti stipulati da ANPAL Servizi S.p.A. con il contingente di personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni medesime per svolgere le attività di assistenza tecnica. Tali contratti sono prorogati fino al completamento delle procedure di selezione e di assunzione di tutte le unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Al tal fine al personale di cui al primo periodo viene riservata una quota

dei posti messi a bando di cui alle procedure di selezione del comma precedente;

2. *Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* di cui al primo periodo *con le seguenti:* di cui al secondo periodo;

3. *Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Per le attività di cui al comma 1, le Regioni sono autorizzate a fare ricorso a personale con esperienza in materia di politiche attive del lavoro che abbia prestato servizio presso i Centri per l'impiego ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro in qualità di collaboratori di ANPAL Servizi S.p.a.

1-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni pubbliche direttamente titolari dell'attuazione d'interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR le spese per il reclutamento del contingente di personale di cui al presente articolo. Al fine del reclutamento, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i lavoratori di cui al comma 1 sono inseriti in un'apposita sezione del Portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri www.inPa.gov.it.

0.40.06.7. Torto, Invidia.

All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: Al fine di garantire al personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza una proroga occupazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a subentrare nei contratti stipulati da ANPAL Servizi S.p.A. con il contingente che opera presso le sedi territoriali delle regioni per svolgere le attività di assistenza tecnica e ad avviarli a programmi di riqualificazione professionale per il reclutamento, a tempo determinato, di profili destinati alle strutture di

monitoraggio e rendicontazione dei fondi presso le amministrazioni titolari dei relativi progetti e interventi, per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

b) sopprimere il comma 2.

0.40.06.4. Bellachioma, Frassini, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, comma 1, sopprimere le parole da: e a prorogarli fino a: 2019.

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e la proroga di cui al primo periodo e sostituire la parola: avvengono con la seguente: avviene.

0.40.06.8. Trancassini.

All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole da: le regioni e le province autonome sono autorizzate a subentrare fino alla fine del periodo con le seguenti: il contingente di personale contrattualizzato con ANPAL Servizi S.p.A. che opera presso le sedi territoriali delle regioni per svolgere le attività di assistenza tecnica è prorogato per ulteriori sei mesi ed è avviato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in programmi di riqualificazione professionale.

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste con le seguenti: a valere sui fondi del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali per la formazione e riqualificazione professionale.

0.40.06.2. Bitonci, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 1, sostituire le parole:* le regioni e le province autonome sono autorizzate a subentrare nei contratti stipulati da ANPAL Servizi S.p.A. con il contingente di personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e province autonome medesime per svolgere le attività di assistenza tecnica e a prorogarli, per non più di sei mesi, fino al completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 *con le seguenti:* il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a subentrare nei contratti stipulati da ANPAL Servizi S.p.A. con il contingente che opera presso le sedi territoriali delle regioni per svolgere le attività di assistenza tecnica e a prorogarli di ulteriori sei mesi;

2. *Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole:* a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste *con le seguenti:* a valere sui fondi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la formazione e riqualificazione professionale.

0.40.06.3. Frassini, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* consentire la continuità fino alla fine del periodo *con le seguenti:* garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali

delle Regioni e Province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 30 giugno 2022;

2. *Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* Il subentro e *nonché sostituire la parola:* avvengono *con la seguente:* avviene.

0.40.06.1. Raduzzi.

All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* un mese.

0.40.06.13. Trancassini.

All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* due mesi.

0.40.06.12. Trancassini.

All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* tre mesi.

0.40.06.11. Trancassini.

All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* quattro mesi.

0.40.06.10. Trancassini.

All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, comma 2, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* cinque mesi.

0.40.06.9. Trancassini.

All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, comma 1, dopo le parole: ANPAL Servizi

S.p.A. aggiungere le seguenti: , dopo una proroga di quattro mesi degli stessi,

0.40.06.5. Torto, Invidia.

Nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente:

Art. 40-bis.

(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza)

1. Al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del programma del reddito di cittadinanza nelle sue fasi iniziali ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto periodo e seguenti, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

marzo 2019, n. 26, le regioni e le province autonome sono autorizzate a subentrare nei contratti stipulati dalla società ANPAL Servizi Spa con il contingente di personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e province autonome medesime per svolgere le attività di assistenza tecnica e a prorogarli, per non più di sei mesi, fino al completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019. Il subentro e la proroga di cui al primo periodo avvengono nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.

40.06. I Relatori.